

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 16 giugno 2026

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI	Ministero dell'economia e delle finanze
<p><u>LEGGE 8 giugno 2026, n. 101.</u> Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel di Bruxelles. (26G00118) Pag. 1</p>	<p><u>DECRETO 10 giugno 2026.</u> Riapertura dei buoni del Tesoro poliennali 3,30%, con godimento 15 aprile 2026 e scadenza 15 giugno 2033, quinta tranche, tramite sindacato di collocamento. (26A02996)..... Pag. 41</p>
<p>DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI</p> <p style="text-align: center;">Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste</p> <p>DECRETO 8 giugno 2026. Approvazione della modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta dei vini «Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo». (26A02939)..... Pag. 2</p> <p style="text-align: center;">Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica</p> <p>DECRETO 15 aprile 2026. Modalità di adempimento all'obbligo di incremento di energia rinnovabile termica nelle forniture di energia. (26A02956)..... Pag. 27</p>	<p><u>DECRETO 10 giugno 2026.</u> Riapertura dei buoni del Tesoro poliennali 4,65%, con godimento 9 settembre 2025 e scadenza 1° ottobre 2055, quinta tranche, tramite sindacato di collocamento. (26A02997) Pag. 43</p> <p><u>DECRETO 10 giugno 2026.</u> Emissione delle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro a 367 giorni, prima e seconda tranche. (26A02998) Pag. 46</p>



DECRETO 11 giugno 2026.

Emissione delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,00%, con godimento 15 giugno 2026 e scadenza 15 settembre 2029, prima e seconda *tranche*. (26A02999). Pag. 50

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 26 maggio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Gaià società cooperativa sociale», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (26A02814). Pag. 51

DECRETO 26 maggio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «San Giovanni società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (26A02815). Pag. 52

DECRETO 26 maggio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Videosfera - società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (26A02816). Pag. 53

DECRETO 29 maggio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Date S.c.a.r.l. - in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (26A02938). Pag. 54

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 4 maggio 2026.

Modifiche ed integrazioni all'ordinanza speciale n. 19 del 15 luglio 2021 e dell'ordinanza speciale n. 40 del 30 dicembre 2022 relative al Comune di Arquata del Tronto. (Ordinanza speciale n. 162). (26A02949) Pag. 54

ORDINANZA 4 maggio 2026.

Modifiche ed integrazioni all'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, recante: «Programma straordinario di ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria». (Ordinanza speciale n. 163). (26A02950). Pag. 59

ORDINANZA 4 maggio 2026.

Completamento del ripristino con adeguamento sismico della Residenza sanitaria assistenziale di Montereale. (Ordinanza speciale n. 164). (26A02951). Pag. 64

ORDINANZA 4 maggio 2026.

Modifiche ed integrazioni all'ordinanza speciale n. 26 del 13 agosto 2021, recante: «Interventi di ricostruzione del capoluogo del Comune di Visso e frazioni». (Ordinanza speciale n. 165). (26A02952). Pag. 72

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Emtricitabina e Tenofovir Disoproxil EG». (26A02914). Pag. 76

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Emtricitabina e Tenofovir Disoproxil CI-PLA». (26A02915) Pag. 76

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gefitinib EG» (26A02916). Pag. 76

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Keyvenb» (26A02917) Pag. 76

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Abidol». (26A02918) Pag. 76

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paspaspat» (26A02958). Pag. 77

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rabeprazolo EG Stada». (26A02960). Pag. 77

Cassa depositi e prestiti S.p.a.


Avviso relativo ai buoni fruttiferi postali (26A03067). Pag. 77

**Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale**

Rilascio di *exequatur* (26A02957) Pag. 78



Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	
Approvazione della proposta di fabbisogno di stoccaggio elettrico per l'anno di consegna 2029, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 8 novembre 2010, n. 210. (26A02959)	Pag. 78
Ministero dell'interno	
Nomina di un nuovo componente della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Stornara. (26A02919)	Pag. 78
Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Capodrise. (26A02920).	Pag. 78
Ministero della difesa	
Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Campofelice di Roccella. (26A02921)	Pag. 78
Riconoscimento della personalità giuridica dell'ente religioso di confessione buddhista «Istituto Samantabhadra», in Roma. (26A02953)	Pag. 78
Approvazione del nuovo statuto della «Comunità evangelica luterana di Firenze», in Firenze. (26A02954)	Pag. 78
Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi (26A02955)	Pag. 79
Ministero della difesa	
Concessione delle medaglie di bronzo al merito di Marina (26A02940)	Pag. 79





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 8 giugno 2026, n. 101.

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel di Bruxelles.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Repubblica riconosce il giorno 29 maggio di ciascun anno quale Giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel di Bruxelles, di seguito denominata «Giornata nazionale».

2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

1. In occasione della Giornata nazionale, le amministrazioni pubbliche, anche in collaborazione o in coordinamento con la Federazione italiana giuoco calcio, gli enti pubblici e privati, le associazioni e le società sportive, i circoli culturali, le scuole di ogni ordine e grado e le università possono promuovere, in tutto il territorio nazionale, specifiche iniziative volte alla diffusione della conoscenza della tragedia occorsa il 29 maggio 1985 nello stadio Heysel di Bruxelles, al fine di promuovere il valore e l'importanza dei principi dello sport, della non violenza e della convivenza civile.

2. In occasione della Giornata nazionale, la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nell'ambito della propria programmazione televisiva, radiofonica e multimediale, può riservare appositi spazi alla divulgazione e al ricordo delle vittime della strage dello stadio Heysel, in quanto patrimonio culturale, sportivo e sociale italiano.

3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1858):

Presentato dall'on. Fabrizio COMBA (FdI) e dall'on. Mauro BERRUTO (PD), il 9 maggio 2024.

Assegnazione alla Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 21 giugno 2024, con i pareri delle Commissioni I (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), V (Bilancio, Tesoro e programmazione) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 9 aprile 2025, il 6 maggio 2025 il 28 dicembre 2025.

Nuovamente assegnato alla Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione), in sede legislativa, il 28 aprile 2026.

Esaminato dalla Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione), in sede legislativa, e approvato il 29 aprile 2026.

Senato della Repubblica (atto n. 1893):

Assegnato alla Commissione 7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), in sede deliberante, il 12 maggio 2026, con i pareri delle Commissioni 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 2^a (Giustizia), 5^a (Programmazione economica e bilancio), 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla 7^a Commissione (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), in sede deliberante, il 19 maggio 2026 e approvato, definitivamente, il 26 maggio 2026.

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge 27 maggio 1949, n. 260, recante «Disposizioni in materia di ricorrenze festive», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 maggio 1949, n. 124.

26G00118



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 8 giugno 2026.

Approvazione della modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta dei vini «Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come da ultimo modificato dal regolamento (UE) 2024/1143;

Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialità tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualità e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione, così come da ultimo modificato dal regolamento delegato (UE) 2025/28 della Commissione, del 30 ottobre 2024;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli, così come da ultimo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/26;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della Commissione, del 16 aprile 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, avente ad oggetto riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto codice dell'amministrazione digitale, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 agosto 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 200 del 28 agosto 2012, recante disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009



della commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, così come modificato dal correttivo previsto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, concernente disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 83 dell'8 aprile 2022, avente ad oggetto disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 192 del 18 agosto 2022, concernente disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneità tecnico produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del SIAN recate dall'art. 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, in particolare, l'art. 3, comma 3, del predetto decreto, ai sensi del quale le denominazioni «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, che adotta il regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288, recante individuazione degli uffici dirigenziali non gene-

rali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 33234 del 23 gennaio 2026, registrata presso la Corte dei conti al n. 193 in data 13 febbraio 2026, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026;

Vista la direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 2 marzo 2026 con n. 141, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026» del 23 gennaio 2026, n. 33234, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Vista la direttiva direttoriale 4 marzo 2026, n. 106153 registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 6 marzo 2026 con n. 159, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate dalla direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, nonché dalla direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 10 gennaio 2024 con n. 10 e presso la Corte dei conti in data 16 gennaio 2024 reg. 68, concernente il conferimento, a decorrere dalla data del decreto e per il periodo di tre anni, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, fermo restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del citato decreto legislativo;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, e dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato alla Corte dei conti al n. 999 in data 4 giugno 2024, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e Affari generali della Direzione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2024/219 con il quale è stata conferita la protezione di cui all'art. 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «Terre Abruzzesi/Terre d'Abruzzo» (IGP);



Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio tutela vini d'Abruzzo, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta dei vini «Terre Abruzzesi/Terre d'Abruzzo», nel rispetto della procedura di cui al sopra citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021;

Ritenuto che la modifica del disciplinare di produzione, di cui è richiesta l'approvazione con la sopra citata domanda, è considerata una modifica ordinaria di cui all'art. 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143, in quanto non rientra tra i casi previsti dal paragrafo 3 del medesimo articolo, e comporta una modifica del documento unico;

Considerato che, in ottemperanza al disposto dell'art. 4 del regolamento delegato (UE) 2025/27, la sopra citata domanda di approvazione di una modifica ordinaria è stata esaminata nell'ambito della procedura nazionale prevista dall'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021 e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Abruzzo;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 17 marzo 2026, presente il rappresentante della Regione Abruzzo, nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta dei vini «Terre Abruzzesi/Terre d'Abruzzo»;

la suddetta proposta di modifica del disciplinare è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 80 del 7 aprile 2026, a fini di opposizione a livello nazionale ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, primo periodo del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;

entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della suddetta proposta di modifica non sono pervenute opposizioni;

Considerato che, in data 4 maggio 2026, il Consorzio di tutela vini d'Abruzzo ha chiesto di prevedere la possibilità di poter classificare le produzioni derivanti della vendemmia 2025 relativa alle IGT della Regione Abruzzo vigenti nell'anno 2025 come IGP Terre Abruzzesi o Terre d'Abruzzo rosato con l'indicazione dei vitigni oggetto di integrazione nella modifica pubblicata nella sopra citata *Gazzetta Ufficiale* del 7 aprile 2026, n. 80;

Vista la comunicazione, pervenuta in data 7 maggio 2026, della Regione Abruzzo, con la quale la medesima, con riferimento alla nota prot. n. 52 del 4 maggio 2026 del Consorzio tutela vini d'Abruzzo, concernente la richiesta di modifica del disciplinare della IGP «Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo» relativamente alla tipologia Rosato, e preso atto della richiesta formulata dal predetto Consorzio, ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 38, commi 1, 2 e 3, della legge n. 238/2016;

Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della suddetta procedura nazionale, risultano soddisfatti i requisiti del regolamento (UE) 2024/1143 e delle disposizioni adottate in virtù dello stesso;

Ritenuto pertanto, di dover approvare la modifica ordinaria del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Terre Abruzzesi/Terre d'Abruzzo»; che comporta una modifica del documento unico, richiesta con la sopra citata domanda e successive integrazioni, conformemente all'art. 4, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e all'art. 13, comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;

Ritenuto di dover aggiornare l'elenco dei codici previsto dall'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 25 febbraio 2022, sopra richiamato, in relazione alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo» approvata con il presente decreto;

Ritenuto altresì, di dover procedere, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione del presente decreto di approvazione, contenente il disciplinare di produzione consolidato modificato ed il relativo documento unico consolidato modificato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché di dover procedere, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto di approvazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alla comunicazione dell'approvazione della modifica ordinaria in questione alla Commissione europea, tramite il sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, in conformità a quanto disposto dall'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27, dall'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dall'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione modifica ordinaria

1. La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo», di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 80 del 7 aprile 2026, è approvata.

2. Il disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo», consolidato con la modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo, ed il relativo documento unico consolidato modificato figurano, rispettivamente, negli ALLEGATI 1) e 2) al presente decreto.

Art. 2.

Entrata in vigore ed applicazione nel territorio nazionale

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



2. In conformità all'art. 4, paragrafo 5, secondo periodo del regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio nazionale dalla data di entrata in vigore del presente decreto

3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono applicabili a decorrere dalla campagna vendemmiale 2026/2027.

Inoltre, limitatamente alla produzione della tipologia «Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo» rosato con la specificazione del vitigno, le modifiche di cui all'art. 1 sono applicabili anche ai vini derivanti dalla vendemmia 2025 già rivendicati a una delle seguenti indicazioni geografiche protette vigenti al momento della rivendicazione: «Colli Aprutini», «Colli del Sangro», «Colline Frentane», «Colline Pescaresi», «Colline Teatine», «del Vastese o Histonium», «Terre di Chieti» e «Terre Aquilane o Terre de L'Aquila», con la specificazione di uno dei vitigni di cui all'art. 2, comma 3, dell'allegato disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo», mediante riclassificazione alla corrispondente tipologia «Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo» indicazione geografica protetta Rosato con la specificazione del medesimo vitigno, purché le relative partite siano in possesso dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione e la relativa conformità sia verificata dal competente organismo di controllo.

Art. 3.

Comunicazione alla Commissione europea ed applicazione nel territorio dell'Unione

1. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27, dell'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dell'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, richiamati nelle premesse, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'approvazione della modifica ordinaria di cui all'art. 1 del presente decreto è comunicata alla Commissione europea tramite il sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143.

2. In conformità all'art. 5, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio dell'Unione a decorrere dalla data in cui la comunicazione di approvazione della modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo ed il documento unico consolidato modificato sono pubblicati dalla Commissione europea nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea, Serie C, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27.

Art. 4.

Aggiornamento codici SIAN

1. L'elenco dei codici previsto dall'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 25 febbraio 2022, richiamato nelle premesse, è aggiornato in relazione alla modifica del disciplinare di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 5.

Pubblicazione

1. Il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta dei vini «Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo», consolidato con la modifica ordinaria di cui al comma 1 dell'art. 1 è pubblicato nella sezione «Qualità» - «Indicazioni geografiche e specialità tradizionali garantite» - «Vini DOP e IGP» del sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (<https://www.masaf.gov.it>).

Il presente decreto è pubblicato altresì nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2026

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO 1

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA (INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA) DEI VINI «TERRE ABRUZZESI» O «TERRE D'ABRUZZO»

Articolo 1.

Denominazione e vini

1. L'Indicazione geografica protetta «Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare per le seguenti tipologie, menzioni o specificazioni:

Categoria Vino:

bianco;
rosato;
rosso, anche novello;

con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Bombino;
Cococciola;
Chardonnay;
Falanghina;
Fiano;
Garganega;
Malvasia (Malvasia di Candia e/o Malvasia bianca lunga e/o Malvasia istriana);
Montonico;
Moscato bianco;
Mostosa;
Passerina;
Pecorino;
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Riesling (Riesling renano e/o Riesling italo);
Sauvignon;
Traminer aromatico;
Trebiano (Trebiano abruzzese e/o Trebbiano toscano);
Vermentino;
Viogner;
Sauvignon Kretos;
Soreli;
Aglanico;
Cabernet (Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon);



Cabernet franc;
Cabernet sauvignon;
Cabernet Volos;
Gaglioppo;
Maiolica;
Malbec;
Merlot;
Merlot Kanthus;
Pinot nero;
Primitivo;
Sangiovese;
Syrah;

L'Indicazione geografica protetta «Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo» è altresì riservata ai vini designati con la specificazione di due, tre o quattro vitigni a bacca di colore analogo tra quelli previsti al paragrafo precedente.

Categoria vino frizzante:

bianco frizzante;
rosato frizzante;
rosso frizzante.

Categoria vino ottenuto da uve appassite:

bianco passito;
rosso passito.

Art. 2.

Base ampelografica dei vigneti

1. I vini a Indicazione geografica protetta «Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo» bianchi, anche nelle categorie Vino frizzante e Vino ottenuto da uve appassite; rossi, anche nelle categorie Vino frizzante, Vino ottenuto da uve appassite e vino novello; e rosati, anche nella categoria Vino frizzante, devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Abruzzo.

2. L'Indicazione geografica protetta «Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo» bianco e rosso con la specificazione di uno dei vitigni indicati all'art. 1 è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Abruzzo, fino a un massimo del 15%.

3. L'Indicazione geografica protetta «Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo» rosato con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Maiolica, Merlot, Malbec, Pinot grigio, Pinot nero, Primitivo, Sangiovese e Syrah è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Abruzzo, fino a un massimo del 15%.

4. L'Indicazione geografica protetta «Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo» esclusivamente nelle tipologie bianco e rosso con la specificazione di due o tre o quattro vitigni compresi tra quelli indicati all'art. 1 è consentita a condizione che:

il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai vitigni ai quali si vuole fare riferimento;

l'indicazione dei vitigni in etichettatura e presentazione deve avvenire in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute e in caratteri della stessa dimensione;

il quantitativo di uva prodotta per il vitigno presente nella misura minore deve essere comunque superiore al 15% del totale.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

1. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con l'Indicazione geografica protetta «Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo» comprende l'intero territorio amministrativo della Regione Abruzzo.

Art. 4.

Norme per la viticoltura, rese e caratteristiche qualitative delle uve

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona.

2. Per i vini a Indicazione geografica protetta «Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo» la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata non deve essere superiore a:

tonnellate 26 per i vini bianchi;

tonnellate 24 per i vini rossi e rosati;

tonnellate 22 per le tipologie con la specificazione di vitigno/i.

3. Le uve destinate alla produzione dei vini a Indicazione geografica protetta «Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo», seguita o meno dal riferimento al vitigno di cui all'art. 1, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,50% vol. per i bianchi;

10% vol. per i rosati;

10% vol. per i rossi;

10,50% vol. per le specificazioni di vitigno/i;

10% vol. per il passito bianco (prima dell'appassimento);

10,50% vol. per il passito rosso (prima dell'appassimento).

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo della Regione Abruzzo.

2. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

3. La resa massima dell'uva in vino finito pronto per il consumo non deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vino ad eccezione delle tipologie passito per le quali la resa in vino finito dopo l'appassimento delle uve non deve essere superiore al 50%. Qualora vengano superati detti limiti, tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare l'Indicazione geografica protetta.

Per le uve destinate alla produzione dei vini a Indicazione geografica protetta «Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo» passito è consentito l'appassimento sulla pianta o dopo la raccolta con uno dei metodi ammessi dalla vigente normativa. Le uve, al termine dell'appassimento, devono avere un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 16% vol.

Art. 6.

Caratteristiche dei vini al consumo

1. I vini a Indicazione geografica protetta «Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo» all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

«Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo» Bianco con o senza la specificazione del/i vitigno/i a bacca bianca:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: predominanza di aromi fruttati e floreali più o meno marcati a seconda dei vitigni, sentori di frutta a polpa bianca e tropicale;

sapore: da secco ad abboccato, retrogusto prevalente di frutta a polpa bianca e gialla, talora di fiori bianchi e gialli, di buona persistenza e corposità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

«Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo» Bianco frizzante:

spuma: fine ed evanescente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: gradevolmente fruttato, con sentori di mela e frutta tropicale;

sapore: da secco ad abboccato, minerale, retrogusto di frutta a polpa bianca e tropicale, di buona persistenza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;



estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
 «Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo» Rosso con o senza la specificazione del/i vitigno/i a bacca nera:
 colore: rosso rubino più o meno intenso;
 odore: prevalenza di aromi fruttati più o meno marcati a seconda dei vitigni, con sentori di amarena e piccoli frutti rossi maturi, talora con note vegetali;
 sapore: da secco ad abboccato, leggermente tannico, retrogusto prevalente di frutti rossi maturi, di buona corposità e persistenza;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
 acidità totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
 «Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo» Rosso frizzante:
 spuma: fine ed evanescente;
 colore: rosso rubino più o meno intenso;
 odore: fruttato, con sentori di amarena e piccoli frutti rossi maturi;
 sapore: da secco ad abboccato, retrogusto di frutti rossi, di buona corposità;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
 acidità totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
 «Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo» Rosato con o senza la specificazione del/dei vitigno/vitigni a bacca nera e a bacca grigia indicati all'art. 2, comma 3 primo periodo:
 colore: rosa più o meno carico;
 odore: prevalenza di aromi fruttati più o meno marcati a seconda dei vitigni, gradevolmente speziato, con leggere note vegetali e frutti tropicali;
 sapore: da secco ad abboccato, retrogusto di frutti e spezie, morbido, di buona corposità e persistenza;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
 acidità totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
 «Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo» Rosato frizzante:
 spuma: fine ed evanescente per il rosato frizzante;
 colore: rosa più o meno carico;
 odore: prevalenza di aromi fruttati più o meno marcati a seconda dei vitigni, gradevolmente speziato, con leggere note vegetali e frutti tropicali;
 sapore: da secco ad abboccato, retrogusto di frutti e spezie, morbido, di buona persistenza;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
 acidità totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
 «Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo» Bianco Passito:
 colore: giallo tendente all'ambrato con l'invecchiamento;
 odore: frutta dolce passita, cedro, albicocca e miele;
 sapore: da secco a dolce, con sensazioni di frutta passita;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol. di cui effettivo almeno 11,00% vol.;
 acidità totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
 «Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo» Rosso Passito:
 colore: rosso più o meno intenso tendente al granato con l'invecchiamento;
 odore: frutta rossa matura, amarena, prugna e confetture;
 sapore: da secco a dolce, di buona struttura, sentori di frutta rossa appassita, persistente;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol. di cui effettivo almeno 11,00% vol.;
 acidità totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
 «Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo» Novello:
 colore: rosso rubino talora con riflessi violacei;
 odore: fruttato con sentori di ciliegia, mora e mirtillo;

sapore: fresco, sapori di frutti rossi, tannino morbido e setoso;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
 acidità totale minima: 4,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

2. I vini a Indicazione geografica protetta «Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo» con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.

Il colore del vino deve corrispondere al colore della bacca, fatta eccezione per i vitigni a bacca nera che possono essere vinificati in rosso ed in rosato ed al Pinot grigio che può essere vinificato in bianco ed in rosato.

3. Per le caratteristiche al consumo delle tipologie derivate da due o tre o quattro varietà, si fa riferimento ai parametri descritti per le tipologie monovarietalì e, in particolare, alla varietà presente in maggiore quantità.

Art. 7.

Etichettatura e presentazione

1. All'Indicazione geografica protetta «Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

2. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Art. 8.

Legame con l'ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica


1) Fattori naturali rilevanti per il legame.

Provincia di Chieti.

La Provincia di Chieti è costituita da una ampia fascia più interna a confine con la Provincia de L'Aquila ed il Molise che può considerarsi montuosa, e da un'ampia ed estesa fascia collinare litoranea, che va dal fiume Foro al Trigno, seguita dalla collina interna ed infine da quella pedemontana che giunge nella parte nord-occidentale sino ai piedi della Maiella e dei Monti Frentani. Le colline argillose fiancheggiano le poche pianure alluvionali di natura arenacea e argillosa formate dai fiumi Foro, Sangro, Sinello e Trigno e danno luogo ad un paesaggio ondulato, con ampi dossi quasi pianeggianti e versanti poco acclivi e rotondeggianti ma spesso interrotti bruscamente da ripidi pendii, anche verticali, dovuti all'instaurarsi di fenomeni di erosione spinta (calanchi). Nella grande maggioranza dei casi i suoli agricoli presentano una equa ripartizione di materiale da cui si formano terreni con struttura sabbioso argillosa, generalmente sciolti, con spessore variabile in relazione alla pendenza ed alla esposizione. La ritenzione idrica è medio bassa con elementi nutritivi ed humus scarsi o modesti. La vocazione di questi terreni, per pendenze entro il 25% e ben esposti, è indirizzata verso la viticoltura e l'olivicoltura, colture che determinano uno sfruttamento normale del suolo e lo preservano da fenomeni di erosione accelerata.

Le precipitazioni medie annuali della zona sono comprese tra i 650 mm della fascia costiera agli oltre 800 mm/anno della collina interna. Il periodo più piovoso è quello compreso tra ottobre e dicembre (circa 80 mm/mese) mentre il mese con il minimo assoluto è quello di luglio (compreso tra i 30 ed i 40 mm).

Il clima è di tipo temperato e tende al temperato-caldo nei mesi estivi; le temperature medie sono comprese tra i 13°C del mese di aprile ed i 15°C di ottobre, con punte di 25°C nei mesi di luglio ed agosto. Notevoli sono le escursioni termiche tra giorno e notte, favorite dalla vicinanza del massiccio della Maiella, che determinano condizioni ottimali per l'accumulo di sostanze aromatiche nei grappoli, dando origine a vini dai profumi intensi e caratterizzati. L'indice termico di Winkler, ossia la temperatura media attiva nel periodo aprile-ottobre, è compreso tra 1.700 gradi-giorno (aree più interne) ed i 2.300 gradi-giorno (collina litoranea), condizioni che garantiscono la maturazione ottimale sia delle



varietà precoci quali Chardonnay, Pinot, Moscato, sia di quelle medie quali Pecorino, Trebbiano, Malvasia, sia di quelle più tardive come Cocciola, Falanghina e Montepulciano e Montonico.

Provincia de L'Aquila.

La Provincia de L'Aquila presenta la morfologia tipica delle zone montane con un paesaggio piuttosto aspro e tormentato, in particolare nella parte più interna in corrispondenza della dorsale appenninica, con presenza di alvei e terrazzi fluvio-alluvionali antichi e recenti. Le montagne abruzzesi che caratterizzano la Provincia de L'Aquila fanno parte della catena appenninica centromeridionale e costituiscono il tratto in cui questa raggiunge la massima larghezza, altitudine e compattezza. La compattezza e l'imponenza di queste montagne è nell'ampia diffusione e potenza dei calcari, specialmente calcari compatti ma anche calcari dolomitici, dove sono frequenti fenomeni carsici evidenziati da una idrografia superficiale a deflusso discontinuo o mancante. La vite è presente solo in alcune aree, in particolare nelle cosiddette conche intermontane ed alluvionali interne (Alto Tirino, Valle Peligna, Valle Subequana, Valle Roveto), su terreni ben esposti, drenati e con sufficiente contenuto di elementi nutritivi. Il clima è in generale di tipo temperato, con inverni piuttosto freddi e lunghi. Le temperature medie annuali sono comprese tra i 10 ed i 12°C, con punte di 23-25°C nel mese di luglio.

Le precipitazioni annuali si aggirano sugli 800 mm/anno ed hanno una equilibrata distribuzione nel corso dell'anno (dai 40 mm in luglio-agosto ai 70 mm in novembre-dicembre).

L'indice termico di Winkler, ossia la temperatura media attiva nel periodo aprile- ottobre, è compresa tra 1.600 gradi-giorno ed i 2.000 gradi-giorno, condizioni che garantiscono la maturazione ottimale delle varietà diffuse in loco (sia precoci che medio-tardive).

Provincia di Pescara.

La Provincia di Pescara la quale, fatta eccezione per una stretta fascia più interna a confine con le altre tre province della regione che può considerarsi montuosa, è costituita da un'ampia ed estesa fascia collinare litoranea, seguita dalla collina interna ed infine da quella pedemontana che si spinge sino ai piedi del Gran Sasso e della Maiella. Si tratta per la maggior parte di suoli bruni, suoli bruni calcarei (regisuoli e vertisuoli) nonché suoli bruni mediterranei. La vocazione di questi terreni, per pendenze entro il 25% ed esposti a meridione, è indirizzata verso la viticoltura e l'olivicoltura colture che determinano uno sfruttamento normale del suolo e lo preservano da fenomeni di erosione accelerata. Le precipitazioni medie annuali della zona sono comprese tra i 600 mm della fascia costiera agli oltre 800 mm/anno della collina interna. Il periodo più piovoso è quello compreso tra ottobre e dicembre (circa 80 mm/mese) mentre il mese con il minimo assoluto è quello di luglio (compreso tra i 30 ed i 40 mm). Il clima è di tipo temperato, con temperature medie comprese tra i 13°C di aprile ed i 15°C di ottobre, con punte di 25°C nei mesi di luglio ed agosto. Notevoli sono le escursioni termiche tra giorno e notte, favorite dalla vicinanza del massiccio del Gran Sasso e della Maiella, così come la ventilazione che determina condizioni ottimali per la sanità delle uve nonché l'accumulo di sostanze aromatiche nei grappoli, dando origine a vini dai profumi intensi e caratterizzati. L'indice termico di Winkler, ossia la temperatura media attiva nel periodo aprile-ottobre, è compreso tra 1.700 gradi-giorno (aree più interne) ed i 2.300 gradi-giorno (collina litoranea), condizioni che garantiscono la maturazione ottimale sia delle varietà precoci quali Chardonnay, Sauvignon, Moscato, Incrocio Manzoni, sia di quelle medio-tardive quali il Pecorino, la Malvasia ed il Trebbiano, sia di quelle tardive quali il Montepulciano.

Provincia di Teramo.

La Provincia di Teramo è costituita da un'ampia ed estesa fascia collinare litoranea, seguita dalla collina interna e pedemontana che si spinge sino ai piedi del massiccio del Gran Sasso, nella parte centromeridionale, ed i Monti della Laga, nella parte settentrionale. La vocazione di questi terreni, di natura argillo-limosa con intercalazioni più sciolte nella parte litoranea, con pendenze in genere piuttosto contenute e buone esposizioni, è indirizzata verso la viticoltura e l'olivicoltura, colture che determinano uno sfruttamento normale del suolo e lo preservano da fenomeni di erosione accelerata.

Le precipitazioni medie annuali della zona sono comprese tra i 600 mm della fascia costiera agli oltre 800 mm/anno della collina interna. La piovosità è ben distribuita nel corso dell'anno, con un periodo più piovoso comunque compreso tra ottobre e dicembre (circa 70 mm/mese) mentre il mese con il minimo assoluto è quello di luglio (intorno ai 40

mm). Il clima è di tipo temperato caldo, con temperature medie comprese tra i 13°C di aprile ai 15°C di ottobre, con punte di 24-25°C nei mesi di luglio ed agosto.


Notevoli sono le escursioni termiche tra giorno e notte, favorite dalla vicinanza del massiccio del Gran Sasso e dei Monti della Laga, così come la 10 ventilazione che determinano condizioni ottimali per la sanità delle uve e l'accumulo di sostanze aromatiche nei grappoli, dando origine a vini dai profumi intensi e caratterizzati. L'indice termico di Winkler, ossia la temperatura media attiva nel periodo aprile-ottobre, è compreso tra 1.800 gradi-giorno (aree più interne) ed i 2.200 gradi-giorno (collina litoranea), che assicurano la completa e corretta maturazione di tutti i vitigni presenti in zona, da quelli precoci come lo Chardonnay ed il Sauvignon, a quelli a maturazione media quali il Trebbiano, il Pecorino e la Passerina, a quelli tardivi come il Montonico ed il Montepulciano.

2) Fattori umani rilevanti per il legame.

La prima testimonianza storica sulla produzione enoica abruzzese, come ci ricorda Polibio, storico greco vissuto tra il 205 ed il 123 a.C., risale alle famose gesta di Annibale (216 a.C.) ed alla sua vittoria di Canne. Polibio ricordava la produzione di ottimo vino della zona adriatica e scriveva che Annibale «...attraversati e devastati i territori dei Pretuzi, di Adria, nonché dei Marrucini e dei Frentani (attuale Provincia di Chieti), si diresse nella sua marcia verso la Iapigia» ossia la Puglia.

Ancor prima per la Provincia de L'Aquila, trova una fondamentale testimonianza storica nel poeta latino Publio Ovidio Nasone, nato a Sulmona nel 43 a.C. e morto in esilio a Tomi sul Mar Nero nel 17 d.C., che rievoca con i versi che seguono la sua terra natale: «Sulmona, la terza parte della campagna Peligna mi tiene, una terra piccola, ma salubre per le acque di fonte. Anche se il sole, quando è vicino, spacca la pietra e la stella del cane di Icaro risplende violenta, i campi Peligni sono percorsi da limpide correnti, e sul suolo morbido l'erba rigogliosa verdeggia. Terra fertile della spiga di Cerere, e ancor più di uva, qualche campo dà anche l'albero di Pallade, l'ulivo, ...» (Amores, Libro secondo, XVII). Da allora sono innumerevoli le testimonianze storiche sulla presenza della vite e del vino nella regione abruzzese, in particolare a partire dal secolo XIII. Infatti, nell'agosto del 1200 a Venezia venne stipulato un atto notarile che istituiva una «colleganza», un tipo di contratto commerciale, tra Venezia, Ancona, Ortona e la Slavonia. I numerosi traffici che coinvolgevano Ortona, oggi maggiore centro di produzione di vino della regione, riguardavano i generi alimentari maggiormente prodotti all'epoca; uno dei principali era il vino, sia bianco che rosso, come dimostrano numerose testimonianze provenienti dall'Archivio di Stato di Dubrovnik, l'antica Ragusa.

Un'ulteriore testimonianza dell'importanza della coltura della vite, della vinificazione e del commercio del vino in Provincia di Chieti proviene da Giovan Battista De Lectis ed è datata 1576, così come quella di fra' Serafino Razzi (1531-1611), sacerdote domenicano e Priore prima del convento di Penne (tra luglio 1574 e maggio 1576) e poi di Vasto (tra maggio 1576 e dicembre 1577), che parlando nella sua opera Viaggi in Abruzzo ricorda: «Il Vasto: Terra deliziosa, che già era chiamata una picciola Napoli, risiede in sito basso, rispetto agli alti monti che gli stanno alle spalle. Abbonda questa terra di ogni bene, di pane, di carne, di pesce, e d'uova. Et il vino ci è in tanta copia che ciaschedun'anno se ne caricano assai barche per Ischiavonia, per Vinezia e per altri luoghi. E con tutto che siano vini preciosi, sono nondimeno per lo più del tempo a bonissimo mercato». Ma in epoche più recenti possiamo ricordare la preziosa opera di Ottavi e Maresclachi dal titolo Vade-Mecum del commerciante di uve e di vini in Italia, la cui prima edizione venne pubblicata nel 1897, i quali scrivono che nella Provincia di Chieti i vitigni più diffusi erano il Trebbiano, la Solmontina, la Cocciola, la Svacanina, la Malvasia ed il Moscato, tra le uve a bacca bianca, il Montepulciano, il Sangiovese e la Gaglioppa, tra quelle a bacca nera. La produzione complessiva era di 670.000 ettolitri di cui il 56% rosso ed il 44% bianco. Si producevano vini rossi e bianchi sia crudi che cotti e «in poca quantità, vini cerasuoli (cerasella)». Tra le notizie storiche sulla vitivinicoltura abruzzese nel periodo compreso fra le due guerre, va sicuramente ricordato un testo pubblicato dalla Cattedra Ambulante di Agricoltura per la Provincia di Chieti del 1934 dal titolo L'Arboricoltura e la Viticoltura nella Vallata del Sangro, a cura del dottor Giuseppe Conte, così come non può essere dimenticato Mario Soldati (1906-1999), scrittore e regista di grandissima stoffa,



che nel suo libro *Vino al Vino* del 1977 descrive in maniera straordinaria le peculiarità della viticoltura di questa regione. Comunque, oltre ai fattori storici, che legano strettamente il prodotto al territorio, molto importante è anche l'incidenza dei fattori umani poiché, attraverso la definizione ed il miglioramento di alcune pratiche viticole ed enologiche, che fanno parte integrante e sostanziale del disciplinare di produzione, si riescono ad ottenere prodotti dalle spiccate caratteristiche e tipicità.

Base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione dei vini in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell'area di produzione, in particolare i vitigni Montepulciano per i rossi ed il Trebbiano per i bianchi, cui si sono affiancati agli inizi degli anni '80 del novecento sia vitigni internazionali quali Merlot e Cabernet sia vitigni autoctoni come Passerina, Pecorino.

Forme di allevamento, sestri d'impianto e sistemi di potatura: sono quelle tradizionali sia a pergola abruzzese sia a filare; i sestri di impianto ed i sistemi di potatura sono tali da perseguire la migliore disposizione della superficie fogliare delle viti in funzione della razionalizzazione delle operazioni colturali e la gestione della chioma.

Pratiche relative all'elaborazione dei vini: sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in bianco o in rosso di vini tranquilli di una certa struttura, complessità ed armonia a cui oggi si sono aggiunte le pratiche di frizzantatura e spumantizzazione con nuovi impianti tecnologici.

B) Informazioni sulla qualità specifica del prodotto attribuibile all'origine geografica e legame causale della qualità specifica con la zona geografica:

«Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo» Categoria vino:

sia i vini rossi che quelli rosati presentano i sentori tipici dei frutti rossi più o meno maturi, quali ciliegia e mora, talora anche di vegetale e spezie; sono vini piuttosto complessi, di buona acidità, con sapore che va dal secco fino all'abboccato; presentano una buona struttura associata ad una grande eleganza e finezza. I vini bianchi si presentano freschi e profumati, con odori di frutta a polpa bianca e tropicale nonché di fiori; sono vini piuttosto complessi dal punto di vista olfattivo, con buona persistenza, sapore che può variare dal secco fino all'abboccato, talvolta con note sapide e minerali. Sono vini di buona acidità, di grande eleganza e finezza.

Le peculiari caratteristiche di questi vini derivano dalla particolare orografia del territorio, caratterizzata da colline ampie e soleggiate, che associata alla presenza del mare Adriatico ad est e dei massicci del Gran Sasso a nord-ovest e della Maiella a sud-ovest, che favorisce la formazione di significativi movimenti d'aria (breeze), garantiscono condizioni ottimali per la sanità delle uve e per la loro maturazione. Si determinano così le condizioni ottimali per l'accumulo di sostanze aromatiche nei grappoli che danno origine a vini dai profumi intensi e caratterizzati.

«Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo» Categoria vino frizzante:

i vini frizzanti, bianchi, rossi e rosati presentano una spuma fine ed evanescente, sentori di frutta e fiori piuttosto persistenti, con sapore che può variare dal secco fino all'abboccato, di buona struttura acidica e complessità. Le peculiari caratteristiche di questi vini derivano dalla particolare orografia del territorio, caratterizzata da colline ampie e soleggiate, che associata alla presenza del mare Adriatico ad est e dei massicci del Gran Sasso a nord-ovest e della Maiella a sud-ovest, che favorisce la formazione di significativi movimenti d'aria (breeze), garantiscono condizioni ottimali per la sanità delle uve. Esse determinano le condizioni ottimali per l'accumulo di sostanze aromatiche nei grappoli, dando origine a vini dai profumi intensi e caratterizzati.

«Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo» Categoria Vino ottenuto da uve appassite:

i passiti bianchi sono ottenuti prevalentemente da uve locali come il Trebbiano abruzzese e uve aromatiche della famiglia dei Moscati e delle Malvasie. Si presentano di colore giallo tendente all'ambrato, odore intenso di frutta matura, di miele, il sapore può variare da secco a dolce, molto persistente. I passiti rossi, prevalentemente prodotti con appassimento delle uve sulla pianta (principalmente Montepulciano da solo o congiuntamente con vitigni internazionali quali Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah), presentano un colore rosso rubino tendente al gra-

nato; sono vini di buona longevità, struttura, corpo, grande alcolicità. La produzione di questi vini è limitata alle aree più soleggiate, ventilate ed asciutte che garantiscono le migliori condizioni per l'ottenimento di uve sane, surmature, ricche di zuccheri ma soprattutto ricche di sostanze aromatiche che si ritrovano pienamente espresse nei vini che ne derivano.

C) Interazione causale fra gli elementi della zona geografica e la qualità e le caratteristiche del prodotto essenzialmente attribuibili all'ambiente geografico:

Categoria vino:

le caratteristiche qualitative dei predetti vini sono determinate principalmente dalle particolari condizioni pedo-climatiche della zona di produzione, che grazie al clima temperato, ai terreni ben drenanti ma con buona disponibilità idrica, alle marcate escursioni termiche notte/giorno durante la fase di maturazione delle uve, garantiscono una ottimale maturazione dei grappoli e permettono di ottenere delle uve con un adeguato tenore zuccherino ed acidico. Questi parametri, unitamente alle caratteristiche proprie delle varietà coltivate, consentono di ottenere vini di grande qualità, con profili organolettici piuttosto complessi, dalla spiccata tipicità, fortemente legati al territorio ed al vitigno di provenienza.

Categoria vino frizzante:

le peculiarità dei vini frizzanti sono il risultato della combinazione dell'azione delle condizioni pedoclimatiche dell'area di produzione e dei fattori umani che hanno inciso sul potenziale enologico delle uve e sulle tecnologie di elaborazione. Pertanto, vi è un forte legame causale tra la qualità specifica dei prodotti e l'origine geografica degli stessi.

Categoria vino ottenuto da uve appassite:

i vini passiti descritti, devono la loro piacevolezza alla qualità delle uve, alle condizioni pedoclimatiche ed alla particolare orografia dell'area di produzione; in particolare, per ottenere tale materia prima sono determinanti le marcate escursioni termiche notte-giorno durante la maturazione dei grappoli che associate all'ottima ventilazione favoriscono la raccolta di uve sane con un equilibrato quadro acido ed aromatico.

Pertanto, anche per questi vini vi è un forte legame causale tra qualità specifica del prodotto ed origine geografica dei medesimi.

Art. 9.

Riferimenti alla struttura di controllo

Agroqualità S.p.a. - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare, Viale Cesare Pavese, 305 - 00144 Roma.

Telefono +39 06 54228675

Fax +39 06 54228692

Website: www.agroqualita.it

e-mail: agroqualita@agroqualita.it - e-mail: vini.abruzzo@agroqualita.it

La società Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare - S.p.a. è l'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016 che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 19, paragrafo 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'art. 20 del regolamento (UE) n. 34/2019 per i prodotti beneficiari della IGP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, paragrafo 1, 2° capoverso.

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018 (G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018) e modificato con decreto ministeriale 3 marzo 2022 (G.U. n. 62 del 15 marzo 2022).



DOCUMENTO UNICO**Denominazioni di origine e indicazioni geografiche del vino**

‘Terre Abruzzesi / Terre d'Abruzzo’

Denominazione/denominazioni

‘Terre Abruzzesi / Terre d'Abruzzo’

Tipo di indicazione geografica DOP IGP**Paese cui appartiene la zona geografica delimitata**

Italia

Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143

2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

Categorie di prodotti vitivinicoli elencate all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013

1. Vino
8. Vino frizzante
15. Vino ottenuto da uve appassite

Descrizione del vino o dei vini**Prodotto vitivinicolo**

Bianco con o senza la specificazione del/i vitigno/i a bacca bianca - Categoria Vino

Caratteristiche organolettiche**Aspetto**

Colore: giallo paglierino più o meno intenso

Aroma

Odore: predominanza di aromi fruttati e floreali più o meno marcati a seconda dei vitigni, con sentori di frutta a polpa bianca e tropicale



Sapore

da secco ad abboccato, retrogusto prevalente di frutta a polpa bianca e gialla, talora di fiori bianchi e gialli, di buona persistenza e corposità

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche**Caratteristiche analitiche**

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,0
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00 % vol

Estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo

Bianco frizzante - Categoria Vino Frizzante

Caratteristiche organolettiche**Aspetto**

Spuma: fine ed evanescente

Colore: giallo paglierino più o meno intenso;

Aroma

Odore: gradevolmente fruttato, con sentori di mela e frutta tropicale

Sapore

da secco ad abboccato, minerale, retrogusto di frutta a polpa bianca e tropicale, di buona persistenza.



Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche-**Caratteristiche analitiche**

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,0
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00 % vol

Estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo

Rosso con o senza la specificazione del/i vitigno/i a bacca nera - Categoria Vino

Caratteristiche organolettiche**Aspetto**

Colore: rosso rubino più o meno intenso;

Aroma

Odore: prevalenza di aromi fruttati più o meno marcati a seconda dei vitigni, con sentori di amarena e piccoli frutti rossi maturi, talora con note vegetali;

Sapore

Sapore: da secco ad abboccato, leggermente tannico, retrogusto prevalente di frutti rossi maturi, di buona corposità e persistenza.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche-**Caratteristiche analitiche**

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
--	---



Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,0
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol

Estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo

Rosso frizzante - Categoria Vino Frizzante

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

Spuma: fine ed evanescente;

Colore: rosso rubino più o meno intenso;

Aroma

Odore: fruttato, con sentori di amarena e piccolo frutti rossi maturi;

Sapore

Sapore: da secco ad abboccato, con retrogusto di frutti rossi, di buona corposità.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche-

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,0



Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol

Estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo

Rosato con o senza specificazione dei vitigni: Merlot, Sangiovese, Pinot nero, Pinot grigio, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Maiolica, Primitivo, Syrah - Categoria Vino

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

Colore: rosa più o meno carico;

Aroma

Odore: prevalenza di aromi fruttati più o meno marcati a seconda dei vitigni, gradevolmente speziato, con leggere note vegetali e frutti tropicali;


Sapore

Sapore: da secco ad abboccato, retrogusto di frutti e spezie, morbido, di buona corposità e persistenza.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche-

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,0
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-



Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-
--	---

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol

Estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo

Rosato frizzante - Categoria Vino Frizzante

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

Spuma: fine ed evanescente;

Colore: rosa più o meno carico;

Aroma

Odore: prevalenza di aromi fruttati più o meno marcati a seconda dei vitigni, gradevolmente speziato, con leggere note vegetali e frutti tropicali;

Sapore


da secco ad abboccato, retrogusto di frutti e spezie, morbido, di buona persistenza.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche-

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,0
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche



Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol

Estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo

Bianco Passito - Categoria Vino ottenuto da uve appassite

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

Colore: giallo tendente all'ambrato con l'invecchiamento;

Aroma

Odore: frutta dolce passita, cedro, albicocca e miele;

Sapore

da secco a dolce, con sentori di frutta passita

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche-

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,0
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00 % vol di cui effettivo almeno 11,00 % vol

Estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo



Rosso Passito - Categoria Vino ottenuto da uve appassite

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

Colore: rosso più o meno intenso tendente al granato con l'invecchiamento;

Aroma

Odore: frutta rossa matura, amarena, prugna e confetture;

Sapore

da secco a dolce, di buona struttura, sentori di frutta rossa appassita, persistente.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche-

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,0
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00 % vol di cui effettivo almeno 11,00 % vol

Estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo

Novello - Categoria Vino

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

Colore: rosso rubino talvolta con riflessi violacei;



Aroma

Odore: fruttato con sentori di ciliegia, mora, mirtillo;

Sapore

fresco, sapori di frutti rossi, tannino morbido e setoso.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche-**Caratteristiche analitiche**

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,0
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol

Estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Pratiche di vinificazione**Pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino o dei vini e relative restrizioni applicabili a detta elaborazione****Pratica di vinificazione**

Terre Abruzzesi o Terre d'Abruzzo passito bianco e passito rosso

Tipo di pratica enologica

Pratica enologica specifica

Descrizione

Per le uve destinate alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Protetta "Terre Abruzzesi" o "Terre d'Abruzzo" passito è consentito l'appassimento sulla pianta o dopo la raccolta con uno dei metodi ammessi



dalla normativa. Le uve, al termine dell'appassimento, devono avere un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 16% vol.

Rese massime

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo

"Terre Abruzzesi" o "Terre d'Abruzzo" bianco, bianco frizzante, passito bianco

Resa massima:

Resa massima:	26000
Unità di resa massima:	chilogrammi di uve per ettaro

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo

"Terre Abruzzesi" o "Terre d'Abruzzo" rosso, rosato, rosso frizzante, rosso novello, passito rosso

Resa massima:

Resa massima:	24000
Unità di resa massima:	chilogrammi di uve per ettaro

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo

"Terre Abruzzesi" o "Terre d'Abruzzo" con specificazione del/i vitigno/i a bacca bianca o nera

Resa massima:

Resa massima:	22000
Unità di resa massima:	chilogrammi di uve per ettaro

Indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti


- Aglianico N.
- Barbera N.
- Barbera bianca B.
- Biancame B.
- Bombino bianco B.
- Cabernet Volos N.



- Cabernet franc N. - Cabernet
- Cabernet sauvignon N. - Cabernet
- Calabrese N.
- Canaiolo nero N. - Canaiolo
- Cannonau N.
- Chardonnay B.
- Cilieggiolo N.
- Cococciola B.
- Dolcetto N.
- Dorona B.
- Falanghina B.
- Fiano B.
- Gaglioppo N.
- Garganega B.
- Grechetto B.
- Greco B.
- Incrocio Manzoni 2-3 B.
- Kerner B.
- Maiolica N.
- Malbec N.
- Malvasia Istriana B. - Malvasia
- Malvasia bianca Lunga B. - Malvasia
- Malvasia bianca di Candia B. - Malvoisie
- Malvasia del Lazio B. - Malvasia
- Marzemino N.
- Merlot Kanthus N.
- Merlot N.
- Montepulciano N.



- Montonico bianco B. - Montonico
- Moscato bianco B. - Moscato
- Mostosa B.
- Nebbiolo N.
- Palava B.
- Passerina B.
- Pecorino B.
- Petit manseng B.
- Petit verdot N
- Pinot bianco B. - Pinot
- Pinot grigio - Pinot
- Pinot nero N. - Pinot
- Primitivo N.
- Refosco nostrano N. - Refosco
- Riesling italico B. - Riesling
- Riesling renano B. - Riesling
- Sangiovese N.
- Sauvignon B.
- Sauvignon Kretos B.
- Semillon B.
- Sorèli B.
- Sylvaner verde B. - Silvaner
- Syrah N.
- Tannat N.
- Terrano N.
- Tocai friulano B. - Friulano
- Traminer aromatico Rs
- Trebbiano abruzzese B. - Trebbiano



- Trebbiano toscano B. - Trebbiano
- Veltliner B.
- Verdicchio bianco B. - Verdicchio
- Vermentino B.
- Viogner B.

Definizione concisa della zona geografica delimitata

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con l'Indicazione Geografica Protetta «Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo» comprende l'intero territorio amministrativo della Regione Abruzzo.

Legame con la zona geografica

Il legame causale con l'origine geografica si basa su

- reputazione
- una determinata qualità
- altre caratteristiche

Categoria di prodotto vitivinicolo


1. Vino

Sintesi del legame

Informazioni sulla zona geografica. - Fattori naturali rilevanti per il legame:

L'areale della IGP, interessa il territorio della Regione Abruzzo.

Provincia di Chieti. La provincia di Chieti è costituita da una ampia fascia collinare litoranea, che va dal fiume Foro al Trigno, seguita dalla collina interna ed infine da quella pedemontana che giunge nella parte nord-occidentale sino ai piedi della Maiella e dei Monti Frentani. Vi è poi una fascia più interna, a confine con la provincia de L'Aquila a nord ed il Molise a sud, che può considerarsi montuosa. Le colline argillose fiancheggiano le poche pianure alluvionali di natura arenacea e argillosa formate dai fiumi Foro, Sangro, Sinello e Trigno e danno luogo ad un paesaggio ondulato, con ampi dossi quasi pianeggianti e versanti poco acclivi e rotondeggianti ma spesso interrotti bruscamente da ripidi pendii, anche verticali, dovuti all'instaurarsi di fenomeni di erosione spinta (calanchi). Nella grande maggioranza dei casi i suoli agricoli presentano una equa ripartizione di materiale da cui si formano terreni con struttura sabbioso-argillosa, generalmente sciolti, con spessore variabile in relazione alla pendenza ed alla esposizione. La ritenzione idrica è medio bassa con elementi nutritivi ed humus scarsi o modesti. La vocazione di questi terreni, per pendenze entro il 25% e ben esposti, è indirizzata verso la viticoltura e l'olivicoltura, colture che determinano uno sfruttamento normale del suolo e lo preservano da fenomeni di erosione accelerata. Le precipitazioni medie



annuali della zona sono comprese tra i 650 mm della fascia costiera agli oltre 800 mm/anno della collina interna. Il periodo più piovoso è quello compreso tra ottobre e dicembre (circa 80 mm/mese) mentre il mese con il minimo assoluto è quello di luglio (compreso tra i 30 ed i 40 mm). Il clima è di tipo temperato e tende al temperato-caldo nei mesi estivi; le temperature medie sono comprese tra i 13°C del mese di aprile ed i 15°C di ottobre, con punte di 25°C nei mesi di luglio ed agosto. Notevoli sono le escursioni termiche tra giorno e notte, favorite dalla vicinanza del massiccio della Maiella, che determinano condizioni ottimali per l'accumulo di sostanze aromatiche nei grappoli, dando origine a vini dai profumi intensi e caratterizzati. L'indice termico di Winkler, ossia la temperatura media attiva nel periodo aprile-ottobre, è compreso tra 1.700 gradi-giorno (aree più interne) ed i 2.300 gradi-giorno (collina litoranea), condizioni che garantiscono la maturazione ottimale sia delle varietà precoci quali Chardonnay, Pinot, Moscato, sia di quelle medie quali Pecorino, Trebbiano, Malvasia, sia di quelle più tardive come Cocciola, Falanghina e Montepulciano e Montonico.

Provincia de L'Aquila. La provincia de L'Aquila presenta la morfologia tipica delle zone montane con un paesaggio piuttosto aspro e tormentato, in particolare nella parte più interna in corrispondenza della dorsale appenninica, con presenza di alvei e terrazzi fluvio-alluvionali antichi e recenti. Le montagne abruzzesi che caratterizzano la provincia de L'Aquila fanno parte della catena appenninica centro-meridionale e costituiscono il tratto in cui questa raggiunge la massima larghezza, altitudine e compattezza. La compattezza e l'imponenza di queste montagne è nell'ampia diffusione e potenza dei calcari, specialmente calcari compatti ma anche calcari dolomitici, dove sono frequenti fenomeni carsici evidenziati da una idrografia superficiale a deflusso discontinuo o mancante. La vite è presente solo in alcune aree, in particolare nelle cosiddette conche intermontane ed alluvionali interne (Alto Tirino, Valle Peligna, Valle Subequana, Valle Roveto), su terreni ben esposti, drenati e con sufficiente contenuto di elementi nutritivi. Il clima è in generale di tipo temperato, con inverni piuttosto freddi e lunghi. Le temperature medie annuali sono comprese tra i 10 ed i 12°C, con punte di 23-25°C nel mese di luglio. Le precipitazioni annuali si aggirano sugli 800 mm/anno ed hanno una equilibrata distribuzione nel corso dell'anno (dai 40 mm in luglio-agosto ai 70 mm in novembre- dicembre). L'indice termico di Winkler, ossia la temperatura media attiva nel periodo aprile-ottobre, è compresa tra 1.600 gradi-giorno ed i 2.000 gradi-giorno, condizioni che garantiscono la maturazione ottimale delle varietà diffuse in loco (sia precoci che medio-tardive).

Provincia di Pescara. La provincia di Pescara la quale, fatta eccezione per una stretta fascia più interna a confine con le altre tre province della regione che può considerarsi montuosa, è costituita da un'ampia ed estesa fascia collinare litoranea, seguita dalla collina interna ed infine da quella pedemontana che si spinge sino ai piedi del Gran Sasso e della Maiella. Si tratta per la maggior parte di suoli bruni, suoli bruni calcarei (regisuoli e vertisuoli) nonché suoli bruni mediterranei. La vocazione di questi terreni, per pendenze entro il 25% ed esposti a meridione, è indirizzata verso la viticoltura e l'olivicoltura colture che determinano uno sfruttamento normale del suolo e lo preservano da fenomeni di erosione accelerata. Le precipitazioni medie annuali della zona sono comprese tra i 600 mm della fascia costiera agli oltre 800 mm/anno della collina interna. Il periodo più piovoso è quello compreso tra ottobre e dicembre (circa 80 mm/mese) mentre il mese con il minimo assoluto è quello di luglio (compreso tra i 30 ed i 40 mm). Il clima è di tipo



temperato, con temperature medie comprese tra i 13°C di aprile ed i 15°C di ottobre, con punte di 25°C nei mesi di luglio ed agosto. Notevoli sono le escursioni termiche tra giorno e notte, favorite dalla vicinanza del massiccio del Gran Sasso e della Maiella, così come la ventilazione che determinano condizioni ottimali per la sanità delle uve nonché l'accumulo di sostanze aromatiche nei grappoli, dando origine a vini dai profumi intensi e caratterizzati. L'indice termico di Winkler, ossia la temperatura media attiva nel periodo aprile- ottobre, è compreso tra 1.700 gradi-giorno (aree più interne) ed i 2.300 gradi- giorno (collina litoranea), condizioni che garantiscono la maturazione ottimale sia delle varietà precoci quali Chardonnay, Sauvignon, Moscato, Incrocio Manzoni, sia di quelle medio-tardive quali il Pecorino, la Malvasia ed il Trebbiano, sia di quelle tardive quali il Montepulciano.

Provincia di Teramo La provincia di Teramo è costituita da un'ampia ed estesa fascia collinare litoranea, seguita dalla collina interna e pedemontana che si spinge sino ai piedi del massiccio del Gran Sasso, nella parte centromeridionale, ed i Monti della Laga, nella parte settentrionale. La vocazione di questi terreni, di natura argillo-limosa con intercalazioni più sciolte nella parte litoranea, con pendenze in genere piuttosto contenute e buone esposizioni, è indirizzata verso la viticoltura e l'olivicultura, colture che determinano uno sfruttamento normale del suolo e lo preservano da fenomeni di erosione accelerata. Le precipitazioni medie annuali della zona sono comprese tra i 600 mm della fascia costiera agli oltre 800 mm/anno della collina interna. La piovosità è ben distribuita nel corso dell'anno, con un periodo più piovoso comunque compreso tra ottobre e dicembre (circa 70 mm/mese) mentre il mese con il minimo assoluto è quello di luglio (intorno ai 40 mm). Il clima è di tipo temperato caldo, con temperature medie comprese tra i 13°C di aprile ai 15°C di ottobre, con punte di 24-25°C nei mesi di luglio ed agosto. Notevoli sono le escursioni termiche tra giorno e notte, favorite dalla vicinanza del massiccio del Gran Sasso e dei Monti della Laga, così come la 10 ventilazione che determinano condizioni ottimali per la sanità delle uve e l'accumulo di sostanze aromatiche nei grappoli, dando origine a vini dai profumi intensi e caratterizzati. L'indice termico di Winkler, ossia la temperatura media attiva nel periodo aprile-ottobre, è compreso tra 1.800 gradi-giorno (aree più interne) ed i 2.200 gradi-giorno (collina litoranea), che assicurano la completa e corretta maturazione di tutti i vitigni presenti in zona, da quelli precoci come lo Chardonnay ed il Sauvignon, a quelli a maturazione media quali il Trebbiano, il Pecorino, la Passerina a quelli tardivi come la Cococciola, il Montonico ed il Montepulciano.

Categoria di prodotto vitivinicolo

1. Vino

Sintesi del legame



- Informazioni sulla qualità specifica del prodotto attribuibile all'origine geografica e legame causale della qualità specifica con la zona geografica:

Sia i vini rossi che quelli rosati presentano i sentori tipici dei frutti rossi più o meno maturi, quali ciliegia e mora, talora anche di vegetale e spezie; sono vini piuttosto complessi, di buona acidità, con sapore che va dal secco fino all'abboccato; presentano una buona struttura associata ad una grande eleganza e finezza. I vini bianchi si presentano freschi e profumati, con odori di frutta a polpa bianca e tropicale nonché di fiori; sono vini piuttosto complessi dal punto di vista olfattivo, con buona persistenza, sapore che può variare dal secco fino all'abboccato, talvolta con note sapide e minerali. Sono vini di buona acidità, di grande eleganza e finezza. Le peculiari caratteristiche di questi vini derivano dalla particolare orografia del territorio, caratterizzata da colline ampie e soleggiate, che associata alla presenza del mare Adriatico ad est e dei massicci del Gran Sasso a nord-ovest e della Maiella a sud-ovest, che favorisce la formazione di significativi movimenti d'aria (brezze), garantiscono condizioni ottimali per la sanità delle uve e per la loro maturazione. Si determinano così le condizioni ottimali per l'accumulo di sostanze aromatiche nei grappoli che danno origine a vini dai profumi intensi e caratterizzati. - Interazione causale fra gli elementi della zona geografica e la qualità e le caratteristiche del prodotto essenzialmente attribuibili all'ambiente geografico: Le caratteristiche qualitative dei predetti vini sono determinate principalmente delle particolari condizioni pedo-climatiche della zona di produzione, che grazie al clima temperato, ai terreni ben drenanti ma con buona disponibilità idrica, alle marcate escursioni termiche notte/giorno durante la fase di maturazione delle uve, garantiscono una ottimale maturazione dei grappoli e permettono di ottenere delle uve con un adeguato tenore zuccherino ed acidico. Questi parametri, unitamente alle caratteristiche proprie delle varietà coltivate, consentono di ottenere vini di grande qualità, con profili organolettici piuttosto complessi, dalla spiccata tipicità, fortemente legati al territorio ed al vitigno di provenienza.

Categoria di prodotto vitivinicolo

8. Vino frizzante

Sintesi del legame

Date le caratteristiche omogenee del territorio di produzione della IGP Terre Abruzzesi/Terre d'Abruzzo, per i fattori naturali rilevanti per il legame si rimanda alla descrizione illustrata al precedente punto relativo alla categoria 1. Vino.


Categoria di prodotto vitivinicolo

8. Vino frizzante

Sintesi del legame

— Informazioni sulla qualità specifica del prodotto attribuibile all'origine geografica e legame causale della qualità specifica con la zona geografica

I vini frizzanti, bianchi, rossi e rosati presentano una spuma fine ed evanescente, sentori di frutta e fiori piuttosto persistenti, con sapore che può variare dal secco fino all'abboccato, di buona struttura acidica e complessità. Le peculiari



caratteristiche di questi vini derivano dalla particolare orografia del territorio, caratterizzata da colline ampie e soleggiate, che associata alla presenza del mare Adriatico a est e dei massicci del Gran Sasso a nord-ovest e della Maiella a sud-ovest, che favorisce la formazione di significativi movimenti d'aria (brezze), garantiscono condizioni ottimali per la sanità delle uve. Esse determinano le condizioni ottimali per l'accumulo di sostanze aromatiche nei grappoli, dando origine a vini dai profumi intensi e caratterizzati.

— **Interazione causale fra gli elementi della zona geografica e la qualità e le caratteristiche del prodotto essenzialmente attribuibili all'ambiente geografico**

Le peculiarità dei vini frizzanti sono il risultato della combinazione dell'azione delle condizioni pedoclimatiche dell'area di produzione e dei fattori umani che hanno inciso sul potenziale enologico delle uve e sulle tecnologie di elaborazione. Pertanto vi è un forte legame causale tra la qualità specifica dei prodotti e l'origine geografica degli stessi.

Categoria di prodotto vitivinicolo

15. Vino ottenuto da uve appassite

Sintesi del legame

Date le caratteristiche omogenee del territorio di produzione della IGP Terre Abruzzesi/Terre d'Abruzzo, per i fattori naturali rilevanti per il legame si rimanda alla descrizione illustrata al precedente punto relativo alla categoria 1. Vino.

Categoria di prodotto vitivinicolo

15. Vino ottenuto da uve appassite

Sintesi del legame

Informazioni sulla qualità specifica del prodotto attribuibile all'origine geografica e legame causale della qualità specifica con la zona geografica

I passiti bianchi sono ottenuti prevalentemente da uve locali come il Trebbiano abruzzese e uve aromatiche della famiglia dei Moscati e delle Malvasie. Si presentano di colore giallo tendente all'ambrato, odore intenso di frutta matura e di miele; il sapore può variare da secco a dolce, molto persistente. I passiti rossi, prevalentemente prodotti con appassimento delle uve sulla pianta (principalmente Montepulciano da solo o congiuntamente con vitigni internazionali quali Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah), presentano un colore rosso rubino tendente al granato; sono vini di buona longevità, struttura, corpo, grande alcolicità. La produzione di questi vini è limitata alle aree più soleggiate, ventilate e asciutte che garantiscono le migliori condizioni per l'ottenimento di uve sane, surmature, ricche di zuccheri ma soprattutto ricche di sostanze aromatiche che si ritrovano pienamente espresse nei vini che ne derivano.

— **Interazione causale fra gli elementi della zona geografica e la qualità e le caratteristiche del prodotto essenzialmente attribuibili all'ambiente geografico**



I vini passiti descritti devono la loro piacevolezza alla qualità delle uve, alle condizioni pedoclimatiche e alla particolare orografia dell'area di produzione; in particolare, per ottenere tale materia prima sono determinanti le marcate escursioni termiche notte-giorno durante la maturazione dei grappoli che associate all'ottima ventilazione favoriscono la raccolta di uve sane con un equilibrato quadro acido ed aromatico.

Pertanto anche per questi vini vi è un forte legame causale tra qualità specifica del prodotto e origine geografica dei medesimi.

Ulteriori requisiti applicabili

-

Non applicabile

26A02939

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 15 aprile 2026.

Modalità di adempimento all'obbligo di incremento di energia rinnovabile termica nelle forniture di energia.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante «Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE»;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE» e, in particolare, l'art. 28 relativo ai contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni e l'art. 42 relativo ai controlli in materia di incentivi;


Visto l'art. 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili» e, in particolare:

a) l'art. 4, che ha attribuito al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica la facoltà di affidare al Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.a. (di seguito GSE) le attività di gestione, verifica e controllo inerenti ai meccanismi di incentivazione, sostegno e di obbligo previsti dal medesimo decreto legislativo n. 199/2021;

b) l'art. 10, secondo cui il meccanismo aggiornato di cui all'art. 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 si applica anche a interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili di grandi dimensioni, attraverso meccanismi di accesso competitivo;

c) l'art. 46, secondo cui il GSE rilascia e gestisce le garanzie di origine finalizzate a dimostrare la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia nonché quella fornita ai consumatori in base a contratti di energia prodotta da fonti rinnovabili;



Visto l'art. 27 del decreto legislativo n. 199/2021, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili», secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2026, le società che effettuano vendita di energia termica sotto forma di calore per il riscaldamento e il raffrescamento a soggetti terzi per quantità superiori a 500 TEP annui provvedono affinché una quota dell'energia venduta sia rinnovabile; con decreto del Ministro della transizione ecologica sono definite le modalità:

a) di attuazione dell'obbligo secondo traiettorie annuali coerenti con gli obiettivi generali di cui all'art. 3, comma 2;

b) di verifica del rispetto dell'obbligo;

c) con cui può essere ridotta la soglia di 500 TEP annui tenendo conto dell'evoluzione del grado di raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 3, e della sostenibilità economica degli investimenti;

d) con cui i soggetti obbligati che non rispettano l'obbligo provvedono al versamento di un contributo compensativo in un fondo appositamente costituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali finalizzato alla realizzazione di interventi con effetto equivalente ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 3;

e) per l'utilizzo delle risorse confluite nel fondo di cui alla lettera d), secondo criteri di massima efficienza e riduzione dei costi nell'individuazione dei contributi compensativi per i soggetti obbligati al versamento;

e-bis) di ripartizione a carico dei soggetti obbligati dei costi delle attività di gestione, verifica e controllo dell'obbligo secondo criteri di proporzionalità rispetto all'entità dell'obbligo medesimo;

e-ter) di esclusione dall'applicazione dell'obbligo dei contratti di servizio energia, o analoghi, già in essere alla data della sua entrata in vigore, in coerenza con il principio di certezza giuridica;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con cui il Ministero della transizione ecologica ha assunto la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi» e, in particolare, l'art. 13, comma 2, che ha esteso al 1° gennaio 2026 il termine di cui all'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 199/2021;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2026, n. 5, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio» e, in particolare, l'art. 4 e l'art. 14 che hanno modificato rispettivamente l'art. 4 e l'art. 27, comma 2, del decreto legislativo n. 199/2021;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 14 luglio 2023, n. 224, recante «Attuazione dell'art. 46 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 in materia di garanzie di origine»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 21 luglio 2025, n. 194, recante «Aggiornamento della disciplina dei certificati bianchi di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e successive modificazioni ed integrazioni»;

Visto il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima del giugno 2024 trasmesso alla Commissione europea in data 1° luglio 2024 in attuazione del regolamento (UE) 2018/1999;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente decreto disciplina le modalità di attuazione dell'obbligo di incremento della quota di energia rinnovabile termica di cui all'art. 27 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 per le società che effettuano vendita di energia termica sotto forma di calore per il riscaldamento e il raffrescamento a soggetti terzi per quantità superiori a 500 TEP annui.

2. Sono inoltre disciplinate le modalità di gestione e verifica del rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 e di ripartizione dei relativi costi a carico dei soggetti obbligati, nonché le modalità di versamento di un contributo compensativo in caso di mancato rispetto dell'obbligo, l'istituzione e le modalità di utilizzo di un fondo per la promozione delle fonti rinnovabili termiche presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:


a) anno d'obbligo: ciascun anno solare incluso nel periodo d'obbligo a decorrere dall'anno 2026 e fino all'anno 2030;

b) energia termica: calore per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti e per la produzione di acqua calda sanitaria;

c) energia rinnovabile termica: energia termica prodotta da fonti rinnovabili;

d) GO: Garanzia di origine di cui all'art. 46 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 14 luglio 2023, n. 224 recante «Attuazione dell'art. 46 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 in materia di garanzie di origine»;

e) nuovo entrante: il soggetto obbligato che avvia l'esercizio dell'attività di vendita di energia termica per quantità superiori a 500 TEP annui in uno degli anni dal 2026 al 2030;



f) periodo d'obbligo: il triennio 2026-2028 e il biennio 2029-2030, in cui deve essere adempiuto l'obbligo di incremento della quota di energia rinnovabile termica di cui al presente decreto;

g) OIERT: obbligo di incremento dell'energia rinnovabile termica;

h) Portale OIERT: il portale informatico che fa capo al soggetto gestore per l'attuazione e il monitoraggio dell'obbligo di incremento di energia rinnovabile termica di cui al presente decreto;

i) quota di energia rinnovabile termica: rapporto tra il quantitativo di energia rinnovabile termica venduta a utenti finali e il quantitativo complessivo di energia termica venduta a utenti finali;

l) soggetto obbligato: il soggetto che, nell'anno d'obbligo, esercita in qualsiasi forma societaria l'attività di vendita di energia termica a soggetti terzi per quantità superiori a 500 TEP;

m) Soggetto gestore: Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a.;

n) utente finale: soggetto terzo, giuridicamente distinto dal soggetto obbligato, che acquista da questo l'energia termica per uso proprio;

o) vendita di energia termica: qualsiasi tipologia di contratto o accordo tra un soggetto obbligato e un utente finale avente ad oggetto la fornitura di energia termica dietro il pagamento di un prezzo, inclusi i contratti di servizio energetico di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e i contratti di rendimento energetico di cui all'art. 2, comma 2, lettera n) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

2. Per quanto non espressamente previsto al presente articolo, si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Art. 3.

Obbligo di incremento della quota di energia rinnovabile termica

1. Per ciascun periodo d'obbligo, i soggetti obbligati sono tenuti a conseguire una quota di energia rinnovabile termica secondo le traiettorie annuali definite all'Allegato I, in funzione della quota di energia rinnovabile termica media conseguita nel triennio 2022-2024. La media è calcolata considerando le sole annualità per le quali è stata svolta l'attività di vendita di energia termica.

2. Per il primo anno di vendita, i nuovi entranti sono tenuti a conseguire una quota di energia rinnovabile termica pari alla somma dei valori degli incrementi annuali di riferimento stabiliti per i soggetti obbligati, a decorrere dall'anno 2026 e fino all'anno di avvio dell'attività di vendita di energia termica, secondo le modalità indicate all'Allegato I. A partire dal secondo anno di vendita, la quota di energia rinnovabile termica da conseguire nell'anno d'obbligo è definita in funzione della quota di energia rinnovabile termica utilizzata nel primo anno di vendita, secondo le modalità indicate all'Allegato I.

3. Ai fini dell'individuazione del quantitativo di energia termica venduta, si fa riferimento al quantitativo di energia termica venduta annualmente agli utenti finali al netto delle perdite di rete.

4. Nel caso in cui, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il soggetto obbligato sia sottoposto a operazioni societarie di trasformazione, fusione, scissione o cessione di ramo d'azienda, salvo diverso accordo tra le parti, l'obbligo di cui al comma 1, per il periodo d'obbligo in corso, è posto a carico del soggetto risultante dall'operazione societaria o, in caso di più soggetti, del soggetto titolare dei contratti di fornitura ai quali corrisponde il maggior volume di energia termica fornita nell'anno precedente all'operazione societaria. Se i contratti nella titolarità dei soggetti risultanti dall'operazione societaria si equivalgono in termini di volume di energia termica fornita, l'obbligo di cui al comma 1 è posto a carico di questi in misura uguale.

Art. 4.

Modalità di adempimento dell'obbligo

1. L'obbligo di cui all'art. 3 è conseguito entro il 31 marzo dell'anno 2029, per il triennio dal 2026 al 2028, ed entro il 31 marzo 2031, per il successivo biennio dal 2029 al 2030.

2. Nelle more dell'aggiornamento delle regole applicative ai sensi dell'art. 14, comma 3, il quantitativo di energia rinnovabile termica conseguito in ciascun anno è calcolato secondo le modalità di cui all'Allegato II, sezione B. Successivamente, il medesimo quantitativo è calcolato secondo le modalità di cui all'Allegato II, sezione A, ed è conseguito mediante l'annullamento delle seguenti tipologie di titoli:

a) le GO emesse per la produzione di calore e freddo da fonti rinnovabili, relative a energia termica e frigorifera;

b) le GO emesse per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili impiegata dal medesimo soggetto obbligato per alimentare le pompe di calore;

c) i certificati emessi per il calore e freddo di scarto.

3. La quota di energia rinnovabile termica conseguita in misura superiore all'obbligo è sottratta alla quota d'obbligo prevista per il periodo d'obbligo successivo.

Art. 5.

Criteri tecnici di determinazione del calore e del freddo di scarto

1. Con le regole applicative di cui all'art. 14, comma 3, il soggetto gestore definisce le modalità tecniche di determinazione e certificazione del calore e freddo di scarto tenendo conto delle previsioni contenute nella comunicazione della Commissione europea C (2024) 5043 *final*, delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera h) e all'art. 27, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 199/2021, nonché dei seguenti criteri:

a) è qualificabile come calore e freddo di scarto il calore latente di condensazione recuperato dai fumi della



combustione di caldaie in impianti per la sola produzione di calore o in impianti termoelettrici, ivi inclusi gli impianti di cogenerazione;

b) è qualificabile come calore e freddo di scarto il calore prodotto in cogenerazione, estratto in eccesso dal condensatore, quale il calore relativo alle perdite di condensazione.

2. Fatti salvi i casi di cui all'art. 27, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 199/2021, nonché i casi di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, i soggetti obbligati dimostrano che la cogenerazione risulta tecnicamente o economicamente non fattibile sulla base dei dati riportati in un audit energetico o dell'analisi costi-benefici contenuti in una perizia asseverata, secondo modalità definite nelle regole applicative di cui all'art. 14, comma 3.

Art. 6.

Adempimenti dei soggetti obbligati

1. Entro il 30 settembre 2026 i soggetti obbligati sono tenuti a registrarsi sul portale OIERT al fine di comunicare al soggetto gestore, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni:

a) entro la medesima data, l'ammontare di energia termica venduto a utenti finali comprensivo dei dati di cui all'Allegato II, Sezione C, per la determinazione della quota di energia rinnovabile termica relativa al triennio 2022-2024;

b) entro il 31 marzo di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2027, l'ammontare di energia termica venduto a utenti finali nell'anno precedente;

c) entro il 31 marzo di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2027, i dati richiesti per la determinazione della quota di energia rinnovabile termica conseguita secondo quanto previsto nell'Allegato II, Sezioni A e B;

d) in occasione delle comunicazioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, i dati identificativi degli impianti utilizzati per la produzione dell'energia termica venduta, secondo modalità definite dal soggetto gestore con proprie Linee guida.

2. In assenza dei dati relativi all'ammontare dell'energia venduta di cui al comma 1, il soggetto obbligato fornisce i dati basati su una stima che tenga conto, ove possibile, dei quantitativi di energia in ingresso agli impianti di produzione del calore, della loro capacità produttiva e delle utenze fornite.

3. Le modalità e i contenuti delle comunicazioni di cui al presente articolo, nonché le modalità di funzionamento del Portale OIERT, sono disciplinate da linee guida pubblicate dal soggetto gestore, aggiornate con continuità con riguardo ai criteri di computo dell'energia rinnovabile venduta agli utenti finali.

4. Il soggetto gestore rende disponibili ai soggetti obbligati attraverso il Portale OIERT le quote di energia rinnovabile termica da conseguire per ciascun anno d'obbligo.

5. Il soggetto obbligato è tenuto a conservare per un periodo di cinque anni:

a) la documentazione comprovante le dichiarazioni rese ai sensi del presente articolo;

b) i contratti di vendita di energia termica;

c) le fatture di vendita di energia termica;

d) i contratti di approvvigionamento relativi all'energia termica venduta agli utenti finali;

e) le fatture di approvvigionamento dell'energia termica venduta agli utenti finali;

f) i dati, i documenti di funzionamento e gli schemi degli impianti che hanno concorso alla produzione dell'energia termica venduta.

Art. 7.

Controlli documentali

1. Annualmente, il soggetto gestore effettua controlli documentali a campione al fine di verificare la completezza e la veridicità delle comunicazioni di cui all'art. 6.

2. Ai fini dei controlli, il soggetto gestore può acquisire dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (di seguito ARERA) i dati presenti nell'Anagrafica territoriale teleriscaldamento e teleraffrescamento.

3. D'intesa con l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, è promosso uno scambio informativo dei dati necessari alla verifica dell'adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto.

Art. 8.

Controlli in sito

1. Il soggetto gestore può effettuare ispezioni in sito mediante sopralluogo con preavviso.

2. Il preavviso è comunicato al soggetto obbligato destinatario sette giorni prima della data dell'ispezione e indica:

a) data, ora e luogo dell'ispezione;

b) il nominativo del soggetto o dei soggetti incaricati dell'ispezione;

c) l'invito a presenziare e collaborare, anche tramite delegato;

d) la documentazione da rendere disponibile per l'espletamento dell'ispezione.

3. Nel corso del sopralluogo possono essere richiesti e acquisiti atti, documenti, schemi tecnici, registri ed ogni altra informazione ritenuta utile nonché effettuati rilievi fotografici, purché si tratti di elementi strettamente connessi alle esigenze di controllo. Al termine dell'ispezione, è redatto un processo verbale con l'indicazione delle operazioni effettuate, della documentazione esaminata, delle informazioni acquisite e delle eventuali dichiarazioni rese dal soggetto obbligato o dal suo delegato. Il verbale è sottoscritto dai soggetti incaricati del controllo e dal soggetto destinatario del controllo o un suo delegato a cui



è rilasciata una copia. Nel verbale si dà atto dell'eventuale rifiuto di sottoscrizione da parte del soggetto obbligato o del suo delegato.

Art. 9.

Esiti dei controlli

1. Qualora nel corso dei controlli emerga l'inadempimento degli obblighi relativi alle comunicazioni di cui all'art. 6, il soggetto gestore assegna al soggetto obbligato un termine non superiore a trenta giorni per fornire chiarimenti e integrare le comunicazioni medesime ai fini della quantificazione della quota di energia da conseguire nel periodo d'obbligo ai sensi dell'art. 3.

2. Qualora nel corso dei controlli emerga l'inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 3, il soggetto gestore determina il contributo compensativo di cui all'art. 10 e trasmette al soggetto obbligato una richiesta di pagamento.

3. Il soggetto gestore sottopone annualmente ad approvazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (di seguito Ministero) il piano delle verifiche corredato dei relativi costi, nonché il riepilogo dei dati relativi alle verifiche eseguite e all'esito delle stesse.

Art. 10.

Contributo compensativo

1. I soggetti obbligati che, sulla base delle dichiarazioni di cui all'art. 6, risultano inadempienti in tutto o in parte all'obbligo OIERT di cui al presente decreto sono tenuti a corrispondere un contributo compensativo in euro pari al prodotto tra il valore addizionale del TEP di energia rinnovabile termica e il numero dei TEP di mancata produzione da fonti energetiche rinnovabili rispetto a quello dovuto nel periodo d'obbligo, secondo le modalità di calcolo di cui all'Allegato III.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero, su proposta del soggetto gestore, è determinato il valore addizionale del TEP di energia rinnovabile termica, sulla base della differenza tra il costo di produzione di un TEP termico per mezzo delle tecnologie rinnovabili termiche di riferimento e il costo di produzione termica convenzionale a gas naturale, tenendo conto, tra l'altro, del costo degli impianti, del costo degli input energetici e dei rendimenti di conversione.

3. Il valore addizionale del TEP di energia rinnovabile termica di cui al comma 2 è aggiornato, al termine di ogni periodo di obbligo, tenendo conto dell'andamento dei prezzi di mercato delle tecnologie, dei vettori energetici rilevanti per le modalità di assolvimento dell'obbligo e dei dati di monitoraggio di cui all'art. 12, comma 2.

4. Entro il 31 maggio dell'anno successivo a ogni periodo d'obbligo, il soggetto gestore quantifica il contributo compensativo dovuto dai soggetti obbligati risultati inadempienti e trasmette agli stessi una richiesta di pagamento.

5. Il contributo compensativo è versato al fondo di cui all'art. 11 entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento di cui al comma precedente, secondo le modalità indicate dal soggetto gestore nel provvedimento medesimo.

6. Il soggetto gestore comunica al Ministero e alla Casa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) l'elenco dei soggetti per i quali è stato adottato il provvedimento di cui al comma 4 e di cui all'art. 9 comma 2 e adotta tutti gli atti necessari ad assicurarne l'attuazione.

Art. 11.

Fondo per la promozione delle fonti rinnovabili termiche

1. È istituito presso la CSEA il fondo denominato «Fondo per la promozione delle fonti rinnovabili termiche».

2. Le risorse del Fondo sono destinate alla promozione dell'utilizzo dell'energia rinnovabile termica, attraverso il meccanismo di accesso competitivo per l'incentivazione degli interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili di grandi dimensioni di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 199/2021.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 199/2021, l'ARERA stabilisce con proprio provvedimento le modalità di gestione del Fondo di cui al presente articolo.

Art. 12.

Monitoraggio

1. Entro il 15 ottobre dell'anno successivo a ogni periodo d'obbligo, il soggetto gestore trasmette al Ministero una relazione sull'attività svolta in cui sono indicati:

a) lo stato di attuazione dell'obbligo, tenendo conto in particolare del numero dei soggetti obbligati e dei quantitativi di incremento di energia rinnovabile termica registrati;

b) una sintesi degli andamenti di mercato delle GO coinvolte nel meccanismo d'obbligo;

c) un'analisi degli interventi effettuati dai soggetti obbligati ai fini dell'OIERT;

d) eventuali criteri per la revisione della soglia d'obbligo e delle percentuali di incremento della quota d'obbligo di cui all'art. 3.

2. Con le Linee guida di cui all'art. 6, comma 3, il soggetto gestore stabilisce altresì le modalità con cui i soggetti obbligati trasmettono, a fini di monitoraggio, i dati relativi ai costi di investimento, ai costi operativi, ai costi dei combustibili e ai parametri di funzionamento degli impianti di produzione di calore.



Art. 13.

Corrispettivi per la copertura dei costi operativi

1. Il corrispettivo a copertura degli oneri sostenuti dal Soggetto gestore per l'esercizio delle attività di gestione, verifica e controllo derivanti dall'attuazione del presente decreto è posto a carico dei soggetti obbligati in misura proporzionale all'entità dell'obbligo derivante dal presente decreto.

2. Entro il 30 novembre 2026, il Soggetto gestore sottopone al Ministero per l'approvazione una proposta contenente:

a) la quantificazione degli oneri, ivi inclusi i costi di avvio dell'attività;

b) le modalità di ripartizione degli oneri secondo il criterio di cui al comma 1.

3. Entro il 31 maggio dell'anno successivo a ciascun periodo d'obbligo, il Soggetto gestore sottopone al Ministero per l'approvazione una proposta contenente la determinazione dell'entità del corrispettivo per il periodo d'obbligo di riferimento e le modalità di pagamento del corrispettivo.

Art. 14.

Disposizioni finali e transitorie

1. Al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 14 luglio 2023, n. 224, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 2, comma 1, lettera t), il punto 3 è sostituito dal seguente: «3. con riferimento all'energia termica: qualsiasi sistema di distribuzione dell'energia termica/frigorifera, ivi incluse le reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento di cui all'art. 2, comma 2, lettera gg), del decreto legislativo n. 102 del 2014 censite nell'Anagrafica territoriale teleriscaldamento e teleraffrescamento ai sensi della delibera ARERA 574/2018/R/tlr»;

b) all'art. 14:

i. il primo periodo del comma 1 è sostituito dai seguenti: «1. Possono essere qualificati ai fini dell'emissione delle GO di cui al presente capo tutti gli impianti di produzione di energia termica e/o frigorifera da fonti rinnovabili, anche mediante l'impiego di gas rinnovabili o di energia elettrica rinnovabile nell'ambito di un processo di conversione di energia finalizzato alla produzione di energia termica. Nel caso di utilizzo del gas rinnovabile prelevato dalla rete per la produzione di energia termica, anche cogenerata, gli impianti possono essere qualificati ai fini del riconoscimento delle GO. In tal caso, l'emissione delle garanzie per la produzione di energia termica e/o frigorifera dovrà prevedere l'annullamento delle GO emesse per la produzione di gas rinnovabili per certificarne l'uso nell'ambito di un processo di conversione di energia finalizzato alla produzione di energia termica.»;

ii. il comma 2 è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'emissione delle GO riferite all'energia termica e frigorifera prodotta e immessa nelle reti di teleriscaldamento di cui all'art. 2, comma 2, lettera gg) del decreto legislativo n. 102 del 2014, il GSE acquisisce le misure dell'energia termica immessa in rete direttamente dai

soggetti gestori del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento. Le modalità e le tempistiche di acquisizione delle misure dell'energia termica e/frigorifera immessa in rete sono definite dal GSE nell'ambito delle regole applicative di cui all'art. 17, comma 1, previa verifica positiva da parte dell'ARERA»;

iii. dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Nell'ambito della definizione dei provvedimenti di cui all'art. 20, commi 4 e 5, sono stabilite le modalità attuative del comma 1, secondo periodo, al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto all'art. 4, comma 4, e per garantire che la stessa quantità di energia non sia conteggiata più volte»;

c) All'art. 16:

i. il comma 3 è sostituito dal seguente: «In caso di emissione della GO per la produzione di energia da fonti rinnovabili possono essere emesse sia GO per la produzione di energia termica sia GO per la produzione di energia elettrica»;

ii. i commi 4 e 5 sono abrogati.

2. Per le finalità del presente decreto, il GSE istituisce un sistema di certificazione della produzione di energia termica da calore e freddo di scarto in analogia a quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 14 luglio 2023, n. 224.

3. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Soggetto Gestore sottopone al Ministero per l'approvazione l'aggiornamento delle regole applicative del decreto ministeriale 14 luglio 2023, n. 224, con cui definisce altresì le modalità tecniche di determinazione del calore e freddo di scarto nonché le modalità di emissione di certificati della produzione di energia termica da calore e freddo di scarto di cui al comma 2, tenendo conto dei criteri di cui all'art. 5.

4. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica le disposizioni di cui al presente decreto possono essere estese a società che effettuano vendita di energia termica a utenti finali per quantità inferiori a 500 TEP annui, con conseguente aggiornamento delle traiettorie annuali incrementali, sulla base dei dati di monitoraggio di cui all'art. 12, tenendo conto dell'evoluzione del grado di raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 199/2021 e della sostenibilità economica degli investimenti.

5. Il presente decreto si applica ai contratti di servizio energetico e di prestazione energetica sottoscritti o rinnovati dopo la sua entrata in vigore.

6. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

7. Il presente decreto, di cui gli allegati costituiscono parte integrante, è trasmesso ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2026

Il Ministro: PICHETTO FRATIN

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 1750



(Metodologia di calcolo per la determinazione della quota e del quantitativo di energia rinnovabile termica da conseguire)

Sezione A – Soggetti obbligati

Per i soggetti obbligati, il quantitativo di energia rinnovabile termica da conseguire nelle vendite di energia termica nel periodo d’obbligo “h”, espresso in TEP, è calcolato, secondo la seguente formula:

$$H_{FER\ periodo\ obbl\ h} = \sum(H_{\% FER\ anno\ obbl\ n} \cdot H_{v\ risc\ n})$$

Dove:

$H_{v\ risc\ n}$: quantitativo di energia termica venduta a utenti finali nell’anno d’obbligo “n”, misurata in TEP;

$H_{\% FER\ anno\ obbl\ n}$: quota percentuale di energia rinnovabile termica dell’energia termica venduta a utenti finali da conseguire nell’anno obbligo “n” calcolata mediante la seguente formula:

$$H_{\% FER\ anno\ obbl\ n} = H_{\% FER\ stor} + \sum \Delta H_{\% FER\ anno\ obbl\ n}$$

$H_{\% FER\ stor}$: quota percentuale di energia rinnovabile termica media conseguita nelle vendite di energia termica nel triennio 2022-2024, calcolata mediante la seguente formula:

$$H_{\% FER\ stor} = \frac{H_{\% FER\ 2022} + H_{\% FER\ 2023} + H_{\% FER\ 2024}}{3}$$

$H_{\% FER\ 2022}$, $H_{\% FER\ 2023}$, $H_{\% FER\ 2024}$: quote percentuali di energia rinnovabile termica conseguite nelle vendite di energia termica, rispettivamente, negli anni 2022, 2023 e 2024 calcolate secondo quanto definito all’Allegato II sezione C;

$\Delta H_{\% FER\ anno\ obbl\ n}$: incremento annuale della quota percentuale di energia rinnovabile termica da conseguire nelle vendite di energia termica nell’anno obbligo “n”. Tale incremento è determinato in funzione di $H_{\% FER\ stor}$ come riportato nelle seguenti formule:

Se $H_{\% FER\ stor} > 90\%$, allora: $\Delta H_{\% FER\ anno\ obbl\ n} = 0\%$

Se $H_{\% FER\ stor} \leq 90\%$, allora: $\Delta H_{\% FER\ anno\ obbl\ n} = (1 - H_{\% FER\ stor}) \times \Delta H_{\% FER\ anno\ obbl\ n\ ref}$

$\Delta H_{\% FER\ anno\ obbl\ n\ ref}$: incremento annuale di riferimento della quota percentuale di energia rinnovabile termica da conseguire nell’anno obbligo “n” rispetto all’anno d’obbligo “n-1”. I valori di riferimento sono riportati nella tabella 1;

Tabella 1: valori degli incrementi annuali di riferimento $\Delta H_{\% FER\ anno\ obbl\ n\ ref}$

$\Delta H_{\% FER\ anno\ obbl\ n\ ref}$				
2026	2027	2028	2029	2030
0,50%	1,30%	2,00%	2,00%	2,50%



Sezione B – Nuovi entranti

Per i nuovi entranti, il quantitativo di energia rinnovabile termica da conseguire nelle vendite di energia termica nel periodo d'obbligo "h" è calcolato mediante le medesime formule delineate all'allegato I sezione A, mentre la quota percentuale rinnovabile delle vendite di energia termica da conseguire nel primo anno d'obbligo è calcolata secondo la seguente formula:

$$H_{\% FER \text{ anno obbl } 1} = \sum \Delta H_{\% FER \text{ anno obbl } n \text{ ref}}$$


$\Delta H_{\% FER \text{ anno obbl } n \text{ ref}}$: incremento annuale di riferimento della quota percentuale di energia rinnovabile termica da conseguire nell'anno obbligo n. I valori di riferimento sono riportati nella tabella 1 della sezione A.

A partire dal secondo anno:

$$H_{\% FER \text{ anno obbl } n} = H_{\% FER \text{ anno obbl } 1} + \sum \Delta H_{\% FER \text{ anno obbl } n}$$

$\Delta H_{\% FER \text{ anno obbl } n}$: incremento annuale della quota percentuale di energia rinnovabile termica, da conseguire negli anni successivi al primo anno di vendita di energia termica, calcolato secondo la seguente formula:

$$\Delta H_{\% FER \text{ anno obbl } n} = (1 - H_{\% FER \text{ anno obbl } 1}) \times \Delta H_{\% FER \text{ anno obbl } n \text{ ref}}$$



(Metodologia di calcolo per la determinazione della quota e del quantitativo di energia rinnovabile termica conseguita)

Sezione A

Per i soggetti obbligati, il quantitativo di energia rinnovabile termica conseguito nelle vendite di energia termica nel periodo d'obbligo "h", espresso in TEP, è calcolato secondo la seguente formula:

$$H_{FERh} = \sum (H_{\%FERn} \cdot H_{vriscn})$$

Dove:

H_{vriscn} : quantitativo di energia termica venduta a utenti finali nell'anno d'obbligo "n", espresso in TEP;

$H_{\%FERn}$: quota percentuale rinnovabile della vendita di energia termica nell'anno d'obbligo "n", calcolata mediante la seguente formula:

$$H_{\%FERn} = \frac{GO_{FER-Tn} + GO_{TLR-FERn} + k \cdot C_{WHn}}{\frac{H_{vriscn}}{(1-p)} - GO_{FER-pdcn}}$$

GO_{FER-Tn} : garanzie di origine emesse per la produzione di energia termica e/o frigorifera da fonti rinnovabili immessa in sistemi di distribuzione dell'energia termica diversi da sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento e annullate entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno d'obbligo "n", espressa in TEP;

$GO_{TLR-FERn}$: garanzie di origine emesse per la produzione di energia termica e/o frigorifera immessa in sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento e annullate entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno d'obbligo "n", espressa in TEP;

C_{WHn} : certificati emessi per la produzione di calore e freddo di scarto e annullati entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno d'obbligo "n", espressa in TEP;

k : un fattore moltiplicativo che determina il contributo dell'energia termica prodotta da calore e freddo di scarto ai fini del soddisfacimento dell'obbligo e che assume un valore di 0,25 nel caso di calore e freddo di scarto prodotto da un processo di termovalorizzazione dei rifiuti e un valore di 0,5 in tutti gli altri casi;

p : perdite di rete poste convenzionalmente pari al 18%, corrispondente al valore medio di settore, oppure, su richiesta del soggetto obbligato, pari al dato di perdite effettivamente misurato;

$GO_{FER-pdcn}$: garanzie di origine emesse per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili annullate entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno d'obbligo "n" per certificare il consumo di energia elettrica per l'alimentazione delle pompe di calore del medesimo soggetto obbligato, espressa in TEP. A tal fine, è possibile considerare le garanzie di origine emesse per l'autoconsumo di energia elettrica da fonti rinnovabili o, in assenza di autoproduzione, quelle annullate nell'ambito di contratti di fornitura di energia verde 100% rinnovabile ai sensi della delibera Arg/elt 104/11 e ss.mm.ii., con riferimento alla quantità di energia elettrica consumata dalle pompe di calore.



Sezione B

Nelle more dell'aggiornamento delle regole applicative di cui all'articolo 14, comma 3, la quota di energia rinnovabile termica è calcolata come segue:

$$H_{\%FER n} = \frac{H_{p FER n} + k \cdot H_{WH n}}{\frac{H_{vrisc n}}{(1-p)} - GO_{FER-pdc n}}$$

Dove, oltre a quanto già definito della sezione A:

- $H_{p FER n}$: energia rinnovabile termica prodotta da impianti che alimentano le utenze oggetto della vendita di energia termica nell'anno d'obbligo "n", in TEP;
- $GO_{FER-pdc n}$: garanzie di origine emesse per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili annullate entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno d'obbligo "n" per certificare il consumo di energia elettrica per l'alimentazione delle pompe di calore del medesimo soggetto obbligato, espressa in TEP. A tal fine, è possibile considerare le garanzie di origine emesse per l'autoconsumo di energia elettrica da fonti rinnovabili o, in assenza di autoproduzione, quelle annullate nell'ambito di contratti di fornitura di energia verde 100% rinnovabile ai sensi della delibera Arg/elt 104/11 e ss.mm.ii., con riferimento alla quantità di energia elettrica consumata dalle pompe di calore.
- ;

$H_{WH n}$: energia termica relativa al recupero di calore e freddo di scarto nell'anno d'obbligo "n", espressa in TEP.

$$H_{p FER n} = \sum H_{u i} \cdot F_{eq FER i} + C_{imm comp i} \cdot F_{eq FER i}$$


Dove:

- $H_{u i}$: energia termica prodotta per la tecnologia i, inclusa quella prodotta per l'alimentazione dei gruppi frigo ad assorbimento, espressa in TEP;
- $C_{imm comp i}$: energia frigorifera prodotta per la tecnologia i da sole pompe di calore a compressione ovvero non contabilizzando eventuali contributi di pompe di calore ad assorbimento, espressa in TEP;
- $F_{eq FER i}$: fattori di conversione in energia termica equivalente a rinnovabile da valorizzare secondo la tabella 2;
- SCOP: coefficiente di prestazione stagionale della pompa di calore per la stagione di riscaldamento;
- SEER: rapporto di efficienza energetica stagionale della pompa di calore per la stagione di raffrescamento.



Tabella 2: fattori di conversione utilizzati per il calcolo dell'energia rinnovabile H_{pFERn}

	Tecnologia	F_{eqFERi}
Energia termica immessa	Termoelettrici CHP fossili	0
	Boiler fossili	0
	Geotermia usi diretti	1
	Solare termico	1
	Termoelettrici e boiler alimentati a bioenergie diverse da rifiuti	1
	Termoelettrici CHP Rifiuti	0,5
	Pompe di calore alimentate da calore ambiente	(SCOP-1)/SCOP
Energia frigorifera immessa	Pompe di calore a compressione	(SEER-1)/SEER



Sezione C

Per definire la quota di energia rinnovabile termica degli anni 2022, 2023 e 2024 ai fini della determinazione della quota d'obbligo di cui all'allegato I, sezione A, si applica la seguente formula:

$$H_{\%FER\ n} = \frac{H_{p\ FER\ tot\ n} + k \cdot H_{WH\ n}}{\frac{H_{vrisc\ n}}{(1-p)} - EE_{FER-PDC}}$$

Dove, oltre a quanto già definito della sezione A e B:

$H_{p\ FER\ tot\ n}$: energia rinnovabile termica prodotta da impianti che alimentano le utenze oggetto della vendita di energia termica negli anni 2022, 2023 e 2024, immessa o non immessa in sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento, espressa in TEP, calcolata mediante la seguente formula:

$$H_{p\ FER\ tot\ n} = \sum H_{u\ i} \cdot F_{eq\ FER\ i} + C_{imm\ comp\ i} \cdot F_{eq\ FER\ i}$$



(Metodologia di calcolo per la determinazione del contributo compensativo)

Se la quantità di energia rinnovabile termica conseguita nel periodo d'obbligo da un soggetto obbligato (H_{FERh}) risulta inferiore alla quantità di energia rinnovabile termica da conseguire nel periodo stesso ($H_{FER\ periodo\ obbl\ h}$):

$$H_{FERh} < H_{FER\ periodo\ obbl\ h}$$

il contributo compensativo è pari a:

$$C_{comp} = \frac{(H_{FER\ periodo\ obbl\ h} - H_{FERh})}{(1 - p)} \cdot C_{tep\ FER}$$

Dove:

$H_{FER\ periodo\ obbl\ h}$: quantità di energia termica da fonti rinnovabili da conseguire nel periodo d'obbligo h calcolata secondo le modalità di cui all'allegato I;

H_{FERh} : quantità di energia termica da fonti rinnovabili conseguita nel periodo d'obbligo h calcolata secondo le modalità di cui all'allegato II;

p : perdite di rete convenzionali poste convenzionalmente pari al 18%, media del settore;

$C_{tep\ FER}$: il costo aggiuntivo del TEP di energia rinnovabile termica calcolato mediante la seguente:

$$C_{tep\ FER} = LCOH_{FER\ rif} - LCOH_{conv}$$

dove:

$LCOH_{FER\ rif}$: costo unitario attualizzato dell'unità di energia termica prodotta per la tecnologia termica rinnovabile di riferimento calcolato mediante la seguente:

$$LCOH_{FER\ rif} = \frac{\frac{C_{CAP\ FER\ rif}}{FVA} + C_{o\&m\ FER\ rif} + \frac{PE_{FER\ rif}}{\eta_{H\ FER\ rif}} \cdot h_{eq}}{h_{eq}}$$

$C_{CAP\ FER\ rif}$: costo di investimento specifico per la tecnologia FER di riferimento;

$C_{o\&m\ FER\ rif}$: costi operativi e di manutenzione esclusi i costi di alimentazione dell'impianto FER di riferimento;

$PE_{FER\ rif}$: prezzo dell'energia per la tecnologia FER di riferimento. Al prezzo è aggiunto inoltre il valore attribuito alle garanzie di origine per la produzione di energia elettrica rinnovabile, il cui annullamento è necessario al fine di considerare l'intera produzione di energia termica della tecnologia rinnovabile di riferimento come rinnovabile;

$\eta_{H\ FER\ rif}$: rendimento di conversione per la produzione di energia termica per la tecnologia rinnovabile di riferimento;

h_{eq} : ore equivalenti di utilizzo;



e dove:

$LCOH_{conv}$: costo unitario attualizzato dell'unità di energia termica prodotta tramite la tecnologia termica convenzionale boiler a gas calcolato mediante la seguente:

$$LCOH_{conv} = \frac{\frac{C_{CAP\ conv}}{FVA} + C_{o\&m\ conv} + \frac{PE_{conv}}{\eta_{H\ conv}} \cdot h_{eq} + P_{CO2} \cdot \frac{FE_{GN}}{\eta_{H\ conv}} \cdot (1 - Q_{FAETS}) \cdot h_{eq}}{h_{eq}}$$

$C_{CAP\ conv}$: costo di investimento specifico per la tecnologia convenzionale posto, per il primo periodo di obbligo;

$C_{o\&m\ conv}$: costi operativi e di manutenzione, esclusi i costi di alimentazione dell'impianto;

PE_{conv} : prezzo energia per la tecnologia convenzionale;

$\eta_{H\ conv}$: rendimento stagionale boiler convenzionale;

P_{CO2} : prezzo delle quote di emissione CO2;

FE_{GN} : fattore emissivo gas naturale in g/MJ;

Q_{FAETS} : quota percentuale delle quote assegnate a livello gratuito in ETS;

h_{eq} : ore equivalenti di utilizzo;

FVA : fattore di annualizzazione dei costi capitali calcolato mediante la seguente:

$$FVA = \sum_{n=1}^N \frac{1}{(1+r)^n} = [1 - 1/(1+r)^N]/i$$

r : tasso di attualizzazione posto convenzionalmente pari al 6%;

N : durata vita utile posta convenzionalmente pari a 20 anni.



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 giugno 2026.

Riapertura dei buoni del Tesoro poliennali 3,30%, con godimento 15 aprile 2026 e scadenza 15 giugno 2033, quinta tranche, tramite sindacato di collocamento.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23, relativo agli operatori «specialisti in titoli di Stato italiani»;

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), e successive modificazioni, concernente la selezione e valutazione degli specialisti in titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del «Testo unico», in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui è stato affidato a Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan* S.p.a.) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo

e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;


Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni, recante il «Codice dei contratti pubblici», ed in particolare l'art. 56, comma 1, lettera *i*), ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;



Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 giugno 2026 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 42.346 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 10 aprile e 13 maggio 2026, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,30% con godimento 15 aprile 2026 e scadenza 15 giugno 2033;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerata l'opportunità di affidare la gestione dell'emissione dei citati buoni ad un sindacato di collocamento composto da tutti gli specialisti al fine di ottenere la più ampia distribuzione del prestito presso gli investitori e di contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo;

Considerata l'opportunità che il sindacato di cui sopra sia coordinato dagli specialisti Banco Santander SA, BNP Paribas, BofA Securities Europe S.A., Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan SE e Morgan Stanley Europe SE in qualità di lead manager con i restanti Specialisti nel ruolo di *co-lead manager*;

Considerato che l'offerta dei suddetti buoni avverrà in conformità alla «*Offering Circular*» del 9 giugno 2026;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è autorizzata l'emissione di una quinta *tranche* di buoni del Tesoro poliennali, con le seguenti caratteristiche:

importo:	13.000 milioni di euro
decorrenza:	15 aprile 2026
scadenza:	15 giugno 2033
tasso di interesse:	3,30% annuo, con ciclo cedolare il 15 giugno ed il 15 dicembre di ogni anno di durata del prestito
data di regolamento:	16 giugno 2026
dietimi d'interesse:	1 giorno
prezzo di riapertura dell'emissione	98,597
rimborso:	alla pari
commissione di collocamento:	0,15% dell'importo nominale dell'emissione

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale di emissione del 10 aprile 2026.

La prima cedola, essendo pervenuta in scadenza, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali e le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche negli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

In applicazione della convenzione stipulata in data 8 novembre 2016 tra il Ministero dell'economia e delle finanze, Banca d'Italia e la Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan* S.p.a.) - in forza dell'art. 26 del «Testo unico», citato nelle premesse - il capitale nominale collocato verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito titoli in essere presso la predetta società a nome degli operatori.

Art. 3.


Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 15 giugno 2033, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, nonché quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello della prima *tranche* del prestito.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

Art. 4.

Il Ministero dell'economia e delle finanze procederà all'offerta dei BTP in conformità all'«*Offering Circular*» del 9 giugno 2026.



Il prestito di cui al presente decreto verrà collocato, per l'intero importo, tramite un sindacato di collocamento composto da tutti gli specialisti al fine di ottenere la più ampia distribuzione del prestito presso gli investitori e di contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo.

Il sindacato di collocamento è coordinato dagli specialisti Banco Santander SA, BNP Paribas, BofA Securities Europe S.A., Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan SE e Morgan Stanley Europe SE in qualità di *lead-managers* con i restanti specialisti nel ruolo di *co-lead manager*, secondo i termini e le condizioni previste dal relativo accordo di sottoscrizione.

Il Ministero dell'economia e delle finanze riconoscerà agli Specialisti *lead-manager* di cui sopra la commissione totale prevista dall'art. 1 del presente decreto. Tali soggetti a loro volta potranno retrocedere tale commissione, in tutto o in parte, ai *co-lead manager* del sindacato di collocamento.

Art. 5.

Il giorno 16 giugno 2026 la Banca d'Italia riceverà dai coordinatori del sindacato di collocamento l'importo determinato in base al prezzo di emissione, di cui all'art. 1, al netto della commissione di collocamento, unitamente al rateo di interesse calcolato al tasso del 3,30% annuo lordo, per un giorno. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Il medesimo giorno 16 giugno 2026 la Banca d'Italia provvederà a versare il suddetto importo, nonché l'importo corrispondente alla commissione di collocamento di cui al medesimo art. 1, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, con valuta stesso giorno.

L'importo della suddetta commissione sarà scritturato dalla Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato fra i «pagamenti da regolare».

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato rilascerà quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

L'onere relativo al pagamento della suddetta commissione di collocamento farà carico al capitolo 2242 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2026 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministe-

ro dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2033 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

26A02996

DECRETO 10 giugno 2026.

Riapertura dei buoni del Tesoro poliennali 4,65%, con godimento 9 settembre 2025 e scadenza 1° ottobre 2055, quinta tranche, tramite sindacato di collocamento.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico (di seguito «Testo unico»); e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»); ove si definiscono per l'anno finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23, relativo agli operatori «specialisti in titoli di Stato italiani»;

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), e successive modificazioni, concernente la selezione e valutazione degli specialisti in titoli di Stato;



Visti gli articoli 24 e seguenti del «Testo unico», in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui è stato affidato a Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan S.p.a.*) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni, recante il «Codice dei contratti pubblici», ed in particolare l'art. 56, comma 1, lettera *i*), ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 giugno 2026 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 42.346 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 2 settembre e 13 novembre 2025, nonché 21 gennaio 2026, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 4,65%, con godimento 9 settembre 2025 e scadenza 1° ottobre 2055;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerata l'opportunità di affidare la gestione dell'emissione dei citati buoni ad un sindacato di collocamento composto da tutti gli specialisti al fine di ottenere la più ampia distribuzione del prestito presso gli investitori e di contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo;

Considerata l'opportunità che il sindacato di cui sopra sia coordinato dagli specialisti Banco Santander SA, BNP Paribas, BofA Securities Europe S.A., Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan SE e Morgan Stanley Europe SE, in qualità di *lead manager* con i restanti specialisti nel ruolo di *co-lead manager*;

Considerato che l'offerta dei suddetti buoni avverrà in conformità alla «*Offering circular*» del 9 giugno 2026;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è autorizzata l'emissione di una quinta *tranche* di buoni del Tesoro poliennali, con le seguenti caratteristiche:

importo:	5.000 milioni di euro
decorrenza:	9 settembre 2025
scadenza:	1° ottobre 2055
tasso di interesse:	4,65% annuo, con ciclo cedolare il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno di durata del prestito
data di regolamento:	16 giugno 2026



dietimi d'interesse:	76 giorni
prezzo di riapertura dell'emissione:	100,631
rimborso:	alla pari
commis- sione di collocamento:	0,25% dell'importo nominale dell'emissione

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale di emissione del 2 settembre 2025.

Le prime due cedole, essendo pervenute in scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali e le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche negli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

In applicazione della convenzione stipulata in data 8 novembre 2016 tra il Ministero dell'economia e delle finanze, Banca d'Italia e la Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan* S.p.a.) - in forza dell'art. 26 del «Testo unico», citato nelle premesse - il capitale nominale collocato verrà riconosciuto mediante accredito nei conti di deposito titoli in essere presso la predetta società a nome degli operatori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° ottobre 2055 ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, nonché quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto,

ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2, del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello della prima *tranche* del prestito.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

Art. 4.

Il Ministero dell'economia e delle finanze procederà all'offerta dei BTP in conformità all'«*Offering circular*» del 9 giugno 2026.

Il prestito di cui al presente decreto verrà collocato, per l'intero importo, tramite un sindacato di collocamento composto da tutti gli specialisti al fine di ottenere la più ampia distribuzione del prestito presso gli investitori e di contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo.

Il sindacato di collocamento è coordinato dagli specialisti Banco Santander SA, BNP Paribas, BofA Securities Europe S.A., Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan SE e Morgan Stanley Europe SE in qualità di *lead-managers* con i restanti specialisti nel ruolo di *co-lead manager*, secondo i termini e le condizioni previste dal relativo accordo di sottoscrizione.

Il Ministero dell'economia e delle finanze riconoscerà agli specialisti *lead-manager* di cui sopra la commissione totale prevista dall'art. 1 del presente decreto. Tali soggetti a loro volta potranno retrocedere tale commissione, in tutto o in parte, ai *co-lead manager* del sindacato di collocamento.

Art. 5.


Il giorno 16 giugno 2026 la Banca d'Italia riceverà dai coordinatori del sindacato di collocamento l'importo determinato in base al prezzo di emissione, di cui all'art. 1, al netto della commissione di collocamento, unitamente al rateo di interesse calcolato al tasso del 4,65% annuo lordo, per settantasei giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Il medesimo giorno 16 giugno 2026 la Banca d'Italia provvederà a versare il suddetto importo, nonché l'importo corrispondente alla commissione di collocamento di cui al medesimo art. 1, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, con valuta stesso giorno.

L'importo della suddetta commissione sarà scritturato dalla sezione di Roma della Tesoreria dello Stato fra i «pagamenti da regolare».

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato rilascerà quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, Capitolo



5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

L'onere relativo al pagamento della suddetta commissione di collocamento farà carico al capitolo 2242 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2026 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2055 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

26A02997

DECRETO 10 giugno 2026.

Emissione delle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro a 367 giorni, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923 e successive modificazioni, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e in particolare l'art. 71;

Visto l'art. 548 del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» (di seguito «Regolamento»), approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale,

il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23 relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito «specialisti»);

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la «Selezione e la valutazione degli specialisti in titoli di Stato» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visti gli articoli 4 e 11 del testo unico, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del testo unico, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale del 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan S.p.a.*) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto l'art. 17 del testo unico, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di Paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della



Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028» ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2026;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori ammessi a partecipare espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 giugno 2026 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 42.346 milioni di euro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del testo unico nonché del decreto cornice e in deroga all'art. 548 del regolamento, è disposta per il 12 giugno 2026 l'emissione di una prima *tranche* dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT), a trecentosessantasette giorni con scadenza 14 giugno 2027, fino al limite massimo in valore nominale di 8.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto a) decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.


Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile – derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto – e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.



Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta gli operatori specialisti nonché gli aspiranti specialisti.

Sia gli specialisti che gli aspiranti partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori specialisti e con gli operatori notificati dal Ministero dell'economia e delle finanze che intendano avanzare domanda di iscrizione nell'elenco specialisti, per regolare la partecipazione alle aste.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori ammessi a partecipare alle aste devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a

partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate con le modalità stabilite dalle convenzioni di cui all'art. 7, comma 3, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 10 giugno 2026. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite dalla Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

Art. 12.

Le sezioni di Tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e ri-



lasciano – nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto – quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2027 o a quelli corrispondenti per il medesimo anno.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.93), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1, del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di Tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto *pro-quota*.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli, di cui all'art. 1 del presente decreto, per un importo pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria.

Tale *tranche* è riservata ai soli specialisti che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 11 giugno 2026.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno specialista dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo pari al 2,5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 7,5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della *performance* relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2009, n. 216, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere a) e b).

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1, del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato – espresso con arrotondamento al terzo decimale – corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.



Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239 e successive modifiche e integrazioni, e al decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

26A02998

DECRETO 11 giugno 2026.

Emissione delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,00%, con godimento 15 giugno 2026 e scadenza 15 settembre 2029, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modificazioni con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento

(UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 giugno 2026 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 42.346 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,00% con godimento 15 giugno 2026 e scadenza 15 settembre 2029;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,00%, avente godimento 15 giugno 2026 e scadenza 15 settem-



bre 2029. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.500 milioni di euro e un importo massimo di 4.000 milioni di euro.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,00%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, in scadenza il 15 settembre 2026, sarà pari allo 0,750000% lordo, corrispondente a un periodo di novantadue giorni su un semestre di centottantaquattro giorni.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 11 giugno 2026, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,100% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicate nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della seconda *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 12 giugno 2026.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 giugno 2026, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 giugno 2026 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2026 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2029 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

26A02999

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 26 maggio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Gaia società cooperativa sociale», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;



Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Gaia società cooperativa sociale»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2020, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 533.351,00, si riscontra una massa debitoria di euro 1.092.297,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 558.948,00;

Considerato che in data 28 settembre 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2 lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Gaia società cooperativa sociale», con sede in Roma (codice fiscale 14751691008), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Sergio Della Rocca, nato a Popoli (PE) il 12 febbraio 1961 (codice fiscale DLLSRG61B12G878X), domiciliato in Roma, Via Michele Mercati n. 39.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 maggio 2026

Il Ministro: URSO

26A02814

DECRETO 26 maggio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «San Giovanni società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;


Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «San Giovanni società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 787.042,00, si riscontra una massa debitoria di euro 947.859,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 198.546,00, nonché l'inopportunità che la liquidazione prosegua al di fuori di una procedura concorsuale;

Considerato che in data 6 settembre 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2 lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;



Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «San Giovanni società cooperativa in liquidazione», con sede in Roma (RM) (codice fiscale 09759480966), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Matilde Galmarini, nata a Livorno (LI) il 17 luglio 1973 (codice fiscale GLMMLD73L57E625N), domiciliata in Roma, Viale Mazzini n. 88.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 maggio 2026

Il Ministro: URSO

26A02815

DECRETO 26 maggio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Videosfera - società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Videosfera società cooperativa a r.l. in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2019, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 56.316,00, si riscontra una massa debitoria di euro 419.888,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -363.572,00;

Considerato che in data 4 giugno 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a), e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Videosfera - società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 05111611009) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Vincenzo Bassi, nato a Vasto (CH) il 21 maggio 1972 (codice fiscale BSSVCN72E21E372S), domiciliato in Roma, via Leone Magno n. 44.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 maggio 2026

Il Ministro: URSO

26A02816



DECRETO 29 maggio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Date S.c.a.r.l. - in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, concluse con la proposta di adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità con nomina del liquidatore *ex art.* 2545-*septiesdecies* del codice civile nei confronti della società cooperativa «Date S.c.a.r.l. - in liquidazione»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione IV della Direzione generale per i servizi di vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa *ex art.* 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 1.215.183,00, si riscontra una massa debitoria di euro 1.654.064,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -453.892,00, situazione che non consente di ritenere opportuna la conclusione della liquidazione al di fuori di un ambito concorsuale;

Considerato che in data 28 novembre 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)*, della

direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a)*, e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Date S.c.a.r.l. - in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 03764230169), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Gerardo Losito, nato a Roma il 24 marzo 1983 (codice fiscale LSTGRD83C24H501H), ivi domiciliato in via Po n. 22.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 maggio 2026

Il Ministro: URSO

26A02938

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**


COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 4 maggio 2026.

Modifiche ed integrazioni all'ordinanza speciale n. 19 del 15 luglio 2021 e dell'ordinanza speciale n. 40 del 30 dicembre 2022 relative al Comune di Arquata del Tronto. (Ordinanza speciale n. 162).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;



Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Visto l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*decies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresì che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il quale ha apportato numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici vigente;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ove applicabile *ratione temporis*;

Viste le ordinanze:

a) n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

b) n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

c) n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

d) n. 214 del 23 dicembre 2024 recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di *Building Information Modeling* - BIM»;


e) n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»;

f) n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di *Building Information Modeling* - BIM»;

g) n. 254 del 22 dicembre 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di *Building Information Modeling* - BIM»;

Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il testo unico della Ricostruzione privata (TURP), nonché tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizio-



ne delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 e successive modifiche e integrazioni, recante «Misure in materia di eccezionale aumento dei costi dei materiali», per quanto compatibile;

Visto il decreto commissariale n. 400 del 2022 e successive modificazioni e integrazioni, di approvazione di Linee Guida e indirizzi applicativi della struttura commissariale in materia di ricostruzione pubblica, per quanto compatibile;

Vista l'ordinanza speciale n. 19 del 15 luglio 2021, recante «Interventi di ricostruzione del Centro storico di Arquata del Tronto», come modificata dall'ordinanza speciale n. 21 del 9 agosto 2021 e dall'ordinanza speciale n. 128 del 6 agosto 2025;

Vista la nota acquisita alla struttura commissariale con il n. prot. CGRTS-0017051-A-23/04/2026, con cui il Comune di Arquata del Tronto, non essendo in possesso della qualificazione richiesta dal quadro normativo vigente per l'appalto avente ad oggetto il «Restauro e risanamento conservativo della Rocca medioevale gravemente danneggiata dagli eventi sismici», di importo pari a euro 3.742.424,86, ha formulato richiesta di poter delegare la procedura di appalto di lavori alla CUC dell'Ufficio speciale della Ricostruzione delle Marche, come da convenzione stipulata con la stessa avente Rep. n. 33 del 19 gennaio 2026;

Vista la nota della struttura commissariale n. prot. CGRTS - 0017827-P-28 aprile 2026, con cui, in riferimento all'intervento denominato «Restauro e risanamento conservativo della rocca medioevale», è stato chiesto all'USR Marche di esprimersi in merito alla possibilità di fungere da ente responsabile della gestione della procedura di gara- dal provvedimento di indizione della gara fino all'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva ed efficace con nomina del responsabile per la fase di affidamento (RPA)-, ovvero alla luce della capacità giuridico amministrativa di cui l'USR Marche risulta essere in possesso di svolgere, per l'intero, le funzioni di Soggetto attuatore;

Vista la nota acquisita alla Struttura Commissariale prot. n. CGRTS-0017876-A-28/04/2026 con cui l'USR Marche fornisce riscontro alla nota di cui sopra, rappresentando che in virtù delle competenze tecniche, giuridico-amministrative e organizzative di cui è in possesso, è nelle condizioni di svolgere entrambe le funzioni prospettate, e segnatamente: - assumere il ruolo di ente responsabile della gestione della procedura di gara, curando l'intero *iter* dal provvedimento di indizione della gara fino all'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva ed efficace, con nomina del Responsabile della fase di affidamento (RPA); - svolgere integralmente le funzioni di Soggetto attuatore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle ordinanze commissariali applicabili, garantendo il coordinamento dell'intervento fino alla sua completa attuazione. Nella medesima nota l'USR Marche ha manifestato altresì la disponibilità a

concordare con la struttura commissariale la modalità operativa ritenuta più opportuna, in coerenza con le esigenze di efficacia, tempestività e corretto avanzamento dell'intervento;

Ritenuto che il cambio di soggetto attuatore risulta non solo maggiormente rispondente al mutato quadro normativo in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti e in grado di garantire la competenza del soggetto che gestirà la procedura di appalto di lavori, ma consentirà altresì una maggior speditezza e il coordinamento complessivo della gestione sia dell'affidamento sia dell'esecuzione dei lavori;

Considerato che, nell'esecuzione degli interventi, i soggetti attuatori dovranno sempre agire nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;

Vista la relazione del sub Commissario acquisita al protocollo della struttura commissariale con il n. CGRTS-0018173-A-30/04/2026 e costituente allegato n. 1 alla presente ordinanza;

Ritenuto pertanto di modificare l'ordinanza speciale n. 19 del 15 luglio 2021 all'art. 8, sostituendo il comma 2 nei seguenti termini: «2. Per la realizzazione dell'intervento di ricostruzione della Rocca medioevale, l'USR Marche è individuato soggetto attuatore, in quanto ritenuto idoneo in virtù delle competenze tecniche, giuridico-amministrative e organizzative di cui è in possesso»;

Vista altresì l'ordinanza speciale n. 40 del 30 dicembre 2022, ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, recante «Ripristino delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di Pretare, Piedilama, Vezzano, Pescara del Tronto, Tufo, Capodacqua, Trisungo in Comune di Arquata del Tronto» e, in particolare, l'art. 6 rubricato «Modalità di esecuzione degli interventi. Disposizioni organizzative, procedurali e autorizzative»;

Vista la nota acquisita alla struttura commissariale con prot. n. CGRTS-0017318-A-24/04/2026, con cui l'USR Marche formula richiesta di autorizzazione all'utilizzo delle deroghe di cui all'ordinanza speciale n. 40 del 2022 anche per gli interventi disciplinati dall'ordinanza speciale n. 19 del 2021 in Comune di Arquata del Tronto, in quanto «entrambe le ordinanze speciali: - riguardano interventi ricadenti nel medesimo Comune; - perseguono finalità convergenti di accelerazione, semplificazione e realizzazione degli interventi; - insistono su un contesto territoriale e amministrativo unitario, per il quale appare opportuno garantire un regime procedurale omogeneo» e «propone l'applicazione delle suddette deroghe, nei limiti di compatibilità, anche agli interventi ricompresi nella OS n. 19/2021, al fine di: - assicurare maggiore efficacia e speditezza nell'attuazione degli interventi; - evitare disallineamenti procedurali tra interventi insistenti sullo stesso territorio comunale; - favorire una gestione coordinata e coerente delle ordinanze speciali»;

Vista la relazione del sub Commissario acquisita al protocollo della struttura commissariale con il n. CGRTS-0018233-A-30/04/2026 e costituente allegato n. 2 alla presente ordinanza;



Considerato di poter accogliere le suddette richieste dell'USR Marche in forza delle esigenze di accelerazione e semplificazione nella gestione delle procedure di ricostruzione e di uniformità e coordinamento tra le modalità di gestione dei diversi interventi;

Ritenuto, per l'effetto, di integrare l'art. 11, rubricato «Modalità di esecuzione degli interventi. Disposizioni organizzative, procedurali e autorizzative», dell'ordinanza speciale n. 19 del 2021, prevedendo la facoltà dei soggetti attuatori di utilizzare e modalità di esecuzione degli interventi, le disposizioni procedurali, autorizzative e organizzative, nonché le deroghe normative di cui all'ordinanza speciale n. 40 del 2022, ove più favorevoli;

Vista, infine, la nota acquisita alla struttura commissariale con prot. n. CGRTS-0017425-A-24/04/2026, con cui l'USR Marche formula, in relazione all'intervento «Rispristino opere di urbanizzazione nella frazione di Trisungo», richiesta di integrazione del finanziamento per un importo pari a euro 810.648,77, a seguito dell'approvazione di una perizia di variante al progetto esecutivo;

Visto il decreto dell'USR Marche n. 135 del 24 aprile 2026, di approvazione della perizia di variante del progetto esecutivo dell'intervento «Rispristino opere di urbanizzazione nella frazione di Trisungo», il quale individua la copertura finanziaria del maggior onere nelle risorse previste dall'art. 9, comma 5 dell'ordinanza speciale n. 40 del 2022;

Visto l'atto di congruità predisposto dal sub-Commissario e acquisito al protocollo della struttura commissariale con il n. CGRTS-0018082-A-29/04/2026 e costituente allegato n. 3 alla presente ordinanza, che esprime valutazione favorevole in ordine alla congruità tecnico-economica dell'incremento richiesto, pari a euro 810.648,77, atteso che:

«La variante proposta è riconducibile alla necessità di integrare e completare, in coerenza alle prescrizioni impartite dal Comune di Arquata del Tronto e dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio (cfr: parere rispettivamente acquisito al prot. CGRTS n. 23601-A-14/06/2024 e n. 23736-A-17/06/2024), le opere di urbanizzazione già previste, estendendo l'intervento a lavorazioni che, pur coerenti con le finalità originarie dell'ordinanza speciale n. 40/2022, non risultavano integralmente ricomprese nell'appalto iniziale, alla luce dello stato di avanzamento della ricostruzione privata medio tempore maturato»;

«In particolare, la perizia prevede: il completamento dei sottoservizi e delle finiture prima della riapertura della viabilità; l'estensione degli interventi alle vie secondarie della frazione; la realizzazione di pavimentazioni in lastre di arenaria su determinati tratti viari; l'aggiornamento del progetto con il tratto di fognatura esistente lungo il fiume Tronto, da utilizzare quale *bypass* funzionale per le abitazioni già ricostruite o ristrutturata»;

«La relazione tecnica di variante precisa che le opere si rendono necessarie per dotare le abitazioni della frazione di tutti i servizi e le infrastrutture essenziali, incluse quelle già riparate o ricostruite, al fine di consentirne il pieno utilizzo e l'accesso in sicurezza»;

«La stessa relazione evidenzia, inoltre, la necessità di completare le vie secondarie di penetrazione, che dalle strade principali si diramano verso le parti interne dell'abitato, mediante realizzazione delle linee di adduzione, degli allacci e delle relative finiture»;

«Il quadro economico della perizia di variante ridetermini l'importo complessivo dell'intervento da euro 2.139.351,23 a euro 2.950.000,00, con conseguente incremento richiesto pari a euro 810.648,77, IVA inclusa, al lordo delle economie di gara per servizi e lavori e della quota di imprevisti»;

la perizia di variante è «tecnicamente coerente con le finalità dell'intervento originario e con l'impianto dell'ordinanza speciale n. 40/2022, in quanto finalizzata al completamento funzionale delle opere di urbanizzazione della frazione di Trisungo, alla piena fruibilità degli immobili già oggetto di ricostruzione o riparazione post-sisma, nonché alla messa in sicurezza della viabilità e dei sottoservizi prima della riapertura al transito»;

l'incremento economico richiesto, pari a euro 810.648,77, IVA inclusa, è congruo «tenuto conto dell'integrale utilizzo della quota prevista per imprevisti e dell'ottimizzazione delle risorse afferenti al collaudo amministrativo, riportate in capo al Soggetto attuatore, come da nota prot. CGRTS-0017838-A-28/04/2026. Tale incremento risulta giustificato in relazione alle lavorazioni aggiuntive e integrative previste, alla relativa quantificazione analitica contenuta nel computo metrico estimativo, all'applicazione del ribasso contrattuale del 10%, alla rideterminazione delle somme a disposizione e al rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di modifiche contrattuali»;

Ritenuto di incrementare l'importo stanziato, per i sopra esposti motivi, per euro 810.648,77, in aumento rispetto all'importo programmato dall'ordinanza speciale n. 40 del 30 dicembre 2022 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, avente per oggetto «Ripristino delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di Pretare, Piedilama, Vezzano, Pescara del Tronto, Tufo, Capodacqua, Trisungo in Comune di Arquata del Tronto», al fine di consentire la prosecuzione delle successive fasi attuative dell'intervento nella frazione Trisungo;

Ritenuto che l'incremento di risorse sia coerente con i presupposti e le finalità dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, proprio in quanto strettamente funzionale alla conclusione dell'intervento;

Considerato pertanto che l'incremento richiesto possa trovare copertura a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità;

Preso atto che la citata ordinanza speciale n. 40 del 2022 prevede in frazione di Trisungo, all'art. 1, recante «Individuazione degli interventi di particolare criticità ed urgenza», al comma 1, lettera g) due interventi, rispettivamente al n. 20) pari a euro 803.908,00 per gli «Interventi di rispristino e realizzazione delle rete viaria - 1° stralcio», e al n. 21) per euro 1.335.443,23 per gli «Interventi di realizzazione delle reti dei sottoservizi - 1° stralcio»;



Considerato altresì che l'incremento richiesto non è riconducibile solo a uno dei due interventi previsti rispettivamente ai nn. 20) e 21) dell'art. 1, comma 1, lettera g) dell'ordinanza speciale n. 40 del 30 dicembre 2022, ma ad entrambi congiuntamente, dal momento che tra gli stessi sussistono molteplici interferenze che ne hanno suggerito finora la gestione unitaria;

Ritenuto, pertanto, di accordare l'incremento richiesto riformulando contestualmente l'art. 1, comma 1, lettera g) nei seguenti termini: «g) in frazione di Trisungo: 20) Interventi di ripristino e realizzazione della rete viaria - 1° stralcio; 21) Interventi di realizzazione delle reti dei sottoservizi - 1° stralcio, per un importo complessivo dei due interventi stimato di euro 2.950.000,00»;

Ritenuto altresì necessario, per l'effetto, modificare anche l'art. 9, comma 1, della suddetta ordinanza, recante «Disposizioni finanziarie», già sostituito prima dall'art. 3, comma 3 dell'ordinanza speciale n. 141 del 29 dicembre 2025 e poi dall'art. 2, comma 2 dell'ordinanza speciale n. 150 del 10 marzo 2026, aggiornandone gli importi ivi indicati;

Ritenuto in conclusione di modificare nei termini sopra esposti l'ordinanza speciale n. 40 del 30 dicembre 2022;

Verificata la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che, alla data del 23 aprile 2026, è pari ad euro 1.458.542.719,62 e l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione che, alla medesima data, è pari ad euro 472.697.016,00;

Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attività connesse alla ricostruzione e agli interventi previsti nella presente ordinanza all'interno del territorio comunale di Arquata del Tronto;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 30 aprile 2026 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche e integrazioni dell'ordinanza speciale n. 19 del 15 luglio 2021 avente a oggetto interventi in Comune di Arquata del Tronto.

1. L'ordinanza speciale n. 19 del 15 luglio 2021 ex art. 11, secondo comma, del decreto-legge 76 del 2020,

recante «Interventi di ricostruzione del Centro storico di Arquata del Tronto» e successive modificazioni ed integrazioni è modificata nei seguenti termini:

a) all'art. 8 (rubricato «Individuazione del soggetto attuatore»), il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per la realizzazione dell'intervento di ricostruzione della Rocca medievale, l'USR Marche è individuato soggetto attuatore, in quanto ritenuto idoneo in virtù delle competenze tecniche, giuridico-amministrative e organizzative di cui è in possesso»;

b) all'art. 11 (rubricato «Modalità di esecuzione degli interventi. Disposizioni organizzative, procedurali e autorizzative»), dopo il comma 19 è aggiunto il seguente comma «20. È facoltà del soggetto attuatore avvalersi delle modalità di esecuzione degli interventi, delle disposizioni procedurali, autorizzative e organizzative e delle deroghe normative di cui all'ordinanza speciale n. 40 del 2022, ove più favorevoli».

Art. 2.


Modifiche ed incrementi dell'ordinanza speciale n. 40 del 30 dicembre 2022 avente a oggetto interventi in Comune di Arquata del Tronto.

1. Per l'intervento nel Comune di Arquata del Tronto, di cui all'art. 1, comma 1, lettera g) dell'ordinanza speciale n. 40 del 30 dicembre 2022 «Ripristino delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di Pretare, Piedilama, Vezzano, Pescara del Tronto, Tufo, Capodacqua, Trisungo in Comune di Arquata del Tronto» è autorizzato un incremento del contributo pari ad euro 810.648,77, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

2. L'ordinanza speciale n. 40 del 30 dicembre 2022 è modificata nei seguenti termini:

a) la lettera g) del comma 1 dell'art. 1 (rubricato «Individuazione degli interventi di particolare criticità ed urgenza»), è riformulato nei seguenti termini: «g) in frazione di Trisungo: 20) Interventi di ripristino e realizzazione della rete viaria - 1° stralcio; 21) Interventi di realizzazione delle reti dei sottoservizi - 1° stralcio, per un importo complessivo dei due interventi stimato di euro 2.950.000,00»;

b) all'art. 9 (rubricato «Disposizioni finanziarie»), già sostituito prima dall'art. 3, comma 3 dell'ordinanza speciale n. 141 del 29 dicembre 2025 e poi dall'art. 2, comma 2 dell'ordinanza speciale n. 150 del 10 marzo 2026, il comma 1 è modificato nei seguenti termini: «1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 56.127.740,78, di cui euro 55.349.724,68 per il ripristino di spazi pubblici e rete viaria, delle infrastrutture a rete e delle condizioni di sicurezza del territorio a seguito dei dissesti del tessuto urbano, nonché euro 778.016,10 per gli espropri, che trovano tutti copertura a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità, come da importi dettagliati agli articoli 1 e 5 della presente ordinanza».



Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza, pari a euro 810.648,77, si provvede con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 23 aprile 2026, è pari ad euro 1.458.542.719,62.

Art. 4.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016 e dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 4 maggio 2026

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1623

AVVERTENZA:

Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: <https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/>

26A02949

ORDINANZA 4 maggio 2026.

Modifiche ed integrazioni all'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, recante: «Programma straordinario di ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria». (Ordinanza speciale n. 163).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016.

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;


Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Visto l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*decies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresì che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due *sub*-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge



ge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il quale ha apportato numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici vigente;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ove applicabile *ratione temporis*;

Viste le ordinanze:

a) n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

b) n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

c) n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

d) n. 214 del 23 dicembre 2024 recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di *Building information modeling* - BIM»;

e) n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»;

f) n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di *building information modeling* - BIM»;

g) n. 254 del 22 dicembre 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di *building information modeling* - BIM»;

Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonché tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

Vista l'ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 e successive modifiche e integrazioni, recante «Misure in materia di eccezionale aumento dei costi dei materiali», per quanto compatibile;

Visto il decreto commissariale n. 400 del 2022 e successive modificazioni e integrazioni, di approvazione di linee guida e indirizzi applicativi della struttura commissariale in materia di ricostruzione pubblica, per quanto compatibile;

Vista la circolare prot. CGRTS n. 2594 del 27 gennaio 2021, con specifico riferimento ai criteri di imputazione della quota privata/pubblica negli interventi a proprietà mista;

Vista la nota di indirizzi e chiarimenti del Commissario straordinario del Governo prot. CGRTS-0026177-P del 26 ottobre 2022, per quanto rilevante;

Vista l'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, recante il «Programma straordinario di ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria», e successive modifiche e integrazioni;

Visto, in particolare, l'allegato 2 della menzionata ordinanza speciale che prevede l'intervento id. 480, denominato «Scuola Don Angelo Albertini» - CUP D41B22001250001 nel Comune di Montemonaco (Provincia di Ascoli Piceno), per un importo complessivo di euro 1.011.617,70, di cui euro 800.000,00 a valere sull'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 ed euro 211.617,70 a valere sull'ordinanza speciale n. 31/2021;

Preso atto delle note dell'Ufficio speciale ricostruzione Marche prot. CGRTS-0013508-A-30 marzo 2026 e CGRTS-0013513-A in pari data, con le quali è stata trasmessa la determinazione del medesimo USR n. 1564 del 27 marzo 2026, che ha approvato il progetto esecutivo, determinando l'importo occorrente in euro 2.950.000,00, di cui euro 800.000,00 già stanziati dall'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, euro 211.617,70 già stanziati dall'ordinanza speciale n. 31/2021 ed euro 278.632,35 per il cofinanziamento stimato da parte del GSE - dal conto termico per l'efficientamento energetico, con contestuale richiesta di finanziamento del maggiore importo congruo pari a euro 1.659.749,95, attestandone la congruità;

Rilevato che l'Ufficio speciale ricostruzione Marche ha attestato che l'aumento del progetto esecutivo rispetto al progetto definitivo deriva dal recepimento delle prescrizioni espresse in sede di Conferenza dei servizi, conclusasi con determinazione di cui al decreto del dirigente



del settore ricostruzione pubblica del medesimo Ufficio speciale n. 76/2025, e dall'adeguamento dei prezzi;

Considerato che, come emerge dall'istruttoria dell'Ufficio speciale ricostruzione, non sono disponibili economie a valere sul *plafond* a disposizione del Vice Commissario che possano coprire integralmente o parzialmente il maggior costo tra l'importo del progetto e l'importo programmato e che l'aumento dei costi del progetto non deriva dalla realizzazione di nuove opere o aggiuntive rispetto a quelle preesistenti danneggiate dal sisma;

Preso atto della nota prot. n. CGRTS-0018123-A-29/04/2026, con la quale il Comune di Montemonaco ha rappresentato l'impossibilità di accedere alla prenotazione del finanziamento a carico del conto termico in ragione del mutato regime di erogazione previsto dal gestore dei servizi energetici, così come indicato nella specifica sezione del portale GSE.it, e conseguentemente ha richiesto l'importo occorrente sia assicurato mediante fondi della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere la suddetta richiesta al fine di consentire il celere avvio dell'intervento, non più procrastinabile e, per l'effetto, incrementare l'importo stanziato per euro 1.938.382,30 in aumento rispetto all'importo programmato, a carico della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Ritenuto, pertanto, necessario incrementare l'importo stanziato per euro 1.938.382,30 in aumento rispetto all'importo programmato, a carico della contabilità speciale ex art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 e, per l'effetto, modificare l'allegato 2, della menzionata ordinanza speciale n. 31/2021, rettificando, altresì, il CUP dell'intervento;

Rilevato, altresì, che la medesima ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, come modificata dall'ordinanza speciale n. 77 del 23 aprile 2024 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Incremento prezzi di interventi di opere pubbliche. Modifiche ordinanze speciali n. 6 del 6 maggio 2021, n. 18 del 15 luglio 2021, n. 22 del 13 agosto 2021, n. 31 del 31 dicembre 2021 e n. 43 del 31 dicembre 2022», prevede, all'allegato 3, l'intervento n. 60, id. 477 «Castorano Scuola dell'Infanzia (Scuola Materna) Leopardi», nel Comune di Castorano (Provincia di Ascoli Piceno) finanziato per un importo di euro 3.095.382,11 di cui euro 2.100.000,00 già stanziati dall'ordinanza n. 109 del 2020 ed euro 995.382,11 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Preso atto delle note dell'Ufficio speciale ricostruzione Marche prot. CGRTS-0017270-A del 24 aprile 2026 e prot. CGRTS-0017337-A in pari data, con le quali è stato trasmesso il decreto del medesimo USR n. 2118 del 24 aprile 2026 di approvazione della seconda perizia di variante redatta dal soggetto attuatore, Comune di Castorano, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 36/2023, che ha rideterminato l'importo complessivo dell'intervento in euro 3.792.594,13, al netto del ribasso d'asta, con un incremento contrattua-

le del 21%, con contestuale richiesta di finanziamento del maggiore importo congruito pari a euro 697.212,02, come dettagliato nella relazione istruttoria allegata al citato decreto;

Rilevato che l'Ufficio speciale ricostruzione Marche ha accertato la necessità e l'ammissibilità del maggior costo del progetto derivante da modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedute e imprevedibili da parte della stazione appaltante, attestando che l'aumento del costo dell'opera è dovuto in parte all'assestamento quantitativo delle lavorazioni dovuto a discrepanze emerse tra le previsioni progettuali e le condizioni riscontrate in sito, in parte da richieste pervenute dalla nuova amministrazione comunale, non prevedibili in fase di progettazione, finalizzate ad assicurare la piena funzionalità, sicurezza e prestazioni dell'edificio scolastico;

Considerato, altresì, che, come emerge dall'istruttoria dell'Ufficio speciale ricostruzione, non sono disponibili economie a valere sul *plafond* a disposizione del Vice Commissario che possano coprire integralmente o parzialmente il maggior costo tra l'importo del progetto e l'importo programmato e che l'aumento dei costi del progetto non deriva dalla realizzazione di nuove opere o aggiuntive rispetto a quelle preesistenti danneggiate dal sisma;

Ritenuto, pertanto, necessario incrementare l'importo stanziato per euro 697.212,02 in aumento rispetto all'importo programmato, a carico della contabilità speciale ex art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 e, per l'effetto, modificare l'allegato 3, della menzionata ordinanza speciale n. 31 del 2021;

Rilevato, altresì, che la medesima ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 prevede, all'allegato 3, l'intervento n. 35, id. 193 «Liceo scientifico "Carlo Jucci" succursale», nel Comune di Rieti (Provincia di Rieti), finanziato per un importo di euro 2.135.625,00 già stanziati dall'ordinanza n. 109 del 2020;

Preso atto della nota dell'Ufficio speciale ricostruzione Lazio prot. CGRTS-0017458-A del 24 aprile 2026, con la quale è stata trasmessa la determinazione del medesimo USR n. A00767 del 23 aprile 2026 di approvazione del quadro economico dell'intervento per un importo complessivo di euro 3.440.000,00, attestandone la coerenza e congruità rispetto ai danni causati dagli eventi sismici, con contestuale richiesta di finanziamento del maggior importo congruito pari a euro 1.304.375,00;

Considerato, altresì, che, come emerge dall'istruttoria dell'Ufficio speciale ricostruzione, non sono disponibili economie a valere sul *plafond* a disposizione del Vice Commissario che possano coprire integralmente o parzialmente il maggior costo tra l'importo del progetto e l'importo programmato e che l'aumento dei costi del progetto non deriva dalla realizzazione di nuove opere o aggiuntive rispetto a quelle preesistenti danneggiate dal sisma;

Rilevato che, sulla base dell'istruttoria condotta dall'Ufficio speciale ricostruzione Lazio, il maggior costo è imputabile alle lavorazioni occorrenti ai fini del completamento dell'opera ed alla necessità di fronteggiare l'aumento dei prezzi;



Ritenuto, pertanto, necessario incrementare l'importo stanziato per euro 1.304.375,00 in aumento rispetto all'importo programmato, a carico della contabilità speciale ex art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 e, per l'effetto, modificare l'allegato 3, della menzionata ordinanza speciale n. 31/2021;

Rilevato, altresì, che la medesima ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 prevede, all'allegato 1, l'intervento n. 129, id. custom_295 «Plesso scolastico via Picensa loc. Passo San Ginesio», nel Comune di San Ginesio (Provincia di Macerata), finanziato per un importo di euro 2.900.000,00, di cui di cui euro 870.000,00 presumibilmente a carico del conto termico ed euro 2.030.000,00 a valore su fondi di cui all'art. 9, comma 1, dell'ordinanza speciale medesima;

Preso atto della nota dell'Ufficio speciale ricostruzione Marche prot. CGRTS-0017646-A del 28 aprile 2026, con la quale è stato rilasciato il parere di congruità economica sul progetto esecutivo trasmesso dal Comune di San Ginesio per l'importo di euro 4.253.586,34, di cui euro 606.672,10 per il cofinanziamento garantito dal conto termico (GSE) per l'efficientamento energetico, con contestuale richiesta di finanziamento del maggiore importo congruito pari a euro 1.616.914,24 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Rilevato, in ordine alla piena e certa disponibilità delle aree in capo al Comune di San Ginesio, in qualità di soggetto attuatore, che il medesimo comune, con nota prot. CGRTS-0017008-A-del 22 aprile 2026, ha riferito di aver completato il percorso deliberativo volto alla cessione volontaria delle aree, residuando la sottoscrizione dell'accordo tra gli attuali proprietari ed il comune e la stipula del rogito notarile per il trasferimento dei terreni al patrimonio dell'ente, avendo il Comune di San Ginesio già provveduto ad apporre il vincolo espropriativo e dichiarare le aree interessate di pubblica utilità;

Rilevato che l'Ufficio speciale ricostruzione Marche ha attestato che l'aumento del progetto esecutivo rispetto al progetto definitivo deriva del recepimento delle prescrizioni espresse in sede di Conferenza dei servizi, conclusasi con determinazione avente prot. USR n. 91460 del 27 giugno 2025, dagli approfondimenti progettuali riguardanti le prestazioni acustiche con particolare riferimento alla tipologia dei controsoffitti e all'isolamento delle scale in calcestruzzo armato e dall'aggiornamento del progetto esecutivo ai prezzi di riferimento vigenti per la redazione del computo metrico;

Considerato che, come emerge dall'istruttoria dell'Ufficio speciale ricostruzione acquisita con prot. CGRTS 17646 del 28 aprile 2026, non sono disponibili economie a valere sul *plafond* a disposizione del Vice Commissario che possano coprire integralmente o parzialmente il maggior costo tra l'importo del progetto e l'importo programmato e che l'aumento dei costi del progetto non deriva dalla realizzazione di nuove opere o aggiuntive rispetto a quelle preesistenti danneggiate dal sisma;

Ritenuto, pertanto, necessario incrementare l'importo stanziato per euro 1.616.914,24 in aumento rispetto all'importo programmato, a carico della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189

del 2016, vincolando l'effettiva erogazione delle somme al perfezionamento della procedura di acquisizione delle aree al patrimonio comunale già *in itinere*;

Rilevato, altresì, che la medesima ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 prevede, all'allegato 1, n. 104, l'intervento «Conservatorio Pergolesi di Fermo» nel Comune di Fermo (Provincia di Fermo), finanziato per un importo di euro 4.335.000,00 dei quali euro 4.035.000,00 a carico della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 ed euro 300.000,00, a carico dei fondi gestiti dal Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77), oltre ad un ulteriore importo stimato pari al 15% a carico del conto termico (GSE), individuando quale soggetto attuatore la Provincia di Fermo;

Preso atto delle note prot. CGRTS-0009418-A del 4 marzo 2026 e prot. CGRTS-0014482-A del 3 aprile 2026, con le quali il Comune di Fermo e la Provincia di Fermo hanno comunicato l'avvenuto mutamento della destinazione d'uso del complesso immobiliare Pergolesi da funzioni scolastiche a funzioni di formazione di indirizzo universitario (AFAM), nonché l'impegno alla riconsegna al Comune di Fermo, proprietario dell'edificio, dell'immobile destinato alle nuove funzioni, richiedendo, congiuntamente, la modifica della menzionata ordinanza speciale n. 31/2021, con il trasferimento delle funzioni di soggetto attuatore e del relativo finanziamento dalla Provincia di Fermo al Comune di Fermo;


Ritenuto, pertanto, di individuare il Comune di Fermo quale soggetto attuatore dell'intervento «Conservatorio Pergolesi di Fermo», in relazione alla complessità e l'entità finanziaria dello stesso, per la capacità operativa ed esperienza posseduta nell'attuazione di tale tipologia di interventi e, conseguentemente, di modificare nei termini indicati l'allegato 1 dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, al fine di assicurare la celere attuazione dell'intervento stesso;

Verificati la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che, alla data del 23 aprile 2026, è pari ad euro 1.458.542.719,62 e l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione che, alla medesima data, è pari ad euro 472.697.016,00;

Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attività connesse alla ricostruzione del patrimonio scolastico nei territori colpiti dagli



eventi sismici occorsi nell'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 30 aprile 2026 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche ed incrementi dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 con riguardo al Comune di Montemonaco

1. Per l'intervento nel Comune di Montemonaco (Provincia di Ascoli Piceno) di cui all'allegato 2, dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, denominato «Scuola Don Angelo Albertini», id n. 480, già finanziato per euro 800.000,00 nell'ambito dell'ordinanza commissariale n. 109 del 2020 e confluito nell'ordinanza speciale n. 31 del 2021 con un ulteriore finanziamento pari ad euro 211.617,70, è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari ad euro 1.938.382,30, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

2. All'allegato 2 dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021, l'importo dell'intervento id n. 480 è rideterminato come da previsione di cui al comma 1 ed il CUP D45B18003000005 è sostituito dal CUP D41B22001250001.

3. La somma complessiva di euro 2.950.000,00 è imputata come segue:

a) euro 800.000,00 già programmati nell'ambito dell'ordinanza commissariale n. 109 del 2020 e confluiti nell'ordinanza speciale n. 31 del 2021, con un ulteriore contributo di euro 211.617,70, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

b) euro 1.938.382,30 quale somma aggiuntiva all'importo di cui al precedente punto a), a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 2.

Modifiche ed incrementi dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 con riguardo al Comune di Castorano

1. Per l'intervento nel Comune di Castorano (Provincia di Ascoli Piceno) di cui all'allegato 3, n. 60, dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, denominato «Castorano Scuola dell'Infanzia (Scuola Materna) Leopardi», id. 477, già finanziato per euro 2.100.000,00 nell'ambito dell'ordinanza commissariale n. 109 del 2020 e confluito nell'ordinanza speciale n. 31 del 2021 con un ulteriore finanziamento pari ad euro 995.382,11, è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari ad euro 697.212,02, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

2. All'allegato 3 dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021, l'importo dell'intervento id n. 477 è rideterminato come da previsione di cui al comma 1.

3. La somma complessiva di euro 3.792.594,13 è imputata come segue:

a) euro 3.095.382,11 già programmati nell'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 e confluiti nell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, e incrementati in seguito alle modifiche apportate dall'ordinanza speciale n. 77 del 23 aprile 2024, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

b) euro 697.212,02 quale somma aggiuntiva all'importo di cui al precedente punto a), a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 3.

Modifiche ed incrementi dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 con riguardo al Comune di Rieti

1. Per l'intervento nel Comune di Rieti (Provincia di Rieti) di cui all'allegato 3, n. 35, dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, id. 193, denominato «Liceo scientifico "Carlo Jucci" succursale», già finanziato nell'ambito dell'ordinanza commissariale n. 109 del 2020 e confluito nell'ordinanza speciale n. 31 del 2021, è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari ad euro 1.304.375,00, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

2. All'allegato 3 dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021, l'importo dell'intervento id n. 193 è rideterminato come da previsione di cui al comma 1.

3. La somma complessiva di euro 3.440.000,00 è imputata come segue:

a) euro 2.135.625,00 già programmati dall'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

b) euro 1.304.375,00 quale somma aggiuntiva all'importo di cui al precedente punto a), a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 4.

Modifiche ed incrementi dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 con riguardo al Comune di San Ginesio

1. Per l'intervento nel Comune di San Ginesio (Provincia di Macerata) di cui all'allegato 1, l'intervento n. 129, id. custom 295 denominato «Plesso scolastico via Picena loc. Passo San Ginesio», già programmato per un importo di euro 2.030.000,00 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 ed euro 606.672,10 a carico del contributo conto termico, è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari ad euro 1.616.914,24, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, fermo restando che l'effettiva erogazione del



contributo è in ogni caso subordinata al perfezionamento dell'*iter* di acquisizione delle aree al patrimonio del Comune di San Ginesio.2. All'allegato 1 dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021, l'importo dell'intervento id. custom_295 è rideterminato come da previsione di cui al comma 1.

3. La somma complessiva di euro 4.253.586,34 è imputata come segue:

a) euro 2.030.000,00 già programmati dall'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

b) euro 1.616.914,24 quale somma aggiuntiva all'importo di cui al precedente punto a), a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

c) euro 606.672,10 a carico del contributo conto termico.

Art. 5.

Modifiche ed incrementi dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 con riguardo al Comune di Fermo

1. Per l'intervento di cui all'allegato 1 dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, denominato «Conservatorio Pergolesi di Fermo» nel Comune di Fermo (Provincia di Fermo), n. 104, id «NUOVA OPERA MAR_181_6» - CUP C62C21001370001, finanziato per un importo di euro 4.335.000,00, dei quali euro 4.035.000,00 a carico della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 ed euro 300.000,00, a carico dei fondi gestiti dal Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77), il soggetto attuatore Provincia di Fermo è sostituito dal soggetto attuatore Comune di Fermo.

2. All'allegato 1 dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021, il soggetto attuatore dell'intervento n. 104, id «NUOVA OPERA MAR_181_6» è modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 1.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri aggiuntivi di cui alla presente ordinanza si provvede, nel limite massimo di euro 5.556.883,56 con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 23 aprile 2026 è pari ad euro 1.458.542.719,62.

Art. 7.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblica-

zione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 4 maggio 2026

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1622

26A02950

ORDINANZA 4 maggio 2026.

Completamento del ripristino con adeguamento sismico della Residenza sanitaria assistenziale di Montereale. (Ordinanza speciale n. 164).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016,


Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Visto l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale è stato aggiunto il comma 4-novies all'art. 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'ac-



celerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata dall'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e, successivamente, dall'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio

2023, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

Viste le ordinanze:

a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

b. n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

c. n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

d. n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di *Building information modeling* - BIM»;

e. n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»;


f. n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di *Building information modeling* - BIM»;

Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizioni delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

Vista l'ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022, recante «Approvazione del Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma e del Nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo» e, in particolare, l'allegato B alla medesima ordinanza mediante il quale è stato finanziato l'iniziale intervento di «Ripristino e adeguamento Residenza sanitaria assistenziale di Montereale (L'Aquila)» per un importo complessivo lordo di euro 4.300.000,00 a valere sui risparmi di spesa della Camera dei deputati di cui all'art. 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e all'art. 43-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 ed è stata, altresì individuata la A.S.L.1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila quale soggetto attuatore;

Vista la relazione istruttoria dell'Ufficio speciale ricostruzione della Regione Abruzzo, acquisita agli atti della struttura commissariale con prot. n. CGRTS-0017071-A-23 aprile 2026, allegato sub 1), alla presente ordinanza, dalla quale si evince che:

a seguito degli eventi sismici del 18 gennaio 2017, l'edificio denominato «Residenza sanitaria assistenziale di Montereale» è stato dichiarato temporaneamente ina-



gibile da parte della squadra della protezione civile n. P1816 in data 20 gennaio 2017, come risulta dalle schede AeDES n. 1 - ID n. 81479 e n. 2 - ID n. 81495;

con ordinanza n. 144 del 26 gennaio 2017, il sindaco del Comune di Montereale ha ordinato lo sgombero della R.S.A., in attuazione delle misure di sicurezza e degli interventi di ripristino da porre in essere, identificati nel «modello GPI» allegato alla medesima ordinanza;

conseguentemente, si è proceduto al trasferimento della struttura sanitaria presso plessi pubblici disponibili o attivabili, nelle more che la A.S.L. 1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila provvedesse alle necessarie opere di recupero e ripristino della R.S.A.;

nel corso dei lavori, una serie di inadempienze dell'impresa affidataria ha determinato l'A.S.L.1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila alla risoluzione del contratto di appalto in essere, ai sensi dell'art. 108, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

con delibera dell'A.S.L.1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila n. 568 del 24 marzo 2025 è stato approvato l'accordo di collaborazione tra la medesima Azienda Sanitaria e l'USR Abruzzo sottoscritto dalle parti ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1991, finalizzato alla determinazione, ex art. 108, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, dello stato di consistenza delle lavorazioni effettuate a tutto il 28/06/2024 nell'ambito dei lavori di ripristino e adeguamento strutturale della Residenza sanitaria assistenziale di Montereale, nonché all'individuazione e quantificazione dello stralcio delle lavorazioni da eseguire con le somme residue del precedente appalto per il cui importo esatto si attendono le risultanze delle operazioni del collaudo tecnico-contabile;

il gruppo di Lavoro nominato per la gestione delle attività tecniche ed amministrative connesse all'accordo di collaborazione, nelle date 7 e 8 agosto 2025 e 5 settembre 2025 ha provveduto a trasmettere alla A.S.L.1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila la relazione generale sullo stato di consistenza e la relativa documentazione, dalla quale si evince che le lavorazioni ritenute riconoscibili all'impresa affidataria dei lavori ammontano ad euro 2.149.606,84 i.e., a fronte di euro 2.203.631,80 i.e. già liquidati dalla medesima azienda sanitaria;

con provvedimento n. 117 del 25 agosto 2025 la A.S.L.1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila ha disposto la nomina dell'organo di collaudo per l'accertamento tecnico-contabile, nonché per la verifica della corrispondenza tra le lavorazioni eseguite ed ammesse in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato e nella perizia di variante e/o disposto con ordini di servizio, oltre alla verifica dei materiali a piè d'opera in considerazione dello stato di consistenza redatto dal gruppo di lavoro costituito dall'USR Abruzzo;

Considerato che nella citata relazione generale redatta dal gruppo di lavoro è evidenziato che «i conteggi (...) non prendono in considerazione le eventuali decurtazioni di competenza della Stazione appaltante e relative alle intervenute contestazioni sui ritardi nell'esecuzione dei lavori e alle connesse penali, nonché alla verifica dell'ammissibilità delle riserve. A tali considerazioni de-

vono inoltre aggiungersi i rilievi espressi nella presente relazione in merito alle opere realizzate non a perfetta regola d'arte, nonché i rilievi sul materiale a piè d'opera e sui documenti a supporto delle asserite spese sostenute dal RTI per oneri Covid»;

Preso atto che ad oggi l'USR Abruzzo ha provveduto a liquidare alla A.S.L.1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila, ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 129 del 2022, l'anticipazione del 40% (pari ad euro 1.720.000,00) dell'importo programmato a valere sulle risorse di cui al decreto del Commissario straordinario n. 352 del 17 maggio 2023 con cui è stata trasferita sulla Contabilità Speciale intestata al vice-commissario - Presidente della Regione Abruzzo la complessiva somma di euro 56.331.348,80 riferita al 40% del contributo programmato per la realizzazione degli interventi riportati negli allegati A, B e C all'ordinanza n. 129 del 2022;

Considerato che nelle more della definizione del collaudo tecnico-contabile dell'opera e della verifica della corrispondenza tra le lavorazioni eseguite e quelle riscontrate nello stato di consistenza, si rende necessario accantonare le somme residue del quadro economico finanziato con l'ordinanza n. 129 del 2022, le quali saranno successivamente trasferite dalla struttura commissariale e liquidate dall'USR Abruzzo all'esito del ridetto collaudo e nella misura strettamente necessaria alla liquidazione di quanto effettivamente spettante agli operatori economici e ai professionisti incaricati;

Considerati i motivi di criticità sopra esposti e la funzione strategica del presidio sanitario che risulta inserito in un contesto già fortemente colpito dai precedenti eventi sismici del 2009 ed è, altresì, caratterizzato da una consistente presenza di una popolazione anziana e fragile;

Considerato altresì che, come si evince dalla relazione istruttoria dell'Ufficio speciale ricostruzione della Regione Abruzzo, la Residenza sanitaria assistenziale di Montereale è stata dapprima destinataria di un'autorizzazione ed accreditamento provvisorio per complessivi sessanta posti letto residenziali mediante deliberazione della giunta regionale d'Abruzzo n. 816 del 27 settembre 2004. Successivamente, è stata oggetto di accreditamento definitivo sulla base delle disposizioni dettate dalla legge regionale 31 luglio 2007, n. 32, poi confermato dal vigente piano sanitario regionale (approvato con legge regionale 10 marzo 2008, n. 5) sulla base del fabbisogno teorico, definito sulla base di parametri standard, di assistenza residenziale per la non autosufficienza e la disabilità del territorio di riferimento. Da ultimo, con Deliberazione della giunta regionale d'Abruzzo n. 129 del 30 marzo 2017 è stato ulteriormente confermato l'accreditamento dei sessanta posti letto, di cui quaranta destinati a pazienti anziani non autosufficienti e venti a pazienti disabili. Inoltre, alla data dell'evento sismico lavoravano nella RSA cinquantasette addetti, tra cui sei fisioterapisti, trentadue OSS, quattordici infermieri, una coordinatrice, due medici e un direttore. A tali numeri si aggiungono quelli relativi ai servizi esternalizzati quali quelli di pulizia, lavanolo, refettorio e vigilanza;

Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrono i presupposti per l'attivazione dei poteri commissaria-



li speciali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e all'ordinanza n. 110 del 2020 per il citato intervento di ricostruzione;

Ritenuto, pertanto, di approvare l'intervento urgente di «Completamento del ripristino con adeguamento sismico della Residenza sanitaria assistenziale di Montereale», come meglio dettagliato nella relazione istruttoria allegata alla presente ordinanza;

Considerato che la stima del costo dell'intervento di completamento in oggetto è stata definita dall'USR Abruzzo in complessivi euro 8.098.028,90, salva valutazione di congruità in via definitiva in fase di approvazione del progetto esecutivo per l'affidamento del relativo appalto di lavori;

Considerato che, con successivo provvedimento, l'USR Abruzzo provvederà a verificare la congruità economica, la regolarità e completezza documentale della rendicontazione finale del primo intervento, a seguito del collaudo parziale da parte dalla A.S.L.1 Avezzano – Sulmona – L'Aquila, ai sensi dell'art. 3 comma 2, dell'ordinanza n. 129 del 2022 e, pertanto, quantificherà eventuali somme ulteriori da erogare al soggetto attuatore, ovvero quelle che dovranno essere oggetto di recupero per l'ipotesi che l'importo già erogato per l'anticipazione risulti superiore alle spese ammissibili;

Considerato che, in ogni caso, la A.S.L.1 Avezzano – Sulmona – L'Aquila dovrà assumere l'impegno, quale soggetto attuatore del primo intervento, a riversare a favore della contabilità speciale del Commissario straordinario le ulteriori somme che la stessa dovesse ottenere quale risarcimento del danno per effetto della risoluzione disposta nei confronti dell'operatore economico ai sensi dell'art. 108, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Ritenuto pertanto di stanziare le risorse necessarie a finanziare i predetti interventi, pari a euro 8.098.028,90, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità;

Ritenuto altresì che eventuali risparmi del quadro economico finale del primo finanziamento, successivi al collaudo parziale ex art. 108, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché eventuali proventi netti derivanti dall'azione risarcitoria ai danni dell'operatore economico, dovranno confluire nella contabilità speciale del Commissario straordinario;

Considerata la necessità di adottare misure acceleratorie, semplificatorie e di coordinamento per consentire di procedere agli interventi di cui sopra con la massima tempestività ed efficacia e al contempo garantire la sicurezza strutturale, la funzionalità e la qualità abitativa degli immobili da realizzare;

Considerato altresì che occorre adottare misure straordinarie, di semplificazione e coordinamento delle procedure per accelerare l'intervento di cui alla presente ordinanza;

Vista la nota prot. n. 0189874/25 del 30 ottobre 2025 con cui la A.S.L.1 Avezzano – Sulmona – L'Aquila della Regione Abruzzo, nel ripercorrere l'iter amministrativo e

le vicende intercorse (come sopra succintamente riassunte), ha evidenziato che «I lavori di cui alle progettazioni approvate ed appaltate, non sono al momento sufficienti a riconsegnare alla piena funzionalità la struttura dell'RSA sita nel Comune di Montereale, mancando numerose lavorazioni edili ed impiantistiche necessarie al completamento dell'opera»;

Preso atto che il completamento dei lavori per il ripristino dell'agibilità della RSA di Montereale, necessita dell'espletamento delle procedure per l'affidamento della progettazione esecutiva degli interventi mancanti e degli ulteriori servizi tecnici di Direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo tecnico-amministrativo, nonché all'espletamento della gara per l'affidamento dei lavori, previa acquisizione dei pareri necessari;

Preso atto, altresì, della volontà espressa dalla A.S.L.1 Avezzano – Sulmona – L'Aquila nella richiamata nota prot. n. 0189874/25 del 30 ottobre 2025 di continuare ad avvalersi dell'USR Abruzzo «al fine di pervenire nel più breve tempo possibile a definire un percorso tecnico, economico ed amministrativo volto al raggiungimento del comune obiettivo di restituire la struttura dell'RSA sita nel Comune di Montereale a servizio del territorio»;


Ritenuto pertanto di attribuire all'USR Abruzzo il ruolo di soggetto attuatore per l'intervento urgente di «Completamento del ripristino con adeguamento sismico della Residenza sanitaria assistenziale di Montereale», sulla base delle esperienze e professionalità maturate relativamente alle tipologie di intervento in oggetto e al loro carattere di complessità;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, l'USR Abruzzo possa essere supportato da limitate specifiche professionalità esterne di complemento per le attività di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione dell'intervento, con oneri a carico del quadro economico dell'intervento da realizzare;

Considerato che, ai fini dell'accelerazione dell'intervento, l'USR Abruzzo potrà eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione dell'intervento, tra cui l'attività di progettazione e la direzione dei lavori, e che in particolare la progettazione, essendo propedeutica alla realizzazione dell'intervento, debba essere effettuata con la massima tempestività;

Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'art. 14, del decreto legislativo n. 36 del 2023 non osta ai principi del legislatore eurounitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

Ritenuto pertanto di prevedere, quale modalità accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore agli importi di cui all'art. 14, del decreto legislativo n. 36 del 2023 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 del medesimo decreto e



dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;

Considerato che l'art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della realizzazione, ricostruzione, riparazione e del ripristino di strutture ed edifici oggetto della presente ordinanza;

Considerato che gli interventi di cui alla presente ordinanza rivestono carattere di urgenza e, pertanto, ricorrono i presupposti per attivare anche sopra alle soglie di cui all'art. 14, del decreto legislativo n. 36 del 2023 le procedure negoziate senza pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 76, del decreto legislativo n. 36 del 2023, selezionando almeno tre operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione;

Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare all'art. 108, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso fino alle soglie di cui all'art. 14, del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Ritenuto di riconoscere, per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14, del decreto legislativo n. 36 del 2023, la facoltà del soggetto attuatore di procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Ritenuto che il soggetto attuatore possa decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 107, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 anche per le procedure negoziate, senza bando, di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Considerato che l'intervenuta obbligatorietà dei nuovi metodi e strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (c.d. *Building information modeling* - BIM) potrebbe generare ritardi in strutture amministrative complesse che ancora non vi si sono efficacemente adeguate;

Ritenuto, pertanto, di sospendere, sino al completamento dell'intervento di cui alla presente ordinanza l'obbligo, previsto dall'art. 43, del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dall'art. 48, comma 6, del decreto-legge n. 77 del 2021, di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per un importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo;

Ritenuto opportuno, al fine di non bloccare o comunque rallentare l'operatività dell'USR Abruzzo, sospendere, fino al completamento dell'intervento di cui alla presente ordinanza e in relazione al solo USR Abruzzo,

l'obbligo di qualificazione previsto dagli articoli 62 e 63 e dall'allegato II.4 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Ritenuto, al fine di garantire la massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, che l'USR Abruzzo possa inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori, a condizione che il ricorso al doppio turno di lavorazione sia inserito nell'offerta economica;

Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli interventi, la disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati;

Ritenuto di consentire che l'USR Abruzzo possa prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma;

Considerato necessario, al fine del più efficace coordinamento tra gli interventi e attesa la simultaneità degli stessi e comunque nei limiti della soglia di cui all'art. 14, del decreto legislativo n. 36 del 2023, prevedere la possibilità di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di porzioni dell'unico edificio per renderlo fruibile in tempi più rapidi;

Ritenuto per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14, del decreto legislativo n. 36 del 2023, di consentire sempre la consegna dei lavori in via d'urgenza e l'esecuzione anticipata del contratto, anche nelle more della verifica dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura d'appalto, anche in deroga all'art. 17, commi 5, 7, 8 e 9, all'art. 18, commi 2, 3 e 4, e all'art. 50, comma 6, del medesimo decreto;

Ritenuto necessario riconoscere all'USR Abruzzo la facoltà di avvalersi di un collegio consultivo tecnico allo scopo di pervenire alla rapida risoluzione delle controversie finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e, pertanto, di derogare ai limiti temporali e di importo previsti dall'art. 6, del decreto-legge n. 76 del 2020, o dalle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo n. 36 del 2023 adottando una specifica disciplina per gli interventi oggetto della presente ordinanza;

Ritenuto di stanziare le risorse necessarie a finanziare il predetto intervento, pari a euro 8.098.028,90, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità;

Verificata la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che alla data del 23 aprile 2026 è pari a euro 1.458.542.719,62, mentre, alla medesima data, l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione è pari a 472.697.016,00;



Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza e la indifferibilità di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attività connesse alla ricostruzione della Residenza sanitaria assistenziale di Montereale;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 30 aprile 2026 con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Individuazione dell'intervento di particolare criticità ed urgenza

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, è individuato e approvato come urgente e di particolare criticità l'intervento in Comune di Montereale, come meglio descritto nella relazione istruttoria di cui all'allegato sub 1) alla presente ordinanza, con il relativo cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, consistente nel «Completamento del ripristino con adeguamento sismico della Residenza sanitaria assistenziale di Montereale» con relativa stima previsionale quantificata con criterio parametrico dall'ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Abruzzo per un importo stimato in 8.098.028,90, euro.

2. L'intervento di cui al comma 1 risulta di particolare criticità ed urgenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per i seguenti motivi, come evidenziati dall'istruttoria redatta dall'USR Abruzzo, acquisita al protocollo della Struttura commissariale con il n. CGRTS-0046808-A-26 novembre 2025:

a) la sospensione dei lavori intervenuta dopo la risoluzione contrattuale sta determinando il deterioramento di parte della struttura sanitaria in ragione delle infiltrazioni d'acqua dovute al mancato completamento degli interventi di impermeabilizzazione, con il connesso rischio di dover realizzare *ex novo* consistenti lavorazioni sinora eseguite nell'ambito del precedente appalto, risolto ex art. 108, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 dalla A.S.L.1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila della Regione Abruzzo;

b) la chiusura della residenza sanitaria ha comportato il trasferimento dei degenti presso altra struttura pubblica situata a 30 km di distanza e la sua mancata tempestiva riapertura sta comportando notevoli disagi al personale addetto ed alla popolazione residente, con il conseguente rischio, connesso al protrarsi di una situazione di oggettiva

incertezza in ordine ai tempi di esecuzione dei lavori, di uno spopolamento della cittadina di Montereale, già fortemente colpita dalle conseguenze socio-economiche legate al doppio sisma 2009/2016;

c) la chiusura della residenza sanitaria sta inoltre comportando notevoli disagi all'intero comprensorio dell'Alta Valle dell'Aterno, stante la disciplina del piano sanitario regionale vigente che individua la medesima RSA quale struttura di riferimento per il soddisfacimento del fabbisogno di assistenza residenziale per la non autosufficienza e la disabilità della popolazione anziana ivi residente.

3. Al fine di assicurare la pronta attuazione dell'intervento necessario, in base all'istruttoria compiuta dall'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Abruzzo, nella relazione di cui all'allegato sub 1) alla presente ordinanza sono indicati le singole opere e i lavori previsti, l'ubicazione, la natura, la tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attività di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento e delle altre spese tecniche.

Art. 2.

Individuazione del soggetto attuatore

1. Ai fini dell'attuazione dell'intervento di cui all'art. 1 e ai sensi dell'ordinanza n. 110 del 2020, l'USR Abruzzo è individuato come soggetto attuatore in quanto idoneo, per organizzazione interna ed esperienza, a realizzare l'intervento in oggetto.

2. Per le attività di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, l'USR Abruzzo può avvalersi, con oneri a carico del quadro economico dell'intervento da realizzare, di professionalità individuate ai sensi dell'art. 15, comma 6, e dell'art. 41, comma 15, del decreto legislativo n. 36 del 2023.

3. Ai fini dell'accelerazione dell'intervento, l'USR Abruzzo può procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla sua realizzazione, tra cui la Direzione dei lavori di cui all'art. 114, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023 e il Coordinamento della sicurezza di cui all'art. 90, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008, nel rispetto delle norme di legge vigenti in tema di conflitto di interessi.

Art. 3.

Modalità di esecuzione dell'intervento - Disposizioni organizzative, procedurali e autorizzative

1. Per i motivi di cui in premessa e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione delle opere al cronoprogramma, ferma restando la possibilità di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 36 del 2023 e dalle ordinanze del Commissario straordinario numeri 109 e 110 del 21 novembre 2020, l'USR Abruzzo può realizzare l'intervento di cui all'art. 1 secondo le seguenti modalità semplificate, nel



rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori:

a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14, del decreto legislativo n. 36 del 2023, è consentito l'affidamento diretto in deroga dell'art. 50, comma 1, lettera b) del medesimo decreto, fermo restando il rispetto del principio di rotazione;

b) per i contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14, del decreto legislativo n. 36 del 2023 è consentito l'affidamento diretto, in deroga all'art. 50, comma 1, lettera a) del medesimo decreto, fermo restando il rispetto del principio di rotazione;

c) per i contratti di lavori è consentito comunque ricorrere alla procedura negoziata senza bando di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023, in deroga all'art. 50, comma 1, lettera c), e fino alla soglia di cui all'art. 14 del medesimo decreto, previa consultazione di almeno tre operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti;

d) per i contratti di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione, di importo superiore alle soglie di cui all'art. 14, del decreto legislativo n. 36 del 2023, procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 76 del medesimo decreto, previa consultazione di almeno tre operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti.

2. L'USR Abruzzo individua le opere per cui applicare i processi di rendicontazione della sostenibilità degli edifici in conformità a protocolli energetico ambientali, *rating system* nazionali o internazionali, avendo ad obiettivo il raggiungimento delle relative certificazioni di sostenibilità.

3. Al fine di ridurre i tempi di gara, in deroga a quanto previsto dall'art. 108, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023, l'USR Abruzzo può ricorrere, per le procedure indicate alle lettere c) e d), del comma 1, del presente articolo, al criterio di aggiudicazione sulla base del prezzo più basso. In tal caso, indipendentemente dall'importo posto a base di gara e in deroga a quanto previsto dagli articoli 54 e 110 del decreto legislativo n. 36 del 2023, l'USR Abruzzo prevede negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte anomale individuate con le modalità di cui all'allegato II.2 del medesimo decreto, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

4. L'USR Abruzzo, ai sensi dell'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023 può affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica. In tal caso, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione del progetto, l'USR Abruzzo autorizza l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto sotto riserva di legge.

5. Ai fini di cui al presente articolo e nell'ottica del principio del risultato, è comunque consentita l'esecuzione anticipata dei contratti di servizi nelle more della verifica dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale del contraente privato. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, l'USR Abruzzo applica le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023.

6. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14, del decreto legislativo n. 36 del 2023, è facoltà dell'USR Abruzzo procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3, del medesimo decreto per le procedure indicate dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1 del presente articolo.

7. L'USR Abruzzo può decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 107, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 anche per le procedure negoziate senza bando di cui all'art. 76 del medesimo decreto.

8. Sino al completamento dell'intervento di cui alla presente ordinanza è sospeso l'obbligo, previsto dall'art. 43, del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dall'art. 48, comma 6, del decreto-legge n. 77 del 2021, di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per un importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo.

9. Al fine di garantire massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, l'USR Abruzzo può inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.

10. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'art. 5, del decreto-legge n. 76 del 2020 (i cui contenuti si devono intendere qui interamente riprodotti) si applica fino a conclusione dell'intervento di cui alla presente ordinanza.

11. L'USR Abruzzo può prevedere nelle procedure di gara la gestione e la consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma.

12. La progettazione, oltre a quanto previsto dall'art. 41, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, è intesa anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori.

13. Nei limiti della soglia di cui all'art. 14, del decreto legislativo n. 36 del 2023, gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo più omogeneità tipologiche e funzionali, siano relativi ad



attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare della residenza sanitaria assistenziale per renderla fruibile in tempi più rapidi.

14. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14, del decreto legislativo n. 36 del 2023, è sempre consentita la consegna dei lavori in via d'urgenza e l'esecuzione anticipata del contratto, anche nelle more della verifica dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura d'appalto, anche in deroga all'art. 17, commi 5, 7, 8 e 9, all'art. 18, commi 2, 3 e 4, e all'art. 50, comma 6, del medesimo decreto. Il contratto eventualmente stipulato è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della verifica dei requisiti. Nelle ipotesi di esito negativo della verifica dei requisiti e conseguente risoluzione del contratto ovvero di mancata stipulazione dello stesso, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori.

15. In deroga agli articoli 62 e 63, e all'allegato II.4 del decreto legislativo n. 36 del 2023, è sospeso, fino al completamento dell'opera, l'obbligo di qualificazione dell'USR Abruzzo per la progettazione, l'affidamento di lavori, servizi e forniture e per l'esecuzione dei relativi contratti.

16. Le disposizioni del presente articolo recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali, nonché deroghe a vigenti disposizioni di legge, anche se relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione dei lavori, servizi e forniture, nonché ai procedimenti amministrativi di qualunque tipo, trovano applicazione senza pregiudizio delle disposizioni di legge e delle deroghe previste a legislazione vigente in materia di lavori pubblici, ove più favorevoli.

Art. 4.

Conferenza di servizi speciale

1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attività amministrativa, in deroga all'art. 14, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è istituita la conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto del decreto legislativo n. 42 del 2004.

2. La conferenza è indetta dal vice-commissario, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalità telematica. La Conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalità sincrona.

3. I lavori della conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa.

4. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dal vice-Commissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli

di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

5. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge n. 241 del 1990, è rimessa alla decisione del commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la Regione Abruzzo e con il Comune di Montereale. Se l'intesa non è raggiunta entro sette giorni, il commissario può comunque adottare la decisione.

6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione dell'intervento successivamente alla Conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.

7. La Conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata dell'intervento di cui all'art. 1.

Art. 5.

Collegio consultivo tecnico

1. Per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi all'intervento, e per l'intera durata dello stesso, l'USR Abruzzo può costituire il collegio consultivo tecnico di cui all'art. 215 del decreto legislativo n. 36 del 2023, con le modalità ivi previste, anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del medesimo decreto.

2. In caso di disaccordo tra le parti, il presidente del collegio consultivo tecnico è nominato dal Commissario straordinario secondo le modalità previste all'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell'elenco previsto dal richiamato art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020, il presidente è nominato dal Commissario straordinario con le modalità dal medesimo individuate.

3. Alle determinazioni del collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui agli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 36 del 2023.



4. L'USR Abruzzo individua, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, le specifiche funzioni e i compiti del collegio consultivo tecnico. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, trova applicazione l'art. 5, comma 5, dell'ordinanza n. 109 del 2020. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce «spese imprevedute».

Art. 6.

Disposizione finanziaria

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 8.098.028,90, con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 23 aprile 2026 è pari ad euro 1.458.542.719,62.

2. L'importo dell'intervento è determinato in via definitiva all'esito dell'approvazione del progetto esecutivo per l'affidamento del relativo appalto di lavori.

3. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione dell'opera, le eventuali disponibilità finanziarie possono essere utilizzate per il completamento della stessa.

4. Ai fini di quanto previsto al comma 3:

a) le disponibilità finanziarie derivanti dal ribasso d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80% dell'importo;

b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilità finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico.

5. Nel caso in cui le disponibilità finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi dell'intervento programmato e quello effettivamente derivante dall'approvazione del progetto e dal relativo computo metrico, ai relativi oneri si provvede con le risorse del «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3, dell'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021. In tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria dell'intervento programmato sulla base dell'istruttoria dell'USR Abruzzo.

6. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 5, le eventuali economie che residuano al termine dell'intervento di cui all'art. 1, tornano nella disponibilità del Commissario straordinario.

7. Nelle more della definizione del collaudo tecnico-contabile del primo appalto relativo alla RSA di Montereale, già finanziato mediante ordinanza n. 129 del 2022, sono accantonate le relative somme residue del quadro economico. Eventuali risparmi del quadro economico finale del primo finanziamento, successivi al collaudo parziale ex art. 108, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché eventuali proventi netti derivanti dall'azione risarcitoria ai danni dell'operatore economico, dovranno confluire nella contabilità speciale del Commissario straordinario.

Art. 7.

Entrata in vigore ed efficacia

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio dell'intervento individuato come urgente e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 4 maggio 2026

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1624

AVVERTENZA:

L'allegato alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: <https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali>

26A02951

ORDINANZA 4 maggio 2026.

Modifiche ed integrazioni all'ordinanza speciale n. 26 del 13 agosto 2021, recante: «Interventi di ricostruzione del capoluogo del Comune di Visso e frazioni». (Ordinanza speciale n. 165).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016.

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;



Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Visto l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025 n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*decies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresì che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il quale ha apportato numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici vigente;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ove applicabile *ratione temporis*;

Viste le ordinanze:

a) n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

b) n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

c) n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;


d) n. 214 del 23 dicembre 2024 recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di *Building Information Modeling* - BIM»;

e) n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»;

f) n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, uffici speciali per la ricostruzione e di *Building Information Modeling* - BIM»;

g) n. 254 del 22 dicembre 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, uffici speciali per la ricostruzione e di *Building Information Modeling* - BIM»;

Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonché tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni;



Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

Vista l'ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 e successive modifiche e integrazioni, recante «Misure in materia di eccezionale aumento dei costi dei materiali», per quanto compatibile;

Visto il decreto commissariale n. 400 del 2022 e successive modificazioni e integrazioni, di approvazione di linee guida e indirizzi applicativi della Struttura commissariale in materia di ricostruzione pubblica, per quanto compatibile;

Vista l'ordinanza speciale n. 26 del 13 agosto 2021, recante «Interventi di ricostruzione del capoluogo del Comune di Visso e frazioni», e successive modifiche e integrazioni, e in particolare, l'art. 2, comma 2, che, alla lettera e) prevede l'intervento unitario relativo all'aggregato pubblico-privato Palazzo Priori comprensivo della creazione di una apposita struttura modulare metallica per la messa in sicurezza della viabilità e per la cantierabilità degli edifici;

Vista l'ordinanza speciale n. 61 del 13 novembre 2023, recante «Integrazione e modifiche dell'ordinanza speciale n. 26 del 13 agosto 2021, ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020. Interventi in Comune di Visso», che individua, all'art. 1, comma 1, lettera e), come intervento aggiuntivo a quelli già menzionati all'art. 2 della ordinanza speciale n. 26 del 13 agosto 2021, l'Intervento unitario relativo all'aggregato pubblico-privato Palazzo Priori, per un importo stimato di euro 3.500.000,00;

Vista l'ordinanza speciale n. 96 del 3 febbraio 2025, con cui all'art. 2 («Integrazione del comma 2, lettera e) dell'art. 2 dell'ordinanza speciale n. 26 del 13 agosto 2021 e conseguente incremento costo. Messa in sicurezza dell'aggregato pubblico-privato Palazzo Priori in Comune di Visso») è stato disposto un incremento di contributo pari a euro 664.045,30, a valere sull'intervento di cui all'art. 2, comma 2, lettera e) dell'ordinanza speciale n. 61 del 13 novembre 2023, finalizzato alla copertura dei costi relativi alla fase 1 di messa in sicurezza del suddetto aggregato;

Vista la nota acquisita alla struttura commissariale con prot. CGRTS-0017162-A-23/04/2026 - Allegato utente 1 (A01), con la quale l'ufficio speciale ricostruzione Marche, alla luce degli approfondimenti tecnici effettuati, chiede il rifinanziamento dell'importo integrativo necessario a garantire la completa copertura finanziaria dell'intervento, così come definito e approvato in sede di progetto esecutivo, con un incremento di importo pari ad euro 2.220.614,44.

Considerata la Conferenza dei servizi speciale del 1° ottobre 2025, nella quale il progetto di fattibilità tecnica economica dell'«Intervento unitario relativo all'aggregato pubblico-privato Palazzo Priori» ha ricevuto pareri favorevoli dagli enti competenti, sebbene con alcune prescrizioni da prendere in considerazione in fase di progettazione esecutiva;

Considerato che alcune di queste prescrizioni, segnatamente quelle del Comune di Visso e della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, hanno richiesto una rivisitazione significativa delle soluzioni progettuali proposte, con lavorazioni aggiuntive rilevanti e costi aggiuntivi significativi;

Vista la nota prot. CGRTS-0012661-A-24/03/2026 mediante la quale l'ufficio speciale per la ricostruzione Regione Marche ha trasmesso la documentazione riguardante il progetto esecutivo denominato «Intervento unitario relativo all'aggregato pubblico-privato Palazzo Priori», richiedendo la convocazione della Conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 12 dell'ordinanza speciale n. 26 del 13 agosto 2021.

Vista la relazione istruttoria sull'incremento del costo dell'intervento a firma del sub Commissario, acquisita con nota prot. CGRTS-0018086-A-29 aprile 2026;

Vista altresì, la documentazione prodotta ai fini del progetto esecutivo e, in particolare, l'elaborato «2403_LPB_Rel_justificativa_costi», il quale ha dettagliato le lavorazioni necessarie per soddisfare le prescrizioni raccolte nell'ambito della Conferenza dei servizi speciale relativa al Progetto di fattibilità tecnico economica, nonché le variazioni di importo dei lavori di seguito indicate:

opere provvisoriale: da euro 167.427,52 a euro 74.281,75 (in diminuzione a seguito di una rimodulazione interna relativa alcune categorie);

opere di sicurezza aggiuntiva: da euro 164.779,81 a euro 260.473,58 (in aumento a seguito della rimodulazione di cui al punto precedente);

opere strutturali: da euro 2.582.343,33 a euro 2.573.571,43 (in diminuzione in seguito ad una ottimizzazione delle lavorazioni);

opere di restauro: da euro 0,00 a euro 632.144,92 (non considerate in fase di fattibilità tecnico economica e rese obbligatorie nel progetto esecutivo a seguito delle prescrizioni della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio);


opere di finitura: da euro 511.425,69 a euro 735.106,15 (in aumento a causa delle lavorazioni aggiunte di restauro e per alcune lavorazioni prescritte dal Comune di Visso);

impianto elettrico: da euro 135.239,26 a euro 121.646,64 (in diminuzione in seguito ad una ottimizzazione delle lavorazioni);

impianto idro-termo-sanitario: da euro 276.822,18 a euro 218.450,41 (in diminuzione in seguito ad una ottimizzazione delle lavorazioni);

nuovi ascensori: da euro 0 a euro 35.959,92 (in aumento a seguito della richiesta del Comune di Visso);

Visto il parere di congruità prot. CGRTS-0016911-A-22/04/2026 di cui all'art. 7, comma 3, lettera b) dell'ordinanza n. 123/2021 che modifica il comma 1 dell'art. 7 dell'ordinanza n. 110/2020 e successive modificazioni ed integrazioni, di cui all'art. 1, comma 2 dell'O.C.S.R. n. 161/2023, rilasciato dalla Struttura commissariale, favorevole in merito alla congruità eco-



nomica del progetto esecutivo relativo allo «Intervento unitario relativo all'aggregato pubblico-privato Palazzo Priori»;

Dato atto che tale incremento è ritenuto congruo sotto il profilo tecnico-economico dalla Struttura commissariale, al fine di consentire la piena e tempestiva attuazione di un intervento unitario strategico per la ricostruzione e il ripristino delle condizioni di normalità del centro storico del capoluogo del Comune di Visso;

Ritenuto, pertanto, di incrementare l'importo stanziato per l'intervento in oggetto per euro 2.220.614,44, in aumento rispetto all'importo di euro 3.500.000,00 programmato in ordinanza speciale n. 26 del 2021, a carico della contabilità speciale ex art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Ritenuto, pertanto, di modificare nei termini indicati l'ordinanza speciale n. 26 del 2021;

Verificati la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che, alla data del 23 aprile 2026, è pari ad euro 1.458.542.719,62 e l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione che, alla medesima data, è pari ad euro 472.697.016,00;

Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attività connesse alla ricostruzione nel territorio di riferimento;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 30 aprile 2026 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche ed integrazioni dell'ordinanza speciale n. 26 del 13 agosto 2021, recante «Interventi di ricostruzione del capoluogo del Comune di Visso e frazioni»

1. Per l'intervento nel Comune di Visso, di cui all'art. 2, comma 2, dell'ordinanza speciale n. 26 del 13 agosto 2021 «Interventi di ricostruzione del capoluogo del Comune di Visso e frazioni» - CUP: H66H23000020001, è autorizzato un incremento del contributo pari ad euro 2.220.614,44, a valere sulla contabilità speciale di cui

all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 come incremento fondi di cui all'ordinanza speciale n. 26/2021.

2. In ragione di quanto previsto al comma 1, all'art. 2, comma 2, lettera e) dell'ordinanza n. 26 del 13 agosto 2021 «Interventi di ricostruzione del Capoluogo del Comune di Visso e frazioni», le parole 4.164.045,30 sono sostituite dalle parole «6.384.659,74».

3. In ragione di quanto previsto al comma 1, l'art. 15 («Disposizioni finanziarie»), comma 1, dell'ordinanza speciale n. 26 del 2021 è sostituito dal seguente: «La spesa relativa agli oneri di cui alla presente ordinanza, nel limite massimo di euro 33.936.159,74 trova copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità.».

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza, pari a euro 2.220.614,44, si provvede con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 23 aprile 2026, è pari ad euro 1.458.542.719,62.

Art. 3.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 4 maggio 2026

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1628

AVVERTENZA:

L'allegato alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: <https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/>.

26A02952



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Emtricitabina e Tenofovir Disoproxil EG».

Con la determina n. aRM - 87/2026 - 1561 del 29 maggio 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della EG S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: EMTRICITABINA E TENOFOVIR DISOPROXIL EG.

Confezione: 044603013.

Descrizione: «200 mg/245 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE.

Confezione: 044603025.

Descrizione: «200 mg/245 mg compresse rivestite con film» 3 x 30 compresse in flacone HDPE.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A02914

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Emtricitabina e Tenofovir Disoproxil CIPLA».

Con la determina n. aRM - 88/2026 - 4027 del 29 maggio 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Cipla Europe NV, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: EMTRICITABINA E TENOFOVIR DISOPROXIL CIPLA.

Confezione: 050599012.

Descrizione: «200 mg/245 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE.

Confezione: 050599024.

Descrizione: «200 mg/245 mg compresse rivestite con film» 90 (30 x 3) compresse in flacone HDPE.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A02915

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gefitinib EG»

Con la determina n. aRM - 89/2026 - 1561 del 29 maggio 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della EG S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: GEFITINIB EG.

Confezione: 045992017.

Descrizione: «250 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

Confezione: 045992029.

Descrizione: «250 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A02916

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Keyvenb»

Con la determina n. aRM - 90/2026 - 2278 del 29 maggio 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Kedrion S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: KEYVENB.

Confezione: 038059010.

Descrizione: «50 ui/ml polvere e solvente per soluzione per infusione» flaconcino polvere 500 ui + flaconcino solvente 10 ml + set infusionale.

Confezione: 038059022.

Descrizione: «50 ui/ml polvere e solvente per soluzione per infusione» flaconcino polvere 2500 ui + flaconcino solvente 45 ml + set infusionale.

Confezione: 038059034.

Descrizione: «50 ui/ml soluzione per infusione» flaconcino da 500 ui in 10 ml.

Confezione: 038059046.

Descrizione: «50 ui/ml soluzione per infusione» flaconcino da 2500 ui in 50 ml + set infusionale.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A02917

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Abidol».

Con la determina n. aRM - 91/2026 - 5428 del 3 giugno 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Aurora Licensing S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: ABIDOL;

confezioni:

039371012 - «200 mg compresse rivestite con film» - 6 compresse in blister PVC/AL;

039371024 - «200 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/AL;

039371036 - «200 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/AL;

039371048 - «200 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AL;

039371051 - «200 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVC/AL;

039371063 - «200 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL;

039371075 - «200 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL;

039371087 - «200 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A02918



Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paspat»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 176 dell'8 giugno 2026

È sospesa, ai sensi dell'art. 141, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 219/2006, l'autorizzazione, disposta con la determina A845/1994 del 31 ottobre 1994, del medicinale PASPAT, nel dosaggio, forma farmaceutica e confezione di seguito indicate:

confezione: «3 mg compresse» 28 compresse

A.I.C. n. 028790018 (in base 10) 0VGM82 (in base 32)

principi attivi: Lisato batterico contenente almeno 1X10⁹ germi dei seguenti ceppi:

Staphylococcus aureus, *Streptococcus mitis*, *Streptococcus pyogenes*, *Streptococcus pneumoniae*, *Klebsiella pneumoniae*, *Branhamella catarrhalis*, *Haemophilus influenzae* 3,00 mg

Titolare A.I.C.: V.I.M. - G. Ottaviani S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via dei Pioppi 2 - 06083 - Bastia Umbra (PG)

Motivazione della sospensione

Il presente provvedimento di sospensione viene emanato sulla base delle conclusioni di cui all'Allegato II («Conclusioni scientifiche») della Decisione di esecuzione della Commissione europea n. (2019) 6560 del 9 settembre 2019, che qui si riportano per estratto:

«[...] il CHMP ha ritenuto che, nel complesso, i dati disponibili presentino gravi limitazioni e non forniscano solidi elementi di prova dell'efficacia dei prodotti nelle loro indicazioni autorizzate. Dati limitati forniscono una qualche prova dell'efficacia nella profilassi delle infezioni respiratorie ricorrenti in misura diversa a seconda dei prodotti e delle fasce d'età. Tuttavia, non è possibile trarre una conclusione definitiva sull'efficacia in questa indicazione; il CHMP ha preso in considerazione la mancanza di prove nel contesto del trattamento e ritenuto che la formulazione del trattamento non riflettesse l'uso clinico previsto per questa indicazione. Pertanto, il CHMP ha ritenuto che l'indicazione del trattamento non sia appropriata e debba essere eliminata; il CHMP ha inoltre preso in considerazione la mancanza di prove da studi clinici sull'uso di questi prodotti per la prevenzione della polmonite, una grave infezione, e pertanto era del parere che non debba essere raccomandato; il CHMP ha ritenuto che i dati di sicurezza esaminati fossero conformi al profilo noto dei prodotti; pertanto, il CHMP ha ritenuto che il rapporto rischi/benefici dei medicinali a base di lisati batterici per l'uso nelle affezioni respiratorie sia invariato nel contesto della profilassi a condizione che l'efficacia e la sicurezza dei prodotti siano ulteriormente caratterizzate mediante la conduzione di una o più appropriate sperimentazioni controllate randomizzate, multicentriche, di fase IV, in doppio cieco. [...] Il CHMP, di conseguenza, ritiene che il rapporto rischi/benefici resti favorevole per i medicinali a base di lisati batterici per l'uso nelle affezioni respiratorie fatte salve le modifiche di cui sopra alle informazioni sul prodotto e le condizioni descritte in precedenza. Pertanto, il CHMP raccomanda la variazione dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali a base di lisati batterici per l'uso nelle affezioni respiratorie [...].»

Effetti della sospensione

Ai sensi di quanto disposto all'art. 141, comma 5, del decreto legislativo n. 219/2006, dall'emanazione del presente provvedimento deriva il divieto di vendita per tutto il tempo della sua durata.

In accordo a quanto previsto dall'Allegato IV («Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione/delle autorizzazioni all'immissione in commercio») della sopra citata decisione di esecuzione, ai fini della revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Paspat», la società titolare è tenuta a «[...] condurre e presentare per il proprio medicinale/i propri medicinali i risultati di una o più sperimentazioni controllate randomizzate multicentriche, controllate con placebo, in doppio cieco, secondo i protocolli concordati, al fine di caratterizzare ulteriormente l'efficacia e la sicurezza del proprio prodotto/dei propri prodotti a base di lisati batterici nelle rispettive indicazioni autorizzate. La popolazione dello studio deve essere rappresentativa dell'indicazione autorizzata/delle indicazioni autorizzate. I protocolli devono essere concordati con le pertinenti autorità nazionali competenti [...].»

Ove la società titolare non presenti alcuna istanza di variazione entro il termine di dodici mesi dalla notifica del presente provvedimento, ovvero nel caso in cui l'esito della variazione presentata non fosse positivo, AIFA procederà a revocare l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Paspat», ai sensi degli art. 21-*quinquies* della legge n. 241/90 e dell'art. 141, comma 3, del decreto legislativo n. 219/06.

Laddove la società presenti le variazioni finalizzate a soddisfare le condizioni previste dal sopra citato Allegato IV, AIFA procederà a revocare il presente provvedimento di sospensione.

La società titolare è tenuta a comunicare tempestivamente ad AIFA ogni eventuale aggiornamento relativo al prodotto medicinale oggetto del presente provvedimento.

Pubblicità

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificato, ai sensi dell'art. 145, decreto legislativo n. 219/06, alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A02958

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rabeprazolo EG Stada».

Con la determina n. aRM - 92/2026 - 1561 del 3 giugno 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della EG S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: RABEPRAZOLO EG STADA

confezione: 041543012

descrizione: «10 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

confezione: 041543024

descrizione: «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

confezione: 041543036

descrizione: «10 mg compresse gastroresistenti» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

confezione: 041543048

descrizione: «20 mg compresse gastroresistenti» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

confezione: 041543051

descrizione: «10 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

confezione: 041543063

descrizione: «20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL


Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A02960

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo ai buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.a.) rende noto che, a partire dal 16 giugno 2026, ha in emissione una nuova tipologia di buoni fruttiferi postali, denominati «BFP Rinnova Prima 3x4 Premio», contraddistinta dalla sigla «TF412A260616», emessi solo in forma dematerializzata, sottoscrivibili esclusivamente tramite prenotazione presso gli uffici postali e rimborsabili, anche *online*.



La sottoscrizione del BFP Rinnova Prima 3x4 Premio è consentita agli intestatari o cointestatari di buoni emessi in forma dematerializzata, in scadenza nei trenta giorni successivi al giorno della prenotazione effettuata dal cliente, ad eccezione dei Buoni dedicati ai minori di età, dei Buoni 4 anni risparmiosemplice, dei Buoni per un Buono 6 mesi e dei buoni emessi in forma dematerializzata già utilizzati ai fini della prenotazione di un altro buono.

A decorrere dalla medesima data, vengono interrotte le prenotazioni dei buoni fruttiferi postali denominati «Buono Rinnova Prima», contraddistinti dalla sigla «TF704A260408». Tutti i Buoni Rinnova Prima prenotati fino al 15 giugno 2026 verranno emessi fino al 15 luglio 2026, fatte salve eventuali cause di decadenza indicate nella scheda di sintesi e nel foglio informativo. A partire dal 16 luglio 2026 l'emissione dei buoni fruttiferi postali denominati «Buono Rinnova Prima», contraddistinti dalla sigla «TF704A260408», verrà sospesa.

Sempre a partire dal 16 giugno 2026 CDP ha in emissione una nuova serie di buoni fruttiferi postali, denominati «Buono per un Buono 6 mesi», contraddistinta dalla sigla «TF106M260616».

A decorrere dalla medesima data, non sono più sottoscrivibili i buoni fruttiferi postali denominati «Buono per un Buono 6 mesi», contraddistinti con la sigla «TF106M251216».

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.a. e sul sito www.poste.it nonché sul sito *internet* della CDP S.p.a. www.cdp.it sono a disposizione il foglio informativo e la scheda di sintesi del BFP Rinnova Prima 3x4 Premio e del Buono per un Buono 6 mesi, contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle modalità di collocamento, sulle caratteristiche economiche e sulle principali clausole contrattuali, nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sui siti *internet*: www.poste.it e www.cdp.it

26A03067

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 1° giugno 2026 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor Javier José Gómez Betancourt, console generale della Repubblica bolivariana del Venezuela in Napoli.

26A02957

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Approvazione della proposta di fabbisogno di stoccaggio elettrico per l'anno di consegna 2029, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 8 novembre 2010, n. 210.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 20 maggio 2026, n. 162, è stata approvata la proposta di fabbisogno di stoccaggio elettrico, presentata da Terna, di cui all'art. 18 del decreto legislativo 8 novembre 2010, n. 210, limitatamente all'anno di consegna 2029. Il testo integrale del decreto è disponibile dal giorno 22 maggio 2026 sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica <https://www.mase.gov.it>

26A02959

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina di un nuovo componente della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Stornara.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 maggio 2014, è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Stornara (FG), nelle persone della dott.ssa Pasqua Tirelli, della dott.ssa Leonilde Zefilippo e della dott.ssa Mirella Abate, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente.

Considerato che la suddetta dott.ssa Mirella Abate ha presentato le dimissioni dall'incarico, con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 aprile 2026, è stata nominato nuovo componente della commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Stornara (FG), il dott. Gennaro Giuliani, in sostituzione della suddetta dott.ssa Mirella Abate.

26A02919

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Capodrise.

Il Comune di Capodrise (CE), con deliberazione n. 4 del 24 febbraio 2026, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2026, la commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Capodrise (CE), nelle persone della dott.ssa Anna Marina Aversano, della dott.ssa Lucia Tina Caccavale e del dott. Francesco Casaburi, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

26A02920

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Campofelice di Roccella.

Il Comune di Campofelice di Roccella (PA), con deliberazione n. 67 del 22 dicembre 2025, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 2026, la commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Campofelice di Roccella (PA), nelle persone del dott. Giuseppe Catalano, del dott. Francesco Maria Fragale e del dott. Salvatore Bonanno, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

26A02921

Riconoscimento della personalità giuridica dell'ente religioso di confessione buddhista «Istituto Samantabhadra», in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 15 maggio 2026 è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'ente religioso di confessione buddhista denominato «Istituto Samantabhadra», con sede in Roma, retto dallo statuto datato 24 novembre 2023, composto di ventuno articoli.

26A02953

Approvazione del nuovo statuto della «Comunità evangelica luterana di Firenze», in Firenze.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 15 maggio 2026 è stato approvato il nuovo statuto della «Comunità evangelica luterana di Firenze», con sede in Firenze, adottato in data 13 aprile 2024, composto di venticinque articoli.

26A02954



Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 14569/2026 del 1° giugno 2026, la denominazione degli esplosivi e le loro caratteristiche tecniche indicate nel decreto ministeriale n. 557/PAS.9678-XVJ/2/39 2006 CE (75) del 18 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 141 del 20 giugno 2007, di seguito elencati è modificata in:

precedente denominazione: «detonatore istantaneo per esplosivi Dynawell 0015 FDE»; nuova denominazione: «0015 FDE RDX», in accordo a quanto indicato nell'integrazione n. 3 del 27 luglio 2020 all'attestato di esame UE del tipo n. 0589.EXP.1561/99 rilasciato dal BAM (Germania) in data 14 marzo 2001; tale detonatore è realizzato in accordo alle indicazioni contenute nell'integrazione 2 rilasciata dal BAM in data 20 giugno 2018;

precedente denominazione: «detonatore istantaneo per esplosivi Dynawell 0026 FDE»; nuova denominazione: «0026 FDE HNS» o, in alternativa, «0019 FDE HNS», in accordo a quanto indicato nell'integrazione n. 2 del 22 maggio 2018 all'attestato di esame UE del tipo n. 0589.EXP.1562/99 rilasciato dal BAM (Germania) in data 14 marzo 2001; tale detonatore è realizzato in accordo alle indicazioni contenute nell'integrazione 2 rilasciata dal BAM in data 22 maggio 2018;

precedente denominazione: «detonatore istantaneo per esplosivi Dynawell 1015 E HMX»; nuova denominazione: «electronic detonator 1015 E HMX», in accordo a quanto indicato nell'integrazione n. 2 del 20 giugno 2018 all'attestato di esame UE del tipo n. 0589.EXP.1563/99 rilasciato dal BAM (Germania) in data 14 marzo 2001; tale detonatore è realizzato in accordo alle indicazioni contenute nell'integrazione 2 rilasciata dal BAM in data 20 giugno 2018.

Dalla documentazione presentata risulta che il fabbricante degli esplosivi in argomento è modificato da «Dynamite Energetics GmbH e Co. KG» a «DynaEnergetics Europe GmbH» Troisdorf (Germania).

In ordine ai citati prodotti il sig. Antonio Dionisi, titolare delle autorizzazioni ex articoli 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «D.E.C. Dionisi Esplosivi Comunanza S.r.l.» con deposito in Comunanza (AP) - loc. Fanà, ha prodotto la documentazione sopra indicata.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso al T.A.R. competente, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 6, comma 4 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito con legge 20 aprile 2026, n. 50, corredato del prescritto contributo unificato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

26A02955

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione delle medaglie di bronzo al merito di Marina

Con decreto ministeriale n. 375 datato 20 maggio 2026 è stata concessa la medaglia di bronzo al merito di Marina al T.V. (CP) Pil. Riccardo Busi, nato il 7 febbraio 1985 a Melzo (MI), con la seguente motivazione:

«Ufficiale pilota di elicottero della Guardia costiera, in occasione dell'alluvione in Emilia-Romagna ha messo la sua elevata professionalità e straordinaria perizia al servizio del prossimo, assicurando il salvataggio in condizioni metereologiche marginali di nove persone isolate e bisognose di cure urgenti in ambito diurno e notturno, estraendole dalle proprie abitazioni. Nell'ambito della stessa missione contribuiva — tramite i sensori di scoperta e illuminazione dell'elicottero — a dare supporto all'azione dei mezzi anfibi dei VV.F. che estraevano non meno di venti persone intrappolate in case alluvionate, presso il Comune di Sant'Agata sul Santerno (RA). Le operazioni di recupero avvenivano in uno scenario estremamente complesso e in condizioni di manifesto pericolo per l'incolumità dell'equipaggio». Lugo, loc. San Lorenzo di Lugo (RA), 17 maggio 2023.


Con decreto ministeriale n. 376 datato 20 maggio 2026 è stata concessa la medaglia di bronzo al merito di Marina al Capo 2° Cl. Np Simone Fuoti, nato il 10 marzo 1991 a Catania, con la seguente motivazione:

«Specialista di elicottero della Guardia costiera, in occasione dell'alluvione in Emilia-Romagna ha messo la sua elevata professionalità e straordinaria perizia al servizio del prossimo, contribuendo al salvataggio in condizioni metereologiche marginali di nove persone isolate e bisognose di cure urgenti in ambito diurno e notturno, estraendole dalle proprie abitazioni. Nell'ambito della stessa missione contribuiva — tramite i sensori di scoperta e illuminazione dell'elicottero — a dare supporto all'azione dei mezzi anfibi dei VV.F. che estraevano non meno di venti persone intrappolate in case alluvionate, presso il Comune di Sant'Agata sul Santerno (RA). Le operazioni di recupero avvenivano in uno scenario estremamente complesso e in condizioni di manifesto pericolo per l'incolumità dell'equipaggio». Lugo, loc. San Lorenzo di Lugo (RA), 17 maggio 2023.

Con decreto ministeriale n. 377 datato 20 maggio 2026 è stata concessa la medaglia di bronzo al merito di Marina al Sc. Sc. Np Fabrizio Rocco Anfuso, nato il 19 settembre 1986 a Catania, con la seguente motivazione:

«Operatore di volo di elicottero della Guardia costiera, in occasione dell'alluvione in Emilia-Romagna ha messo la sua elevata professionalità e straordinaria perizia al servizio del prossimo, assicurando il salvataggio in condizioni metereologiche marginali di nove persone isolate e bisognose di cure urgenti in ambito diurno e notturno, estraendole dalle proprie abitazioni. Nell'ambito della stessa missione contribuiva — tramite i sensori di scoperta e illuminazione dell'elicottero — a dare supporto all'azione dei mezzi anfibi dei VV.F. che estraevano non meno di venti persone intrappolate in case alluvionate, presso il Comune di Sant'Agata sul Santerno (RA). Le operazioni di recupero avvenivano in uno scenario estremamente complesso e in condizioni di manifesto pericolo per l'incolumità dell'equipaggio». Lugo, loc. San Lorenzo di Lugo (RA), 17 maggio 2023.

26A02940

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale €	438,00
		- semestrale €	239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale €	68,00
		- semestrale €	43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale €	168,00
		- semestrale €	91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale €	65,00
		- semestrale €	40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale €	167,00
		- semestrale €	90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale €	819,00
		- semestrale €	431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale €	86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale €	55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€	180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 6 1 6 *

€ 1,00

